



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario (relatore)
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 12 febbraio 2026;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*;

VISTA la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le *"Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016"*;

VISTA la propria deliberazione n. 100 del 28 maggio 2025 con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo e, in particolare, il punto 2.3. rubricato *“I controlli sugli organismi partecipati”*, che prevede lo svolgimento di verifiche sull’attuazione dei percorsi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da effettuarsi su un campione di enti, individuati tra quelli appartenenti alla fascia demografica più elevata, che abbiano approvato il piano di razionalizzazione periodica entro il 31/12/2024;

Vista l’ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTA la Relazione di deferimento del Magistrato istruttore (*prot. n. 8813 del 30.12.2025*) sul Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie approvato dal Comune di Arezzo (AR) con deliberazione consiliare n. 124 del 19.12.2024 e sullo stato di attuazione del Piano precedente, nonché le controdeduzioni dell’ente (*prot. n. 346 del 21 gennaio 2026*);

VISTA l’ordinanza n. 3/2026 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il Relatore, primo Referendario dott.ssa Rosaria Di Blasi;

UDITI, per il Comune di Arezzo, l’Assessore al Bilancio e società partecipate Dr. Alberto Merelli e il Direttore dell’ufficio partecipazioni dott. Fabio Moretti;

Con l’assistenza del Funzionario dott.ssa Cristina Baldini in qualità di Segretario di adunanza;

PREMESSO IN FATTO

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 124 del 19 dicembre 2024, il Comune di Arezzo ha approvato, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (d’ora in poi, anche, TUSP) il Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2023 (d’ora in poi, anche, Piano 2024) e la relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel Piano precedente, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 138 del 21 dicembre 2023. Contestualmente, l’ente ha approvato la *“Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dall'Ente di cui alla Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022, che per le società in house costituisce appendice della relazione di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (Allegato 4)”* e la *“la Tabella di sintesi redatta secondo il modello predisposto da Anac e contenente i dati essenziali degli affidamenti effettuati (Allegato 5)”*.

La deliberazione n. 124/2024, corredata del relativo Piano e della Relazione redatta ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 210/2022, recante il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* - allegata quale appendice allo stesso - è stata trasmessa a questa Sezione in data 17 gennaio 2025 (*prot. n. 334/2025*).

L’esame istruttorio per lo svolgimento del controllo sulle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Arezzo ex d.lgs. n. 175/2016 è stato condotto, dal Magistrato Istruttore, tenendo conto anche di alcuni documenti societari acquisiti d’ufficio - tramite Infocamere e mediante consultazione dei siti web delle società indicate nel Piano 2024 - oltreché di elementi informativi acquisiti attraverso l’applicativo *Partecipazioni*, utilizzato dall’ente per le comunicazioni alla Struttura di

indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, istituita presso il Ministero dell'Economia e della Finanza (d'ora in poi, anche, MEF) ai sensi dell'art. 15 del TUSP, nonché attraverso le informazioni rese, in sede istruttoria, con note *prot. n. 8538/2023*, n. 6/2024 e n. 2470/2024 (ad integrazione delle informazioni già fornite con note *prot. n. 8425/2021* e n. 9073/2021). Ai fini di una valutazione complessiva e comparata sono stati altresì esaminati anche i precedenti Piani di razionalizzazione relativi agli esercizi 2020-2023 adottati dal medesimo ente, per confrontare nel tempo i dati oggetto di valutazione e le determinazioni assunte dall'ente.

Il Magistrato Istruttore, in esito delle verifiche effettuate, redigeva la Relazione conclusiva e procedeva a richiedere al Presidente della Sezione il deferimento della questione per l'esame collegiale (nota *prot. n. 8811/2025*). Con nota *prot. n. 8813/2025* veniva trasmessa al Comune di Arezzo la Relazione di deferimento depositata, comunicando altresì la data dell'Adunanza pubblica e concedendo termine per eventuali controdeduzioni. L'Ente produceva, a riscontro, una nota finale di controdeduzioni (*prot. n. 346 del 21 gennaio 2026*).

Dall'esame del Piano 2024 di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Arezzo nonché dalla relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel Piano precedente emerge che l'ente, alla data del 31 dicembre 2023, analogamente a quanto dichiarato nei Piani precedenti, risultava titolare di 16 (sedici) partecipazioni, rilevanti ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di cui 10 (dieci) partecipazioni dirette e 6 (sei) partecipazioni indirette, detenute per il tramite di società soggette a controllo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. g) e dell'art. 20, comma 1, del TUSP, come analiticamente riportato nella tabella che segue (anche con riguardo all'esito della rilevazione), tenendo conto che due società - A.I.S.A. S.p.A. e Nuove Acque S.p.A. - sono partecipate dall'ente sia direttamente che indirettamente:

Tabella n. 1 - Società partecipate dal Comune di Arezzo al 31.12.2023

<i>Piano di razionalizzazione società partecipate Comune di Arezzo 2024 (delibera CC 124/2024)</i>				
N.	SOCIETA'	Percentuale di PARTECIPAZIONE	Tipologia di partecipazione diretta/indiretta	ESITO DELLA RILEVAZIONE 2024
1	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA (A.F.M.) S.P.A.	20%	Diretta	Mantenimento senza interventi
2	A.I.S.A. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	84,91%	Diretta	In liquidazione
3	AZIENDA TERRITORIALE AREZZO MOBILITÀ (A.T.A.M.) S.P.A.	99,92%	Diretta	Mantenimento senza interventi
4	A.I.S.A. IMPIANTI S.P.A.	84,91%	Diretta	Mantenimento senza interventi
5	AREZZO CASA S.P.A.	33,34%	Diretta	Mantenimento senza interventi
6	AREZZO FIERE E CONGRESSI S.R.L.	17,88%	Diretta	Mantenimento senza interventi

7	AREZZO MULTISERVIZI S.R.L.	76,67%	Diretta	Mantenimento senza interventi
8	COINGAS S.P.A.	45,17%	Diretta	Mantenimento senza interventi
9	L.F.I. S.P.A.	8,66%	Diretta	Mantenimento senza interventi
10	NUOVE ACQUE S.P.A.	15,89%	Diretta	Mantenimento senza interventi
11	S.E.I. TOSCANA (SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI) S.R.L.	0,0091% tramite A.I.S.A. S.p.A. in liquidazione	Indiretta	Mantenimento senza interventi
12	GESTIONE AMBIENTALE S.R.L.	84,91% tramite Aisa Impianti S.p.A.	Indiretta	Mantenimento senza interventi
13	C.R.C.M. S.R.L.	6,07% tramite Aisa Impianti S.p.A.	Indiretta	Mantenimento senza interventi
-	AISA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	0,59 tramite Aisa Impianti S.p.A.	Indiretta	Mantenimento senza interventi
14	E.S.TRA. S.P.A.	11,36% tramite Coingas S.p.A.	Indiretta	Mantenimento senza interventi
-	NUOVE ACQUE S.P.A.	0,46% tramite Coingas S.p.A.	Indiretta	Mantenimento senza interventi

Fonte: deliberazione consiglio comunale di Arezzo n. 124 del 19 dicembre 2024

Ad esito delle ricognizioni annuali e delle correlate valutazioni, il Comune di Arezzo ha previsto il “*mantenimento senza interventi*” di tutte le partecipazioni societarie censite nel Piano, ad eccezione di quella detenuta in A.I.S.A. S.p.A., società già in liquidazione dal 2021.

Nel corso dell’Adunanza pubblica, svoltasi il 12 febbraio 2026, i rappresentanti dell’ente uditi hanno confermato le informazioni e i dati trasmessi in sede istruttoria e precisato le argomentazioni esposte in sede di controdeduzioni finali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, che disciplina la “*razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, al comma 1, pone l’obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche, di procedere, con cadenza annuale, alla ricognizione delle partecipazioni societarie effettuando, “*con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*”. In altri termini, l’operazione di revisione periodica implica l’adozione di un provvedimento amministrativo dettagliatamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti, nonché in relazione all’adeguatezza

organizzativa della struttura societaria delle partecipate alla luce dei parametri normativi.

La decisione relativa al mantenimento, con o senza interventi, delle partecipazioni pubbliche deve essere supportata da una motivazione analitica che espliciti le ragioni e le finalità poste a fondamento della scelta. In particolare, occorre dare conto della necessità della società ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, comma 1, del TUSP, nonché del tipo di attività svolta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. È inoltre necessario verificare la compatibilità della partecipazione con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 5 del TUSP, valutare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria per il socio pubblico rispetto ad altre possibili soluzioni organizzative e, infine, accertare l'assenza dei fattori di criticità previsti dall'art. 20, comma 2, del TUSP. (così, Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 15/SEZAUT/2021 e n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del TUSP individua per le partecipazioni societarie degli enti pubblici un «**vincolo di scopo pubblico**» e un «**vincolo di attività**» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 86/2022). In particolare, l'art. 4 del TUSP introduce un «vincolo di scopo» al comma 1 – ai sensi del quale *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”* – cui si accompagna, al comma 2, un «vincolo di attività» in base al quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione di un servizio di interesse generale; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra P.A.; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni; e) servizi di committenza.

Il successivo art. 20, comma 2 del TUSP specifica, a tal proposito, che i piani di razionalizzazione devono essere *“corredati di un'apposita relazione tecnica”* che, per consolidato indirizzo interpretativo, è finalizzata ad esporre la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione in relazione alle determinazioni adottate in tale occasione e delle valutazioni economiche poste alla base degli esiti - relativi al mantenimento o meno della partecipazione - formalizzati nel piano.

1.1. I parametri in base ai quali occorre procedere all'approvazione dei piani di razionalizzazione periodica, in forza del combinato disposto degli artt. 20, comma 2, e 24, comma 1 del TUSP (espressamente richiamato dall'art. 20 comma 1), sono i seguenti:

- svolgimento di attività consentite dall'articolo 4 del TUSP e inerenza dell'oggetto sociale alla missione istituzionale dell'amministrazione sociale (art. 20, comma 2, lett. a);
- assenza di dipendenti o numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b);
- svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c);
- fatturato medio inferiore a 1 milione di euro (art. 20, comma 2, lett. d);
- risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e);

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f);
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4 (articolo 20, comma 2, lett. g).

La Sezione precisa, a tal proposito, che l'assenza dei vincoli di scopo e di attività (art. 4 comma 1 e 2 del TUSP) rende la partecipazione, in ogni caso, non mantenibile mentre la presenza dei restanti fattori di criticità (art. 20 comma 2 del TUSP) non impone necessariamente l'opzione della dismissione, quanto l'adozione di un programma di razionalizzazione, coerente al parametro o indicatore di criticità riscontrato, ai fini di un auspicato superamento di quest'ultima, oppure può consentire, se adeguatamente motivato, anche il mantenimento della partecipazione (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti deliberazione n. 19/SSRRCO/2020, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 22/2018/INPR e n. 29/2019/FRG, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 22/2021/VSG e n. 112/2020/VSG; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 49/2021/VSG; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 13/2022/VSG, n. 68/2022/VSG, n. 69/2022/VSG, n. 9/2023/VSG, n. 8/2024/VSG e n. 18/2025/VSG).

L'art. 20, comma 4, del TUSP prevede, inoltre, che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettano alla struttura di cui all'art. 15 nonché alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

1.2. Con riferimento ai tempi di adozione e alle modalità di comunicazione del provvedimento di revisione periodica, la Sezione delle autonomie, specificando i contenuti dell'art. 20, comma 3 del TUSP, ha precisato che *“la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno”* e che gli esiti della revisione periodica *“vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte, nonché alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del Tusp per il tramite dell'applicativo “Partecipazioni”, per le verifiche di rispettiva competenza”* (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

L'art. 20, co. 1 del TUSP specifica espressamente che *“le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*. Ne consegue che, anche nell'ipotesi di assenza di partecipazioni, l'ente è tenuto ad adottare un provvedimento dichiarativo da trasmettere con i tempi e le modalità indicate. L'art. 20 del TUSP non individua, esplicitamente, l'organo interno alle *“amministrazioni pubbliche”* che deve procedere all'approvazione dei piani di revisione. La Sezione ritiene che, negli enti locali, tale competenza sia attribuita al Consiglio Comunale, in quanto organo di indirizzo e controllo e che, in relazione alla proposta di delibera di approvazione del Piano, sia opportuno acquisire, oltre ai pareri prescritti dall'art. 49 TUEL, anche quello del collegio dei revisori, circa la conformità della ricognizione effettuata alle prescrizioni del TUSP. Quest'ultimo parere, seppur non previsto - in termini di obbligatorietà - dal TUEL, appare quantomai opportuno in considerazione dei possibili riflessi che le determinazioni in materia di partecipazioni societarie possono avere sulla futura situazione finanziaria dell'ente (v., *in senso conforme*, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 27/2021/VSG e Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 9/2023/VSG).

Nell'ottica di rafforzare la cogenza dell'obbligo di ricognizione periodica, l'art. 20, comma 7 del TUSP introduce un meccanismo sanzionatorio che, in caso di mancata

adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000,00 “ salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.” È prevista, inoltre, l'applicazione dell'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

1.3. L'art. 20 del TUSP non specifica la natura e l'esito del controllo sui piani di revisione ordinaria attribuito alla magistratura contabile.

L'orientamento prevalente delle Sezioni regionali di controllo (cfr., *ex plurimis*, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 22/2021/VSG e n. 112/2020/VSG; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazioni n. 49/2021/VSG, n. 48/2021/VSG, n. 8/2021/VSG, n. 7/2021/VSG, n. 6/2021/VSG; Sezione regionale di controllo per Lombardia, deliberazione n. 116/2019/VSG; Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 60/2018/VSG, Sezione regionale di controllo per la Toscana deliberazioni n. 13/2022/VSG, n. 68/2022/VSG, n. 69/2022/VSG, n. 9/2023/VSG, n. 8/2024/VSG e n. 18/2025/VSG), nonché delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020) e della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 15/SEZAUT/2021) riconduce le verifiche in argomento, che si estrinsecano nella valutazione di conformità fra il piano adottato dall'ente socio (ed i conseguenti atti esecutivi) ed il parametro legislativo di riferimento (art. 20 del TUSP e le norme da esso richiamate), al “controllo successivo di legittimità”.

Quanto all'esito, il predetto controllo - posto che l'art. 20 del TUSP non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della Corte dei conti - è ricondotto, dall'orientamento giurisprudenziale richiamato, all'adozione di una pronuncia di accertamento delle illegittimità riscontrate nell'intento di stimolare l'ente ad adottare le conseguenti misure correttive, anche in ragione della pubblicazione della pronuncia sul sito internet dell'amministrazione e dell'invio all'organo politico di vertice e a quello di revisione economico-finanziaria. La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2021, ha ulteriormente precisato che “nel caso degli enti locali, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (ad esempio, protratti risultati economici negativi o necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex articolo 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP) potrebbero essere “suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti” e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 148 bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'articolo 1, commi, 3 e 7, del D.L. n. 174 del 2012”.

Inoltre, la verifica da parte della Corte dei conti della non puntuale attuazione degli obblighi posti in tema di revisione delle partecipazioni alle norme di legge può condurre, secondo le regole generali, in caso di ricorrenza dei relativi presupposti, alla segnalazione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa, con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. (cfr., *ex plurimis*, Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/2020).

Ciò posto, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni e le criticità evidenziate dalla Sezione di controllo adottando ogni misura utile al loro superamento.

1.4. La cornice normativa di riferimento in cui si inquadra la presente attività di controllo si completa con alcune disposizioni contenute nel d.lgs. n. 201 del 2022 (“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”). Viene in rilievo, precisamente, l'art. 17, comma 5 (in combinato disposto con l'art. 30, comma 2), ai sensi del quale è posto a carico dell'ente locale partecipante l'obbligo di dare conto, nella

ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute “delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”. L'esigenza di una verifica periodica sulla gestione dei servizi pubblici offerti sul territorio si estende anche ai servizi locali affidati al di fuori dell'in house, con riferimento ai quali l'art. 30, co. 1 e 2, richiede un'apposita relazione ricognitiva della situazione gestionale, aggiornata ogni anno contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2024/INPR, l'attività di revisione ordinaria di cui all'articolo 20 del TUSP e la ricognizione prevista dall'articolo 30 del d.lgs. n. 201 del 2022 presentano significativi punti di contatto. Nel caso di servizi affidati a società in house, tale collegamento risulta ancor più marcato, poiché la relazione ricognitiva di cui al citato articolo 30 è espressamente qualificata come appendice della relazione sull'assetto delle partecipate, redatta ai sensi dell'articolo 20 del TUSP.

2. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, il Collegio procede alla valutazione del Piano di revisione 2024 approvato dal Comune di Grosseto, rilevando la conformità o meno dello stesso ai parametri normativi di riferimento - con particolare riguardo alle disposizioni del TUSP - ed avuto riguardo ai relativi aspetti formali (osservanza dei tempi, delle procedure e delle modalità di adozione del Piano, nonché competenza dell'organo deliberante e presenza dei pareri indicati al precedente paragrafo 1.2) e contenutistici (in particolare, scelte di razionalizzazione e/o mantenimento con o senza interventi).

2.1. Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Arezzo alla data del 31/12/2023 (Piano 2024): aspetti formali.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 124/2024, il Comune di Arezzo ha approvato il piano di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2023. Tale adempimento è stato effettuato entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, come previsto dall'art. 20, comma 4, del TUSP e dalla deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR.

La deliberazione n. 124/2024 dà atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile e del parere favorevole dell'Organo di revisione.

Dalle verifiche effettuate sul portale istituzionale dell'Ente, è emerso che il predetto Piano è stato pubblicato, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità ex d. lgs. n. 33/2013, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, unitamente ai suindicati pareri che risultano, altresì, reperibili al link di consultazione atti <https://servizionline.comune.arezzo.it/attipubblicazioni/>.

Il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 124 citata, ha approvato cinque documenti e, precisamente:

- la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di revisione dell'esercizio precedente *“predisposta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 (Allegato 1)”*;
- il Piano di revisione periodica 2024 delle società partecipate alla data del 31.12.2023 *“(Allegato 2 “Ricognizione dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Arezzo. Relazione tecnica.”) redatta in conformità alle Linee guida pubblicate dalla*

Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei conti, di cui all'Avviso del 23/11/2018";

- *“le schede relative alla ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023, predisposte secondo il modello di cui alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018, avente ad oggetto l'adozione delle «Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016» (Allegato 3)”;*
- *“la Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dall'Ente di cui alla Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022, che per le società in house costituisce appendice della relazione di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (Allegato 4)”;*
- *“la Tabella di sintesi redatta secondo il modello predisposto da Anac e contenente i dati essenziali degli affidamenti effettuati (Allegato 5)”.*

Nel primo documento sono stati evidenziati, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, i risultati conseguiti in attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel Piano dell'anno precedente (Piano 2023) con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2022.

Nel secondo e nel terzo, invece, sono state censite le partecipazioni detenute alla data del 31.12.2023, nonché fornite informazioni di dettaglio e, infine, indicate le decisioni assunte dall'ente in merito al mantenimento o meno di ciascuna partecipazione. Gli ultimi due documenti (Allegati 4 e 5) si riferiscono alla situazione gestionale dei servizi pubblici a rilevanza economica che l'ente ha allegato al Piano, quale appendice, come previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022.

Le informazioni di dettaglio, contenute negli Allegati 2 e 3, sono state rese mediante la compilazione di schede sulle singole società, sia secondo il modello predisposto, sulla base degli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* emessi dal MEF, per gli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche previsti in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del TUSP) e per il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 del d.l. n. 90 del 2014), da effettuare attraverso l'applicativo *“Partecipazioni”* (cd. schede MEF, cfr. Allegato 2), sia utilizzando le schede a suo tempo predisposte dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018 (c.d. schede modello *standard*, cfr. Allegato 3).

Risulta, peraltro, che l'Allegato 2 – contenente la ricognizione delle partecipazioni elaborata attraverso le schede MEF – include anche un documento qualificato in termini di *“relazione tecnica”*, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, che contiene, per ciascuna società, informazioni di maggior dettaglio con riguardo, in particolare, alle vicende societarie (sin dalla costituzione della società), alla relativa composizione (specificando la misura della partecipazione privata al capitale sociale), all'oggetto sociale, alla composizione degli organi amministrativi e alla *“performance economica”* della società. Quest'ultima, in particolare, è stata rappresentata in termini di andamento – nell'ultimo triennio di riferimento – del *“fatturato”*, con evidenza delle voci che lo compongono, inclusi i contributi in c/esercizio, per i quali, a partire dal Piano 2023 sono stati specificati la natura e il fondamento giuridico. Nel Piano 2024, peraltro, tale voce è

stata inclusa anche nelle schede MEF, limitatamente al suo ammontare. Nell'ambito della relazione tecnica (Allegato 2), sono stati rappresentati, inoltre, i "costi di funzionamento", rilevati dal conto economico per talune voci di spesa (voci: A6 "acquisto di materie prime", A7 "spese per servizi", A8 "spese per godimento beni di terzi" relativamente alle "spese per acquisto di beni e servizi"; voce A9 "Spese per il personale"; voce A14 "Oneri diversi di gestione" e B. "Costi della produzione"), ponendo, inoltre, a raffronto triennale anche gli indici reddituali ROI, ROE e ROS.

La Sezione, preso atto dei contenuti di tali dati e informazioni nonché dell'organicità della relativa esposizione evidenzia, tuttavia, l'assenza di ulteriori rilevanti informazioni che dovrebbero trovare sede nella relazione tecnica.

Al riguardo, pur considerando l'assenza di previsioni - nell'art. 20 del TUSP - di forme vincolanti, per la stesura della relazione tecnica, osserva che le schede MEF e la relazione tecnica allegata al Piano 2024 del Comune di Arezzo non appaiono esaustive, in particolare, per quanto attiene all'indicazione della misura del compenso dell'organo amministrativo ex art. 11, comma 7, del TUSP (tenendo conto altresì delle indicazioni fornite dal MEF nell'Orientamento del 10 giugno 2019), all'analisi dei principali fattori di costo, prodromica alle valutazioni di competenza ex art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, alla convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante il ricorso allo strumento societario in luogo di moduli organizzativi alternativi (ad esempio, gestione diretta, appalto ecc.), alla sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente nonché al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'ente ex art. 19, commi 5, del TUSP per le società controllate.

In sede di controdeduzioni (nota prot. n. 346/2026), il Comune soffermandosi, in particolare, sull'analisi di due profili di potenziale criticità sopra richiamati - "(i) l'indicazione della misura del compenso dell'organo amministrativo ex art. 11, comma 7, TUSP (anche in rapporto all'Orientamento MEF del 10 giugno 2019) e (ii) l'analisi descrittiva dei principali fattori di costo, prodromica alle valutazioni ex art. 20, comma 2, lett. f), TUSP" -, ha espresso, quanto al primo, la disponibilità "ad incrementare, nelle future determinazioni e nella relativa documentazione, il livello di dettaglio informativo sulle singole componenti del compenso, in coerenza con le indicazioni operative fornite dalla Struttura MEF" e relativamente al secondo l'impegno, per le future revisioni periodiche, ad "integrare stabilmente, in via generale e per ciascuna società, una sintetica nota descrittiva di commento alle principali variazioni delle voci di costo più rilevanti, con indicazione - ove disponibili - dei fattori causali (esogeni/endogeni) e delle eventuali misure di presidio o miglioramento, in modo da rendere ancora più trasparente e intellegibile il percorso valutativo sotteso alle determinazioni assunte.

In merito al compenso dell'organo amministrativo ex art. 11, comma 7, TUSP, l'ente si è soffermato, invece, sulla natura non vincolante degli Orientamenti della "Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico" istituita presso il MEF ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016, osservando, tra l'altro, che "l'Orientamento non è costruito come prescrizione rivolta alle pubbliche amministrazioni in sede di art. 20 TUSP, bensì si rivolge formalmente alle società a controllo pubblico e si colloca nel contesto procedimentale di cui all'art. 11, comma 3, TUSP, là dove è previsto l'onere di trasmissione alla Corte dei conti e alla Struttura MEF della documentazione relativa alla scelta motivata di assetti amministrativi collegiali (consiglio di amministrazione a tre o cinque membri) o di sistemi alternativi di amministrazione e controllo. In tale ambito, l'Orientamento conclude con un invito a dettagliare le singole voci di costo considerate ai fini della determinazione del compenso

dell'organo amministrativo nella documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, comma 3, TUSP".

La Sezione osserva, a tal riguardo, che l'onere di verificare la puntuale applicazione dell'art. 11, commi 3 e 7, TUSP, per le società di cui il Comune detiene il controllo, ricade su quest'ultimo. Ne consegue che, in tali casi, l'ente è chiamato ad accertarsi non solo che la società abbia trasmesso la "delibera motivata", come previsto dal richiamato art. 15, comma 2, TUSP, ma anche che tale delibera rispetti, nel contenuto, gli indirizzi prescritti, alla società, dal MEF.

Si dà atto, in ogni caso, che il Comune, ha fornito, in sede istruttoria, un quadro riepilogativo, dal quale emerge, per tutte le società, il rispetto dell'art. 11, comma 7, del TUSP.

Il Collegio ribadisce, al riguardo, che la stesura di una relazione tecnica completa e dettagliata è funzionale a consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione in relazione alle determinazioni assunte e alle valutazioni, anche economiche, poste alla base delle conclusioni (mantenimento, con o senza interventi di razionalizzazione o dismissione) formalizzate nel piano di revisione ordinaria dell'Ente.

2.2. Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Arezzo alla data del 31/12/2023 (Piano 2024): profili sostanziali.

Nel Piano 2024 il Comune di Arezzo ha censito complessive 16 (sedici) partecipazioni, di cui 10 (dieci) partecipazioni dirette, rilevanti ai fini dell'art. 20 del TUSP: Azienda Farmaceutica Municipalizzata (A.F.M.) S.p.A. (20%), A.I.S.A. S.p.A. in liquidazione (84,91%), A.T.A.M. S.p.A. (99,92%), Aisa Impianti S.p.A. (84,91%), Arezzo Casa S.p.A. (33,34%), Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. (11,02%) Arezzo Multiservizi S.r.l. (76,67%), Coingas S.p.A. (45,17%), L.F.I. S.p.A. (8,66%) e Nuove Acque S.p.A. (15,89%) e 6 (sei) partecipazioni indirette, rilevanti ai sensi dell'art. 20 comma 1 del TUSP: S.E.I. (Servizi Ecologici Integrati) Toscana S.r.l., detenuta tramite A.I.S.A. S.p.A. (in liquidazione); Gestione Ambientale S.r.l., C.R.C.M. S.r.l. e A.I.S.A. S.p.A. (in liquidazione), detenute tramite Aisa Impianti S.p.A.; infine, E.S.TR.A. S.p.A. e Nuove Acque S.p.A., detenute tramite Coingas S.p.A.

Le società oggetto della presente disamina sono, tuttavia 14, poiché due di esse - A.I.S.A. S.p.A. e Nuove Acque S.p.A. -, come detto, sono partecipate sia direttamente che indirettamente.

2.2.1 Nella Relazione di deferimento veniva osservato che le motivazioni addotte dall'ente per giustificare la scelta di mantenimento della totalità delle partecipazioni societarie (esclusa la società Aisa S.p.A. in liquidazione) appaiono generiche, poiché il Piano 2024 - redatto mediante utilizzo delle "schede MEF" (Allegato 2) e del modello *standard* della Sezione delle autonomie (Allegato 3) come sopra precisato - non indica il percorso motivazionale alla base delle scelte adottate dall'ente, limitandosi a dichiarare, nelle schede allegate, che *"l'attività prevalente è svolta in favore della collettività di riferimento"* e che la società rispetta le *"condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 175/2016"* e *"risponde ai requisiti di legge"*, senza declinare tali affermazioni in relazione all'attività concretamente svolta dalla società o specificarle in relazione alla *mission* e alle proprie finalità istituzionali.

In risposta al contraddittorio (nota prot. n. 346/2026), l'ente ha fornito utili elementi integrativi nei paragrafi dedicati alle singole società. La Sezione osserva che tali

chiarimenti, pur pertinenti e dettagliati, non appaiono, tuttavia, sufficienti a superare la criticità rilevata, non essendo consentita – secondo costante giurisprudenza – l'integrazione postuma della motivazione. Le informazioni in argomento pertanto dovranno essere inserite, per il futuro, nella relazione tecnica allegata al Piano.

Non appare inoltre condivisibile l'affermazione dell'ente secondo cui, in assenza dei parametri di cui al comma 2 dell'art. 20 *"(ovvero di specifiche criticità emerse in istruttoria), ... la motivazione può legittimamente atteggiarsi in termini essenziali, anche mediante richiamo per relationem agli esiti dell'istruttoria svolta e documentata"*.

La Sezione osserva, a tal proposito, che l'assenza dei fattori di criticità elencati all'art. 20, comma 2, del TUSP, così come lo svolgimento di attività di interesse generale da parte delle società partecipate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo Testo unico non costituiscono, di per sé, dimostrazione dell'indispensabilità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La verifica di tale indispensabilità, invece, è richiesta, dall'art. 4, comma 1 del TUSP, quale principale parametro di riferimento ai fini della scelta tra i possibili esiti (dismissione oppure mantenimento, con o senza interventi) e deve essere effettuata in via preliminare rispetto a ogni ulteriore valutazione, concernente la natura dell'attività svolta dalla società (art. 4, comma 2, TUSP) e l'assenza di fattori di criticità (art. 20, comma 2, TUSP).

Il Collegio richiama l'attenzione sul ruolo di preminente centralità della motivazione nell'ambito delle valutazioni annuali sull'assetto degli organismi partecipati. Pertanto, se è indubbio che gli esiti della ricognizione debbano essere rimessi all'esclusiva discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, l'esercizio del potere discrezionale, per non essere viziato, deve essere espressamente motivato con riferimento alle ragioni sottese alla decisione adottata con particolare riguardo alla coerenza della partecipazione con le proprie finalità istituzionali (c.d. principio della funzionalizzazione) e all'indispensabilità della stessa per il conseguimento di quei fini.

Per due società (Conigas S.p.A. e Gestione Ambientale S.r.l.), peraltro, le ragioni sottese al mantenimento della partecipazione avrebbero richiesto una motivazione "rafforzata" in considerazione della diversa scelta operata rispetto ai Piani precedenti ove dette società risultavano, invece, mantenute con interventi di razionalizzazione. L'ente, invece, modificando le proprie decisioni – pur in presenza dei presupposti per la razionalizzazione ex art. 20 TUSP – ha attestato la stretta necessità di tali partecipazioni, senza dar conto della congrua e analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni di razionalità, economicità e sostenibilità finanziaria.

2.2.2. In merito al requisito del fatturato medio (non superiore a un milione di euro) relativo al triennio precedente, ex art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP, si premette che l'importo da considerare – per le attività produttive di beni e servizi – è dato dalla somma delle voci "A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "A5) Altri ricavi e proventi" e che in tale ultima voce devono essere contabilizzati eventuali contributi in conto esercizio, di cui la società abbia beneficiato. In tale ultimo caso, come indicato dal MEF negli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche"*, occorre fornire *"adequata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione"*.

Nella Relazione di deferimento è stato rilevato che il Comune di Arezzo, in sede di compilazione delle "schede MEF" del Piano 2024, ha valorizzato i relativi campi, specificando anche i contributi in conto esercizio, ove sussistenti, tuttavia le ulteriori

informazioni sulla natura di tali poste e sulle motivazioni giuridiche alla base della loro inclusione nella voce "A5) Altri ricavi e proventi", contenute in particolare nelle "relazioni tecniche" di cui all'Allegato 2, non sempre sono apparse esaustive (Aisa Impianti S.p.A. e L.F.I. S.p.A.) e, per talune società sono risultate mancanti (Arezzo Casa S.p.A., Nuove Acque S.p.A. e S.E.I. Toscana S.r.l.).

Anche in tal caso, in esito al contraddittorio (nota prot. n. 346/2026), l'ente ha sostanzialmente fornito le informazioni mancanti nei paragrafi dedicati alle singole società.

Il Collegio richiama comunque l'attenzione sulla necessità di esplicitare, nelle successive rilevazioni annuali, la natura dei contributi in conto esercizio e le motivazioni giuridiche poste alla base della loro inclusione nella voce "A5) Altri ricavi e proventi", ai fini del calcolo del fatturato. Tali poste, infatti, concorrono ad evidenziare l'evoluzione del bilancio societario nella sua partizione tra proventi della gestione caratteristica/operativa e altre tipologie di risorse.

2.2.3. Con riguardo ai costi di funzionamento ex art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP il Comune di Arezzo ha dichiarato, nel Piano 2024, di non ravvisare, per le singole società, esigenze di contenimento degli stessi, limitandosi ad attestare, nelle rispettive "relazioni tecniche" allegate alle "schede MEF" (Allegato 2), che *"Non emergono elementi che richiedano l'avvio di azioni di razionalizzazione in relazione alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento"*.

Dette relazioni, pur rappresentando l'andamento, nel triennio 2021-2023, dei "costi di funzionamento" rilevati dal conto economico per talune voci di spesa (v. sopra, punto 2.1) non contengono tuttavia un'analisi puntuale degli stessi, idonea a dimostrare l'efficientamento perseguito e, conseguentemente, a giustificare l'esclusione di eventuali interventi di contenimento dei medesimi. Tale esclusione, in particolare, non risulta sorretta da un'analisi dettagliata e rigorosa delle dinamiche di costo.

La Sezione sottolinea l'importanza di svolgere le predette analisi sui costi di funzionamento, esplicitando, ove sussistenti, le ragioni per le quali l'ente non ritenga necessario adottare azioni di contenimento dei medesimi, soprattutto laddove i dati dei bilanci societari ne evidenzino, nel tempo, l'incremento.

In sede di controdeduzioni (nota prot. n. 346/2026), l'ente ha preliminarmente evidenziato di aver recepito, nell'assetto informativo del Piano, *"indicazioni e input maturati sin dall'avvio dell'istruttoria, anche nell'ambito delle interlocuzioni (anche per le vie brevi) con la Corte,"*, rappresentando che in coerenza con queste ultime e *"con i modelli informativi consolidati, i contenuti del Piano sono stati progressivamente arricchiti e continueranno ad evolvere secondo criteri di proporzionalità, chiarezza espositiva e coerenza con le finalità del controllo collaborativo"*. Nello specifico, ha assicurato che *"nelle successive revisioni periodiche sarà adottata una modalità espositiva ulteriormente strutturata, recante, per ciascuna società, una breve nota esplicativa delle principali variazioni di costo"*.

La Sezione prende atto del riscontro fornito e ribadisce che gli esiti delle verifiche effettuate dall'ente, prodromiche alle valutazioni finali ex art. 20, comma 2, lett. f) TUSP e all'eventuale fissazione di obiettivi gestionali di contenimento dei costi o all'eventuale adozione di misure di razionalizzazione, devono confluire in un documento *"consuntivo"* che, pur evidenziando la reale situazione di ciascun organismo partecipato, indichi le ragioni che giustificano la necessità o meno di contenimento dei costi, esplicitando, ove sussistenti, le ragioni per le quali l'ente non ritenga necessario adottare azioni al riguardo, soprattutto laddove l'analisi dei dati dei bilanci societari ne evidenzi,

nel tempo, l'incremento. La Sezione rileva, a tal proposito, come la Relazione tecnica sia la sede più adeguata ove far confluire tali considerazioni.

2.2.4. L'Allegato 4 al Piano 2024 del Comune di Arezzo è costituito dalla "Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dall'Ente di cui alla Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022, che per le società in house costituisce appendice della relazione di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016", redatta ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022. Trattandosi di ricognizione riguardante anche i servizi affidati in house, la relazione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, assume natura di Appendice al Piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

La stessa risulta pubblicata sul sito dell'ente ed inviata al portale ANAC nella Sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica-Trasparenza SPL» (www.tspl.anticorruzione.it) in data 15 aprile 2025 ed ivi regolarmente pubblicata ai sensi dell'art. 31, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022.

I servizi a rilevanza economica censiti dall'ente sono indicati nella tabella che segue:

Tabella n. 2

(importi in euro)

SERVIZI PUBBLICI LOCALI	AFFIDATARIO	DURATA	IMPORTO COMPLESSIVO oltre IVA
PARCHEGGI (concessione)	A.T.A.M. S.p.a. Società in house	20 anni	non indicato
		<i>dal 7.12.2014 al 7.12.2034</i>	
SERVIZI CIMITERIALI (concessione)	Arezzo Multiservizi s.r.l. Società in house	20 anni	non indicato
		<i>dal 31.12.2007 al 31.12.2027</i>	
SERVIZIO FARMACEUTICO COMUNALE (concessione)	A.F.M. S.p.A Società mista	49 anni	non indicato
		<i>dal 20.7.2001 al 31.12.2050</i>	
PISCINA COMUNALE	Centro Sport Chimera s.r.l. Affidatario di procedura ad evidenza pubblica	40 anni	4.780.095,04
		<i>dal 12.7.2002 al 11.7.2042</i>	
TRASPORTO SCOLASTICO	Consorzio C.T.P. 2013 Affidatario di procedura ad evidenza pubblica	2 anni e 2 mesi	827.145,97
		<i>dal 16.3.2023 al 30.6.2025</i>	

Fonte: deliberazione consiglio comunale di Arezzo n. 124 del 19 dicembre 2024

Nella relazione avente finalità ricognitiva dei servizi pubblici locali a rilevanza economica l'ente ha offerto, in particolare, una "sintesi aggiornata dello stato gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dal Comune di Arezzo", rinviando - "per una più approfondita trattazione circa l'identificazione e la qualificazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i modelli gestionali previsti nonché le differenti tipologie di servizi (privi di rilevanza economica, strumentali ecc.)" - alla relazione approvata con deliberazione consiliare n. 138/2023, in sede di prima applicazione della norma.

La ricognizione, introdotta dall'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022, , riguarda - come chiarito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), da ultimo con Atto di segnalazione del 17 giugno 2024 (AS 1999) - l'insieme dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, indipendentemente dalla modalità di affidamento (concessione, affidamento diretto, in house, società mista o a terzi e i servizi sopra soglia affidati senza gara), con esclusione dei servizi affidati da Autorità d'ambito seppur affidati a società in house. Pur in assenza di un'elencazione tassativa, la delimitazione del perimetro dei servizi è rimessa all'ente affidante, sulla base delle specificità territoriali.

2.2.4.1. Dalla ricognizione emerge, in via generale, la durata particolarmente estesa degli affidamenti dei servizi pubblici locali inerenti i parcheggi, i servizi cimiteriali, le farmacie comunali e la piscina comunale (da un minimo di 20 anni ad un massimo di 49 anni).

Tale impostazione non appare coerente con i principi di proporzionalità e di apertura al mercato richiamati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di affidamenti di lunga durata (atto di segnalazione AS1999 del 17.6.2024). L'Autorità ha precisato, a tal riguardo, che *“la durata degli affidamenti dovrebbe essere temporalmente limitata, ispirata a criteri di proporzionalità e giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie, al fine di evitare la preclusione dell'accesso al mercato e consentire all'amministrazione medesima di conseguire i vantaggi di efficienza derivanti da una maggiore alternanza, nel tempo, nella gestione dei servizi pubblici”*.

Inoltre, in caso di affidamento in house di servizi pubblici locali non a rete – quale è, nel caso di specie, l'affidamento dei servizi cimiteriali e dei parcheggi – il citato articolo 19 prevede che la durata dello stesso non possa essere superiore ai cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella propria delibera di affidamento, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti previsti nel piano economico finanziario.

In risposta al contraddittorio (nota prot. n. 346/2026), l'ente ha rappresentato che *“gli affidamenti richiamati in Relazione risultano tutti adottati in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 201/2022, e sono stati disposti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti ratione temporis”*.

2.2.4.2. L'affidamento ad A.T.A.M. S.p.A. del servizio parcheggi, per quanto previsto nel contratto di servizio, riguarda anche ulteriori servizi, definiti dall'ente – nella ricognizione di cui all'Allegato 4 al Piano – *“servizi strumentali ed accessori o comunque attinenti al servizio”* quali servizio di bike e car sharing, sistema integrato di infomobilità, gestione colonnine ricariche elettriche e gestione scale mobili da Via Petri a Piazza della Libertà.

Nella ricognizione dei S.P.L., tuttavia, i proventi da parcheggi indicati nella tabella n. 5, pari a 3.797.665,00 euro, corrispondono all'intero valore dei ricavi e proventi del bilancio societario 2023 (peraltro non coerenti con i dati della tabella n. 3 ove il *“Totale ricavi ascrivibili ai servizi oggetto dell'affidamento”* è indicato in 3.949.984,90 euro). Tale circostanza evidenzia che le diverse tipologie di entrate connesse al contratto di servizio non sono state singolarmente rendicontate. Infatti, visti i servizi *“ulteriori”* affidati ad A.T.A.M., i proventi da parcheggi avrebbero dovuto costituire solo una componente (anziché la totalità) dei ricavi societari.

La ricognizione dei servizi pubblici affidati ad A.T.A.M., per quanto sopra esposto, non illustra in modo analitico e distinto, per tipologia di attività, i costi e i ricavi dell'esercizio e cioè l'andamento delle singole tipologie di servizi affidati, come invece richiesto dal

d.lgs. n. 201/2022 (*“concreto andamento dal punto di vista economico di ogni servizio affidato”*), fornendo il dato aggregato e attribuendolo all’unico servizio *“parcheggi”*.

Ciò non risulta corretto, oltreché per l’analitica rendicontazione richiesta dal d.lgs. n. 201/2022, anche per quanto previsto dall’art. 7, comma 7, del vigente codice della strada in relazione al vincolo di destinazione previsto per i proventi da parcheggi. Tali entrate, infatti, hanno specifiche finalità di legge quali *“la installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana”* e tale vincolo deve essere sostanzialmente garantito anche in caso di gestione mediante società in house, quale articolazione organizzativa dell’ente.

Come già affermato dalla Sezione (deliberazione n. 195/2022/PRSP), la scelta del modello gestionale non può determinare un’elusione del vincolo di destinazione delle entrate, poiché permane *“l’obbligo di garantire, sul piano sostanziale, che l’entrata, pur acquisita attraverso società di gestione del servizio, sia ricondotta alle finalità di legge o dalla società stessa o dall’amministrazione comunale.”* Tali entrate, pertanto, devono essere ben individuate – fra quelle che affluiscono al bilancio societario – in quanto la loro destinazione non può riguardare altre fattispecie di spesa rispetto a quelle previste dall’art. 7, comma 7, del Codice della strada.

Le informazioni rese dall’ente, invece, nell’indicare la totalità delle entrate societarie come derivanti da parcheggi, inducono a ritenere che anche i costi societari sostenuti per finalità diverse da quelle indicate dalla legge siano stati sostenuti con i proventi da parcheggi. L’ente è stato invitato, pertanto, in sede di contraddittorio, a riferire in merito alle modalità utilizzate per assicurare il corretto accertamento dei proventi da parcheggi annualmente introitati da A.T.A.M. e per la loro corretta destinazione alle voci di costo previste dall’art. 7, comma 7, del Codice della Strada.

Nella ricognizione, infatti, non sono indicati separatamente i proventi e gli oneri direttamente riferiti ai parcheggi e quelli riferiti ai servizi accessori, peraltro non dettagliatamente descritti al fine di ricondurli alle finalità di legge.

Nella nota di risposta, (prot. n. 346/2026), l’ente ha specificato che *“ai fini del puntuale riscontro richiesto dalla Sezione, è opportuno distinguere, in modo verificabile, tra proventi da sosta e proventi da servizi accessori/complementari, nonché tra i correlati impieghi”*. Quanto alle modalità utilizzate per il predetto fine, l’ente ha riferito di avvalersi di presidi desumibili dal contratto di servizio e dalla reportistica acquisita dalla società, tra i quali si cita il seguente: *“... iv) acquisizione, a corredo dei dati di conto economico, di riclassificazioni analitiche trasmesse dalla società, idonee a distinguere le componenti di ricavo direttamente ascrivibili alla sosta (in senso stretto) da quelle riferite ad attività accessorie/complementari, nonché le componenti straordinarie (es. sopravvenienze/insussistenze) ai fini della corretta lettura del “fatturato”*. Con riguardo all’effettivo importo introitato, inoltre, il Comune ha dichiarato che *“Nel 2023, i ricavi direttamente riconducibili alla gestione della sosta sono stati pari a euro 3.768.632, corrispondenti pressoché integralmente ai ricavi delle vendite e delle prestazioni iscritti alla voce A1) del conto economico (euro 3.797.665)”*. Infine, relativamente alla corretta destinazione dei proventi alle voci di costo previste dall’art. 7, comma 7, del Codice della Strada, l’ente ha attestato che gli stessi *“sono stati impiegati per la copertura dei costi di gestione e di investimento afferenti ai parcheggi a pagamento, sia in superficie sia in struttura, gestiti dalla società e, in parte minore, ai servizi accessori e complementari rientranti nell’affidamento, tutti in ogni caso riconnessi alla mobilità urbana”*, rilevando altresì che *“l’operatività monobusiness di A.T.A.M. elimina il rischio di utilizzo dei proventi della sosta per il finanziamento di attività estranee al perimetro dell’affidamento”*.

L'ente, peraltro, non ha fornito evidenze contabili a dimostrazione di quanto asserito, limitandosi a descrivere i ricavi societari come risultanti dal conto economico (voci A1+A5) e come riclassificati *"rispetto al vincolo dell'attività prevalente"* (cfr. tab. 3), unitamente al dettaglio della voce A5) *"altri ricavi e proventi"* del conto economico, dalla quale emergono *"sopravvenienze e insussistenze attive"* di importo, pari a 152.320 euro, che spiegano l'incongruenza (sopra evidenziata) tra i ricavi operativi indicati nelle già citate tabelle 3 e 5 dell'Allegato 4. A tal fine, l'ente ha confermato che la *"riclassificazione delle singole componenti di ricavo trasmessa dalla Società rispetto al vincolo dell'attività prevalente... tiene conto di sopravvenienze e insussistenze attive per 152.319,57 euro, da sommarsi ai ricavi delle vendite e delle prestazioni della voce A1) per un totale di 3.949.984,90 euro"*.

Le informazioni complessivamente rese, pertanto, non consentono di superare la criticità rilevata in merito alla ricognizione dei servizi pubblici affidati ad A.T.A.M., che non illustra in modo analitico e distinto, per tipologia di attività, i costi e i ricavi dell'esercizio, come invece richiesto dal d.lgs. n. 201/2022 (*"concreto andamento dal punto di vista economico di ogni servizio affidato"*). La rendicontazione analitica è altresì necessaria per assicurare il rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 7, del vigente Codice della strada.

Il Collegio ribadisce, al riguardo, che la gestione esternalizzata del servizio non può costituire uno strumento elusivo del vincolo normativo di destinazione delle entrate, dovendo l'ente garantire, in ogni caso, la riconduzione sostanziale dei proventi alle finalità di legge.

2.2.4.3. Per i servizi pubblici locali affidati, l'ente rileva il buon andamento finanziario, l'incremento della redditività gestionale e buoni equilibri economico-finanziari, attesta la presenza di fattori qualitativi (suddivisi per indicatori) complessivamente positivi, di agevolazioni tariffarie e servizi all'utenza, di rilevazione degli indici di gradimento adeguati rispetto degli obblighi contrattuali.

Quanto sopra riportato, se può essere validamente considerato ai fini della dimostrazione fornita dall'ente sul grado di sostenibilità finanziaria dei servizi affidati - da parte delle società - e di efficacia dell'affidamento nel generare benefici per la collettività amministrata, a parere della Sezione non assolve pienamente a quanto richiesto in termini di vantaggi e convenienza economica per l'ente a seguito dell'affidamento in house rispetto ad altre tipologie contrattuali in quanto si limita ad attestarne la sussistenza senza fornirne elementi giustificativi che possano condurre a una valutazione.

L'ente non indica, ad esempio, se a fronte dei servizi affidati in house è previsto un canone di concessione, limitandosi ad attestare, per A.T.A.M. S.p.A. e Arezzo Multiservizi s.r.l. che *"non sono previsti impatti a carico delle finanze dell'ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro"*. Di tale circostanza è stato chiesto di relazionare in sede di contraddittorio.

Nella nota di risposta, (prot. n. 346/2026), l'ente ha precisato, su tale ultimo punto, che con la formulazione utilizzata si *"intende rappresentare un dato strutturale: l'assenza di trasferimenti correnti/compensazioni a carico del bilancio comunale per l'erogazione del servizio, ferma restando l'ordinaria attività di indirizzo e controllo dell'Ente. Tale elemento rappresenta un significativo profilo oggettivo di convenienza, in quanto il servizio opera in equilibrio mediante entrate proprie e meccanismi contrattuali/regolatori, senza necessità di copertura tramite risorse comunali"*. Relativamente al canone di concessione e ai flussi economici tra gestore e Amministrazione, ha inoltre specificato che *"Per la specifica configurazione economica dei*

servizi in esame, la convenienza per l'Ente non si esprime attraverso un canone in entrata, bensì mediante l'assenza di oneri a carico del bilancio comunale e l'assunzione, da parte del gestore, di obblighi di investimento e manutenzione coerenti con il piano economico-finanziario, fermo restando l'equilibrio del servizio e il rispetto degli standard qualitativi contrattualmente previsti. Infine, dopo aver ulteriormente precisato che la convenienza economica per l'ente è valutata nel "saldo complessivo di costi/benefici derivante dall'assetto dell'affidamento", illustrando a tal fine taluni profili di valutazione, l'ente ha dichiarato che, allo stato, "la scelta organizzativa adottata presenti un adeguato grado di convenienza e congruità economica per l'Ente, in coerenza con il perimetro valutativo proprio dell'art. 30 del d.lgs. n.201/2022", assicurando comunque l'impegno a "rendere sempre più trasparenti, nelle successive relazioni, i dati sintetici relativi ai flussi economico-finanziari tra gestore e amministrazione".

3. Di seguito, l'analisi delle singole società censite nel Piano 2024, con indicazione delle criticità per ciascuna rilevate.

3.1. FARMACIE COMUNALI RIUNITE S.p.A.

A.F.M. S.p.A. è una società mista a partecipazione pubblica minoritaria che ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la distribuzione finale ed intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale.

Il Comune di Arezzo, unico socio pubblico, detiene una partecipazione diretta nel capitale sociale pari al 20%. La restante quota è detenuta per il 79,73% da Farmacisti Riuniti S.p.A. e per lo 0,27% da azionisti privati (dipendenti). La società è sottoposta al controllo di diritto di Farmacisti Riuniti S.p.A. Nel bilancio 2024, reperito sul portale Infocamere, risulta che l'attività di direzione e coordinamento è esercitata dalla società "Farmacentro Servizi e Logistica Società cooperativa" del Gruppo Farmacisti Riuniti S.p.A.

Come indicato nell'Allegato 2 al Piano 2024, A.F.M. S.p.A. è stata costituita in data 1° ottobre 2000, ai sensi dell'art. 115 TUEL, per trasformazione della preesistente azienda, già istituita con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29/01/1962 e successivamente trasformata in azienda speciale ai sensi dell'art. 23 della l. 142/90. Con delibera del Consiglio comunale n. 153 del 01/06/2001, contestualmente all'affidamento del servizio di gestione delle farmacie comunali *"in favore della società non ancora privatizzata"*, è stato *"operato un ulteriore passaggio per addivenire alla trasformazione di A.F.M. S.p.A. in società a capitale prevalentemente privato, secondo la forma giuridica prevista dall'art. 116 del D. Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con DPR 533/1996"*.

La società è affidataria del servizio di gestione delle farmacie comunali, a seguito del contratto di servizio sottoscritto in data 20 luglio 2001, che avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

In merito alla qualificazione societaria, l'ente ha dichiarato - nella parte della scheda MEF relativa al "tipo di controllo" - che la società non è soggetta ad alcun tipo di controllo.

3.1.1. L'ente ha ricondotto l'attività della società alla *"produzione di un servizio di interesse generale"* ex art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP, in quanto la gestione delle farmacie comunali è un'attività rivolta a realizzare fini sociali ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n.

267 del 2000 e, in esito a tale ricognizione, ha deliberato il mantenimento della partecipazione, escludendo la necessità di eventuali interventi di razionalizzazione.

Al riguardo, nella Relazione di deferimento, è stato rilevato che la partecipazione pubblica minoritaria, non consentendo un controllo sulla società da parte del Comune di Arezzo, non sembrerebbe coerente con una valutazione di strategicità della partecipazione stessa, attraendola ad una mera attività d'investimento che, in quanto tale, non appare in linea con le finalità del TUSP.

Inoltre, è stato rappresentato che le motivazioni addotte dall'ente per giustificare il mantenimento della partecipazione appaiono generiche, non emergendo dal Piano 2024 il percorso motivazionale seguito dal medesimo per giungere a tale esito. Il Comune si è infatti limitato a dichiarare l'assenza delle condizioni di criticità di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, nonché a richiamare l'andamento positivo di alcuni indicatori economico-finanziari della società (fatturato, ROE, ROI e ROS), traendone la conclusione circa il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione. Risultano, invece, omessi ulteriori elementi informativi essenziali, già richiamati tra le criticità generali del Piano 2024, e in particolare una specifica e puntuale motivazione in ordine alla sussistenza del *"vincolo di scopo"* richiesto dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, ovvero delle ragioni di coerenza e stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali che possano giustificare la detenzione di partecipazioni in soggetti societari nei quali non si ha possibilità di influenzare la gestione.

Con riguardo a tale ultimo profilo, nelle controdeduzioni (nota prot. n. 346/2026), l'ente ha osservato che *"non può condividersi l'assunto per cui la partecipazione minoritaria sarebbe, di per sé, priva di "plus" rispetto al solo vincolo contrattuale. Lo statuto configura un modello societario "misto" in cui la presenza pubblica è strutturalmente preservata (partecipazione del Comune non inferiore al 20%) ed è assistita da poteri di governance qualificati che rendono effettivo e stabile nel tempo il perseguimento delle finalità pubbliche, oltre la sola reazione ex post all'inadempimento contrattuale. In particolare, al Comune spettano: (i) la nomina diretta di componenti del Consiglio di amministrazione, con competenza esclusiva alla revoca dei propri nominati, e l'indicazione del Presidente tra i consiglieri di propria designazione; (ii) la necessità del voto favorevole del Comune per modifiche statutarie incidenti su composizione e modalità di nomina degli organi; (iii) la nomina diretta di un sindaco effettivo e di un supplente; (iv) un potere di gradimento motivato in caso di cessione delle azioni del socio privato decorso il periodo di intransferibilità, a tutela della permanenza delle condizioni tecnico-organizzative originariamente presupposte. Tali leve, lette unitariamente, dimostrano che la partecipazione è coerente e strettamente necessaria in quanto consente all'Ente di esercitare un presidio istituzionale effettivo (indirizzo, controllo, stabilità dell'assetto) sul gestore del servizio, evitando che obblighi e obiettivi a contenuto pubblicistico siano ridotti a mera variabile negoziale"*. Tale ricostruzione non appare tuttavia puntuale rispetto alle disposizioni statutarie, dalle quali emerge che l'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera con *"le maggioranze previste dalla legge"* (art. 15, comma 1) e che il Comune di Arezzo non dispone di poteri o di veti rilevanti a tal fine, eccetto il *"necessario"* voto favorevole per *"l'approvazione delle modifiche statutarie che riguardino la composizione e la modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale"* (art. 15, comma 2). Rispetto alla composizione del consiglio di amministrazione *"in numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette"*, l'ente, in particolare, ha il diritto di nominare, rispettivamente 1 o 2 consiglieri (art. 23). Nel Piano 2024 è indicata la composizione di cinque membri.

Nella stessa sede l'ente ha specificato altresì che *“la partecipazione del Comune in A.F.M. S.p.A., pur minoritaria, non è detenuta quale investimento finanziario, ma è funzionalmente strumentale al presidio di un servizio di rilevante interesse generale, nel quale l'Ente mantiene la titolarità pubblica e persegue obiettivi di accessibilità, continuità e tutela dell'utenza, anche mediante obblighi di servizio e standard qualitativi previsti nel contratto di servizio (in particolare, art. 7). ... Invero, il servizio farmaceutico comunale costituisce componente essenziale del sistema dell'assistenza farmaceutica, a sua volta parte integrante del Servizio sanitario nazionale. ... La gestione dell'azienda farmaceutica pubblica deve, pertanto, svolgersi nel rispetto della disciplina speciale di settore, recata in particolare dalla legge n. 475/1968 e dalla legge n. 362/1991 e s.m.i. Rispetto al contratto di servizio ha, inoltre, evidenziato che il medesimo “qualifica espressamente le attività affidate come attività di interesse pubblico locale, conferma che la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio del servizio farmaceutico rimane in capo al Comune e vincola l'operatore, nell'ambito degli indirizzi programmatici dell'Ente, al perseguimento di obiettivi a marcata impronta pubblicistica (promozione dell'uso corretto del farmaco; valorizzazione della farmacia quale presidio di servizi per la salute; mantenimento dell'apertura continuativa h24 di un presidio; consegna domiciliare per categorie fragili in raccordo con i servizi sociali; distribuzione di prodotti per assistenza integrativa in convenzione con ASL; servizi di prenotazione prestazioni sanitarie; politiche di accessibilità e condizioni di favore per categorie svantaggiate). Il complesso di tali obblighi trova, inoltre, presidio in un sistema di accountability e controllo (report, indicatori, strumenti di customer satisfaction e raccolta segnalazioni), nonché in un regime sanzionatorio idoneo ad assicurare l'effettività degli impegni assunti. In tale cornice, l'eventuale dismissione integrale della partecipazione comunale non può essere trattata come soluzione “lineare” per superare la minoranza, poiché – pur potendo astrattamente permanere un contratto di servizio – richiederebbe una rivalutazione complessiva dell'assetto di governance e delle condizioni di effettiva sostenibilità e tenuta nel tempo degli obblighi di servizio a contenuto sociale, che nel modello attuale risultano invece stabilizzati e presidiati anche dalla permanenza dell'Ente nella compagine, quale elemento di continuità istituzionale, leale cooperazione nella programmazione socio-sanitaria e garanzia di non riduzione dell'interesse pubblico a mera variabile negoziale. ... Ne discende che la scelta di mantenere la partecipazione, purché sorretta da istruttoria e motivazione, risponde a finalità di continuità, presidio pubblico e stabilità degli assetti in un settore con rilevante incidenza sull'interesse pubblico alla tutela della salute”*.

Preso atto di quanto riferito dall'ente su tale ultimo punto, il Collegio osserva che l'esercizio di una farmacia costituisce un servizio di interesse pubblico generale, essendo *“la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci ... preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute”* (cfr. Corte Costituzionale, sentenza, 10 ottobre 2006, n. 87; cfr. anche, Cons. St., sez. III, sentenza, 11 febbraio 2019, n. 992).

La modalità di gestione del servizio di farmacia comunale prescelta dall'ente è una di quelle previste dalla normativa di settore, costituita dall'art. 9, l. n. 475 del 1968, come modificato dall'art. 10, l. n. 362 del 1991 (omissis) *“e, per espresso rinvio operato dalla stessa normativa di settore, nella normativa generale sulle modalità organizzative dei servizi pubblici”* (così, Cons. St., sez. III, sentenza, 11 febbraio 2019, n. 992; v. anche, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 131/2021/VSGO). Più in dettaglio, l'art. 9 della l. n. 475/1968 prevede che le farmacie comunali possano essere gestite nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della

società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. Nel corso degli anni la giurisprudenza contabile e quella amministrativa hanno evidenziato il carattere non tassativo dei modelli di gestione delle farmacie comunali elencati nel citato art. 9 (cfr. ex plurimis, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 348/2017/PAR, n. 26/2016/VSG, n. 489/2011/PAR; Cons. St., sentenza, 13 novembre 2014, n. 5587); nella ricostruzione pretoria *“è possibile, pertanto, che la farmacia possa essere gestita dal Comune mediante società di capitale a partecipazione uninominale e totalitaria, mediante società mista con socio privato individuato con gara pubblica, o che possa essere affidata in concessione a terzi previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica”* (così, Sezione delle Autonomie, delib. n. 18/SEZAUT/2015/QMIG, punto 2.4).

Al riguardo, questa Sezione si è più volte espressa (cfr. delib. n. 68/2022/VSG) evidenziando che *“tale passaggio motivazionale, lungi dal legittimare tout court la costituzione di nuove società partecipate, intende esporre i possibili modelli alternativi di gestione delle farmacie comunali, muovendo dalla formulazione dell'art. 9 della l. n. 475/1968; questi ultimi, essendo appunto alternativi, devono comunque garantire il rispetto della disciplina relativa agli organismi partecipati, da ritenersi pacificamente estesa anche a quelli gerenti servizi farmaceutici (cfr. ex plurimis, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 140/2016/VSG).*

In sede di revisione periodica annuale, la prima valutazione in capo all'ente socio è quella attinente alla coerenza della partecipazione con le proprie finalità istituzionali (c.d. principio della funzionalizzazione); successivamente, l'Ente procede a verificare l'indispensabilità della partecipazione per il conseguimento di quei fini. Il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, va dunque individuato sotto il profilo della infungibilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative o della stretta necessità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento della mission istituzionale.

Tale esercizio valutativo - ritiene questa Sezione - appare ancora più necessario in presenza di una società come quella in esame in cui il mantenimento di una partecipazione risulta di minoranza e soggetta al controllo di diritto di un soggetto privato”.

Tanto premesso, il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità che, nelle prossime rilevazioni annuali, il Comune di Arezzo precisi, in modo più analitico, le ragioni per le quali si configura come strettamente necessario il mantenimento della partecipazione nella società e ribadisce altresì l'importanza che tali informazioni confluiscono nella relazione tecnica.

3.1.2. In sede istruttoria, l'ente ha dato contezza di aver ottemperato a quanto richiesto dall'art. 11 comma 16 del TUSP in merito alle eventuali proposte fatte alla Società per introdurre misure analoghe a quelle previste dai commi da 6 a 10 - per le società in controllo pubblico - in relazione al contenimento dei costi dei compensi dell'Organo amministrativo.

Nello specifico, l'ente ha evidenziato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 137/2016, in sede di approvazione degli indirizzi alle società controllate per l'adeguamento statutario al TUSP, ha, nel contempo, proposto *“... ai sensi dell'art. 11, comma 16, del TUSPP, con riferimento alle società a partecipazione pubblica, ma non a controllo pubblico nelle quali il Comune di Arezzo risultava titolare di partecipazioni superiori al 10%, ... l'adozione di misure di limitazione ai compensi e di divieto previste dall'art. 11, commi 6 e 10 del TUSPP”* specificando che con tale atto *“ha approvato specifiche e differenziate “Linee generali di indirizzo”, nei confronti delle società a partecipazione pubblica del Comune di*

Arezzo, contemplanti, oltre che gli indirizzi in ordine agli adeguamenti statutari da apportare a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016, anche altre indicazioni in ordine ad alcuni costi (con particolare riferimento agli emolumenti da corrispondere agli amministratori)".

Nel Piano, tuttavia, non si rinvergono elementi informativi in merito agli eventuali atti di recepimento adottati dalla società, né si dà conto delle verifiche condotte dall'ente sull'entità dei compensi corrisposti al Consiglio di amministrazione della società, che risulta composto da 5 membri. Pur rilevando, nella specie, un sostanziale contenimento del compenso finora corrisposto, pari, nel 2023, ad euro 118.109,00 (era di euro 118.310,00 nel 2017), il Magistrato istruttore ha osservato che tali informazioni devono essere esplicitate nel Piano e, in particolare, nella relazione tecnica.

Nella nota di controdeduzioni (prot. n. 346/2026), dopo aver precisato che le suddette indicazioni *"non avevano natura cogente e non si sono tradotte in modifiche statutarie, ferma restando l'attività di indirizzo e promozione esercitata dall'Ente secondo criteri di proporzionalità e nel rispetto dell'autonomia societaria"* (dimostrata, peraltro, esplicitando in dettaglio le medesime disposizioni statutarie citate nel precedente punto, a sostegno dei richiamati *"poteri di governance qualificati"*), il Comune ha riscontrato, l'esigenza di *"maggiore rappresentazione nella relazione tecnica di Piano, degli esiti e delle verifiche condotte, ferma restando la diversa natura (non cogente) dell'adempimento nelle società non controllate"*. La Sezione prende atto.

3.1.3. Con riguardo alla mancata analisi dei costi di funzionamento della società volta a dimostrare l'assenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) TUSP, relativa all'esigenza di contenimento degli stessi, si rinvia a quanto già rappresentato al precedente punto 2.3.

Si evidenzia, altresì, che nella Relazione al Piano 2024 l'ente, a fronte di una disamina non esaustiva dell'andamento nel triennio 2021/2023 dei *"costi di funzionamento"*, si è limitato a rappresentare che *"non emergono elementi che richiedano l'avvio di azioni di razionalizzazione in relazione alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento"*.

Nella risposta al contraddittorio (nota prot. n. 346/2026) l'ente ha fornito maggiori dettagli sull'andamento degli stessi, valutando, in particolare, l'incremento dei costi operativi per acquisto di merci e materie prime *"in linea con l'andamento dei prezzi di acquisto nel settore e con la struttura del fatturato, senza riflessi distorsivi sui margini"* e l'incremento dei costi di personale *"accompagnato da un aumento dell'organico (da 83 a 88 unità), riconducibile all'ampliamento delle attività e dei servizi resi all'utenza e, in quanto tale, non qualificabile come incremento inefficiente o sintomatico di criticità, ma piuttosto come adeguamento funzionale alla continuità e qualità del servizio pubblico svolto"*.

In merito, il Collegio, pur considerando la specificità del servizio erogato dalla società e la solidità della gestione economica, richiama l'attenzione sulla necessità di svolgere, nelle successive rilevazioni annuali, le predette analisi sui costi di funzionamento, esplicitando, ove sussistenti, le ragioni per le quali l'ente non ritenga necessario adottare azioni di contenimento dei costi nella Relazione tecnica. Con particolare riferimento al costo del personale si ricorda, peraltro, che *"un aumento delle attività affidate, e del conseguente fatturato, non sarà sufficiente a giustificare un incremento dei costi per il personale se, in base a valutazioni di ordine economico, quello già in servizio sia sufficiente. Diversamente, qualora le valutazioni dell'ente socio propendano per una correlazione tra incremento dell'attività e assunzione di nuovo personale, un aumento dei costi deve essere compatibile con i principi di efficienza e con la realizzazione di economie di scala. Il ridetto incremento dovrà tenere conto anche della potenziale durata delle nuove attività, in quanto*

sarebbe incongruo economicamente gravare la società di costi fissi, per assunzioni a tempo indeterminato, qualora la crescita dei servizi, e del connesso fatturato, sia limitata nel tempo." (Sezione Regionale di Controllo Liguria, deliberazione n. 80/PAR/2017).

3.2. A.I.S.A. (Arezzo Impianti e Servizi ambientali) S.p.A. in liquidazione

A.I.S.A. (Arezzo Impianti e Servizi Ambientali) S.p.A., costituita nel 1996 quale società a prevalente capitale pubblico, ha operato nel settore dei servizi pubblici di igiene urbana sino al 2013. In tale anno, a seguito di rilevanti operazioni societarie, la società ha cessato ogni attività operativa, assumendo esclusivamente la funzione di holding di partecipazioni. In particolare, con scissione efficace da gennaio 2013 è stato trasferito il ramo d'azienda relativo all'impianto di termovalorizzazione di S. Zeno alla neocostituita AISA Impianti S.p.A.; successivamente, dal 1° ottobre 2013, il ramo residuale afferente ai servizi di raccolta e spazzamento è stato conferito a S.E.I. Toscana S.r.l., in attuazione degli obblighi derivanti dalla gara d'ambito. Da tale data A.I.S.A. S.p.A. non ha più svolto attività operative, limitandosi alla gestione amministrativo-contabile delle partecipazioni. A seguito del conferimento in S.E.I. Toscana S.r.l. del ramo di Azienda relativo ai servizi di raccolta e spazzamento, quindi, a far data dal 01.10.2013 la Società ha svolto l'attività originaria non più direttamente, ma attraverso la partecipazione in S.E.I. Toscana S.r.l. Nel corso dell'esercizio 2022, nell'ambito della fase liquidatoria, come si dirà più avanti, gran parte della quota detenuta da A.I.S.A. S.p.A. in S.E.I. Toscana S.r.l. è stata ceduta a IREN Ambiente Toscana S.p.A.

Il Comune di Arezzo detiene, in via diretta, l'84,91% del capitale sociale di A.I.S.A. S.p.A. e, in via indiretta – tramite AISA Impianti S.p.A. - una quota pari allo 0,59%.

In attuazione del Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 96/2020, l'assemblea straordinaria del 29 novembre 2021, rilevata la sussistenza delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP (cioè società che risultino *"prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"* e società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro), ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione volontaria della società, con nomina del liquidatore.

Nel 2022, nell'ambito della procedura di realizzo delle attività, è stata ceduta una quota di partecipazione del 6,80% (di A.I.S.A. S.p.A.) in S.E.I. Toscana S.r.l. a IREN Ambiente Toscana S.p.A., il prezzo di vendita è stato incassato, con conseguente distribuzione di un acconto sul patrimonio netto ai sensi dell'art. 2491 c.c. La cessione della residua partecipazione, del valore di euro 4.879,00, è rimasta subordinata all'autorizzazione di ATO Toscana Sud. In tale contesto A.I.S.A. S.p.A. ha proposto ricorso al TAR Toscana, che si è espresso sulla vicenda con sentenza n. 794/2025, pubblicata il 2 maggio 2025, riconoscendo la titolarità di un diritto soggettivo di A.I.S.A. S.p.A. all'alienazione della quota, precisandone tuttavia la temporanea inalienabilità ai sensi dell'art. 156, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, sino alla scadenza del termine ivi previsto ovvero all'eventuale cessazione anticipata del rapporto concessorio (in quanto AISA fa parte del RTI cui ATO Toscana ha aggiudicato la concessione del servizio).

In sede di controdeduzioni l'ente, al quale sono stati richiesti chiarimenti sulle misure che intende adottare alla luce della citata pronuncia e sui relativi effetti in ordine ai tempi di conclusione della procedura di liquidazione, ha riferito che il liquidatore, a salvaguardia dell'integrità del patrimonio pubblico, ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR che comporta, in concreto, l'impossibilità di

dismettere la quota fino a scadenze particolarmente dilatate. La scelta di non abbandonare il contenzioso è rappresentata, dal liquidatore, come necessaria per evitare pregiudizi economici e profili di possibile danno erariale derivanti da una rinuncia non giustificata a iniziative utili alla celere definizione della procedura. Il Comune ha riferito, inoltre, di un ulteriore contenzioso, pendente davanti al tribunale di Roma, nei confronti del MEF, per pretesi danni connessi allo stralcio/rottamazione di cartelle, con udienza rinviata al 30/09/2026. Anche tale pendenza, allo stato, rende non opportuno, ad avviso del Comune di Arezzo, procedere alla chiusura della liquidazione, dovendosi preservare la possibilità di recupero di poste attive nell'interesse dei soci pubblici.

L'ente ha riferito, inoltre, che il liquidatore sta valutando soluzioni alternative (extra contenzioso) per accelerare la dismissione e la liquidazione, previa interlocuzione con ATO Toscana Sud al fine di superare alcune criticità operative connesse al diverso percorso ipotizzato.

Ne consegue che, quanto ai tempi, allo stato non è possibile, per il Comune, indicare una data certa di chiusura, poiché la conclusione della procedura è condizionata all'esito dei giudizi pendenti e/o alla praticabilità delle soluzioni alternative sopra indicate, le quali richiedono passaggi deliberativi e interlocuzioni istituzionali non integralmente nella disponibilità dell'Ente. Quest'ultimo si è impegnato, peraltro, a vigilare - per quanto di competenza - affinché non si determini un ingiustificato prolungamento della liquidazione, nel rispetto dei poteri attribuiti al liquidatore dal codice civile. Il Collegio ritiene auspicabile, che l'ente - oltre a vigilare - si faccia anche parte attiva nella risoluzione delle problematiche sopra evidenziate, prospettando azioni o iniziative da proporre e intraprendere, che possano agevolare la fase di liquidazione e cessazione societaria.

3.3. A.T.A.M. (Azienda Territoriale Arezzo Mobilità) S.p.A.

A.T.A.M. S.p.A. è una società a totale capitale pubblico posseduto dal Comune di Arezzo al 99,92%. Il restante 0,08% è costituito da *"azioni proprie in portafoglio"*, cioè da azioni già detenute da ex dipendenti della società e successivamente riacquistate dalla società. Il Comune di Arezzo è il socio unico di A.T.A.M. S.p.A.

Nel 2007 la società è stata *"riconfigurata"* come società *in house* a socio unico, ha ceduto il ramo di azienda relativo al trasporto pubblico (alla società La Ferroviaria Italiana S.p.A.) ed ha focalizzato la propria attività nella gestione del servizio parcheggi e delle aree di sosta a pagamento.

3.3.1. Il Comune di Arezzo, nell'ambito del Piano 2024, ha disposto il mantenimento della partecipazione e ha ricondotto tali attività nell'ambito dei servizi *"di interesse generale"* di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP, attestando, altresì, che la società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ex art. 4, comma 1, TUSP.

Nella Relazione di deferimento, il M.I. ha osservato che l'ente, per giustificare il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, si è limitato a richiamare nella Relazione di cui all'allegato 2 al Piano la forte crescita del risultato di esercizio 2023 rispetto all'esercizio precedente (da euro 375 mila ad euro 719 mila), *"in conseguenza del netto recupero dei margini di redditività di tutte le tipologie di parcheggio che sono riuscite ad assorbire gli effetti negativi derivanti dall'espansione dei costi"*, i principali indicatori reddituali in miglioramento, nonché l'assenza di elementi che richiedano la

razionalizzazione della partecipazione senza, tuttavia, specificare il percorso motivazionale seguito per giungere a tale esito.

In particolare, il M.I. ha osservato che l'ente non ha esplicitato i vantaggi in termini di economicità, efficienza e perseguimento degli interessi strategici che renderebbero preferibile il ricorso all'*in house* rispetto ad altra forma di affidamento dei servizi in concessione, né effettua un'analisi puntuale della convenienza economica dei servizi affidati.

In sede di controdeduzioni (cfr. nota prot. n. 346/2026), l'Ente ha esplicitato il percorso motivazionale per giungere all'esito del mantenimento della partecipazione senza interventi fondandolo su plurimi elementi: la coerenza funzionale dell'attività svolta dalla società rispetto alle finalità istituzionali di governo della mobilità, la qualificazione come servizio di interesse generale che risulta sorretta da riscontri oggettivi su qualità e utenza (indicatori e *customer satisfaction*), la ricostruzione dei dati economico-finanziari del triennio di riferimento che evidenzia la tenuta della gestione e l'assenza di criticità tali da richiedere misure di intervento.

In merito, inoltre, ai profili di "vantaggio" e "convenienza economica" per l'Ente, il Comune evidenzia che *"non sono previsti corrispettivi/contributi/compensazioni a carico del bilancio comunale e non è previsto un canone verso l'Ente" [...]. "La valutazione di convenienza, pertanto, non si esaurisce nell'eventuale canone, ma si apprezza nel saldo complessivo dato (i) dalla neutralità finanziaria nella gestione ordinaria, (ii) dall'assetto di riparto e presidio dei rischi gestionali definito nel contratto, (iii) dai livelli di servizio e dagli obblighi di performance, (iv) dagli investimenti/manutenzioni e dalla relativa copertura, (v) dai benefici economici e sociali per la collettività, nonché (vi) dalla mitigazione di asimmetrie informative e rischi di rinegoziazioni opportunistiche grazie al controllo analogo e alla trasparenza dei dati gestionali".* L'Ente ha, inoltre, evidenziato che la scelta di mantenere la partecipazione in A.T.A.M. S.p.A. *"è ulteriormente corroborata – anche in chiave comparativa – dalla metodologia di benchmarking tariffario, resa periodicamente "ricorrente" e documentata".*

La Sezione osserva, a tal proposito, che l'assenza dei fattori di criticità elencati all'art. 20, comma 2, del TUSP, così come lo svolgimento di attività di interesse generale da parte delle società partecipate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo Testo unico non costituiscono, di per sé, dimostrazione dell'indispensabilità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La verifica di tale indispensabilità, invece, è richiesta, dall'art. 4, comma 1, del TUSP, quale principale parametro di riferimento ai fini della scelta tra i possibili esiti (dismissione oppure mantenimento, con o senza interventi) e deve essere effettuata in via preliminare rispetto a ogni ulteriore valutazione, concernente la natura dell'attività svolta dalla società (art. 4, comma 2, TUSP) e l'assenza di fattori di criticità (art. 20, comma 2, TUSP).

Il Collegio richiama l'attenzione sul ruolo di preminente centralità della motivazione nell'ambito delle valutazioni annuali sull'assetto degli organismi partecipati. Pertanto, se è indubbio che gli esiti della ricognizione debbano essere rimessi all'esclusiva discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, l'esercizio del potere discrezionale, per non essere viziato, deve essere espressamente motivato con riferimento alle ragioni sottese alla decisione adottata con particolare riguardo alla coerenza della partecipazione con le proprie finalità istituzionali (c.d. principio della funzionalizzazione) e all'indispensabilità della stessa per il conseguimento di quei fini.

In presenza di capitale interamente pubblico, la Sezione ritiene corretta la qualificazione della società come società *in house* a socio unico e, alla luce delle disposizioni statutarie, risultano altresì soddisfatti i requisiti dell'*in house*.

3.3.2. Il M.I. ha rilevato in sede di Relazione di deferimento che lo Statuto di A.T.A.M. S.p.A. (nella versione approvata il 28 luglio 2017 per consentirne l'adeguamento alle disposizioni del TUSP), non recepisce integralmente l'art. 11, comma 3, del TUSP, in quanto non dispone, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione in luogo dell'Amministratore unico (art. 19, comma 2), che la relativa delibera assembleare sia motivata anche *"tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi"* e sia inviata alla Corte dei Conti e alla Struttura di monitoraggio del MEF.

In proposito, l'Ente ha osservato in sede di controdeduzioni (cfr. nota prot. n. 346/2026) che *"allo stato la società opera con Amministratore unico e non risulta adottata alcuna deliberazione di opzione per un Consiglio di amministrazione; ove in futuro ricorressero le condizioni per tale opzione, la relativa deliberazione sarà motivata anche con espresso riferimento alle esigenze di contenimento dei costi e sarà curata la prescritta trasmissione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Struttura di monitoraggio del MEF, con attestazione in atti dell'avvenuto adempimento."*

Ciò nondimeno, al fine di rafforzare la chiarezza regolatoria interna e prevenire ogni possibile incertezza applicativa, potrà essere valutata l'opportunità di un recepimento espresso dei rinvii all'art. 11, comma 3, TUSP in sede di primo aggiornamento statutario utile".

In sede di Relazione di deferimento, inoltre, il M.I. ha rilevato, relativamente al compenso corrisposto all'Amministratore unico, la mancata applicazione degli indirizzi formulati dal MEF, nell'Orientamento del 10 giugno 2019, nella parte in cui le società a controllo pubblico sono invitate a dettagliare, nell'ambito della delibera di determinazione dei compensi degli organi societari, *"le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo"*.

In proposito, in sede di controdeduzioni l'Ente ha rappresentato che *"il verbale assembleare di nomina dell'Amministratore unico del 25 agosto 2023 determina il compenso in modo espresso e univoco, prevedendo un importo annuo lordo onnicomprensivo pari a euro 24.000,00 (oltre IVA se dovuta), con attestazione del rispetto dei limiti normativi richiamati (D.L. 95/2012, art. 4, comma 4) e con parere favorevole del Collegio sindacale ex art. 2389 c.c."*.

Pertanto, *"la deliberazione non contempla una pluralità di componenti (quota fissa + variabile + rimborsi forfetari + gettoni, ecc.), bensì una sola voce retributiva "omnicomprensiva": in tale configurazione, la richiesta di dettagliare le singole voci di costo coincide, di fatto, con l'indicazione dell'importo deliberato, non essendo previste ulteriori componenti autonome da scomporre analiticamente. In ogni caso, l'Ente precisa che "eventuali rimborsi spese sono riconoscibili, se del caso, solo a fronte di specifica documentazione e con natura meramente restitutoria, e pertanto non incidono sul perimetro del compenso in senso proprio"*.

In proposito, il Collegio ritiene utile rammentare che l'orientamento MEF del 10 giugno 2019 ha precisato che, oltre al compenso "in senso stretto", ai fini del calcolo del suddetto limite, rilevano anche alcune componenti variabili, *"quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario."* Inoltre, secondo tale orientamento *"Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in*

misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi." Le componenti variabili del compenso attribuite agli amministratori dovranno, pertanto, essere accuratamente esaminate dalla società e dall'ente al fine di verificarne la legittima esclusione dal calcolo del limite massimo dei compensi.

3.3.3. In sede di Relazione di deferimento il M.I. ha rilevato che le modalità di pubblicazione degli avvisi di selezione di cui al Regolamento per il reclutamento del personale non appaiono coerenti con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità che devono caratterizzare le procedure di reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico, in quanto limitate alla pubblicazione sul sito della società e, solo eventualmente, *"attraverso inserzione su giornali locali e/o nazionali e/o mediante altre forme di divulgazione e pubblicazione ritenute opportune"*.

Al riguardo, in sede di controdeduzioni (cfr. nota prot. n. 346/2026), con particolare riferimento alla pubblicità degli avvisi di selezione, l'Ente ha rilevato che *"l'art. 19, comma 2, TUSP non tipizza forme di pubblicazione "vincolate", ma impone che le procedure di reclutamento siano conformi a principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e ai principi di cui all'articolo 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. In tale cornice, la pubblicazione sul sito istituzionale della società costituisce presidio minimo di conoscibilità, idoneo ad assicurare la tracciabilità e la trasparenza delle procedure"*.

Al riguardo, tuttavia, il Collegio osserva che tali modalità di pubblicazione, fondate su una forma di diffusione minima e su una divulgazione ulteriore meramente eventuale, non appaiono coerenti con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità che devono caratterizzare le procedure di reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico.

In particolare, in considerazione della natura *in house* della società, il Collegio ritiene che le procedure selettive dovrebbero prevedere, quale modalità ordinaria, forme di pubblicità idonee a garantire un'adeguata diffusione e la massima trasparenza, anche mediante il sito istituzionale dell'ente socio, al fine di garantire una più ampia e uniforme diffusione delle procedure selettive.

Il Collegio prende atto dell'impegno dell'Ente finalizzato *"a promuovere presso la società una valutazione sull'adeguamento del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale, in linea con la natura di società a controllo pubblico/in house, ed ogni altra misura necessaria e utile anche rispetto agli ulteriori elementi di attenzione emarginati dal M.I.", nell'intento di "eliminare ogni residuo margine di ambiguità circa l'adeguatezza del livello di diffusione e di rafforzare ulteriormente la platea potenziale dei candidati"*.

Inoltre, il M.I. ha segnalato, nella relazione di deferimento, un aspetto di criticità nella previsione di cui all'art. 8 di tale Regolamento secondo cui *"A.T.A.M. potrà procedere, con provvedimento motivato, alla modifica dell'avviso prima della data di inizio delle prove selettive"* in quanto l'avviso di selezione, o bando di concorso, costituisce la *"lex specialis"* della procedura e in quanto tale le sue prescrizioni non possono essere modificate o integrate successivamente in quanto sono vincolanti sia per i concorrenti che per l'amministrazione.

In sede di controdeduzioni, l'Ente non ha fornito chiarimenti in merito all'aspetto di criticità evidenziato dal M.I., che, pertanto, il Collegio ritiene non superato.

Si evidenzia, inoltre, il mancato rispetto del riparto di competenze delineato dal TUEL in merito agli indirizzi e principi dettati in tema di personale.

In particolare, l'Ente ha trasmesso nel corso delle istruttorie sui precedenti Piani, anche la deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 22/06/2020, avente ad oggetto *"Società*

in house A.T.A.M. S.p.a. e Arezzo Multiservizi S.r.l. Piano di assetto organizzativo e indirizzi in ordine al reclutamento del personale”, evidenziando che con tale atto “sono stati approvati alcuni indirizzi e principi in tema di personale sostituendoli, in parte qua, a quelli in precedenza adottati con la deliberazione di G.C. n. 394 del 20/07/2017”. In proposito, il M.I. ha rilevato che l’organo di indirizzo e controllo del Comune è il Consiglio comunale e che, pertanto, gli indirizzi in tema di personale avrebbero dovuto essere dettati da tale organo ai sensi degli artt. 42 e 48 TUEL e non dalla Giunta comunale che, essendo l’organo esecutivo del Comune, non ha competenze in materia.

In sede di controdeduzioni l’Ente ha condiviso tali rilievi, impegnandosi, per il futuro, al rispetto del sopra richiamato riparto di competenze.

3.3.4. Nel Piano 2024, come nei piani precedenti, l’ente non ha dato evidenza degli adempimenti previsti dai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 19 del d.lgs. n. 175/2016 in materia di contenimento delle spese di funzionamento, né nella relazione integrativa, né mediante la compilazione dello specifico campo relativo all’assegnazione degli obiettivi ex articolo 19, comma 5, del TUSP, previsto nella scheda di rilevazione annuale predisposta dal MEF.

In particolare, la Sezione rileva la mancanza dei provvedimenti di recepimento degli obiettivi fino a tutto il 2023. Invero, per l’anno 2023, la società si è limitata a pubblicare (in Amministrazione trasparente, sezione Bilanci/Provvedimenti) una nota del 31 maggio 2024, inviata all’ente per la verifica semestrale degli obiettivi previsti nel DUP 2023-2025 (che risultano raggiunti). Peraltro, sul sito societario, risulta che i provvedimenti di assegnazione degli obiettivi da parte del Comune sono stati pubblicati soltanto a partire dal DUP 2022/2024.

In sede di controdeduzioni (*cfr.* nota prot. n. 346/2026), l’Ente con riferimento al contenimento delle spese di funzionamento di cui all’art. 19, commi 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) e ss.mm. ii., evidenzia che “*la delibera di Consiglio comunale n. 116/2022 ha approvato i valori di sintesi relativi agli obiettivi assegnati alle società partecipate*” e dà evidenza, rispetto all’esercizio 2023 e sulla base dei valori consuntivi riportati a bilancio, del raggiungimento dei predetti obiettivi assegnati.

Il Collegio rileva che le criticità riscontrate non appaiono superate, giacché non si ha evidenza del recepimento degli obiettivi da parte della società per quanto riguarda l’esercizio 2023, essendosi la medesima limitata a pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente del sito societario una mera nota del 31 maggio 2024, inviata all’ente per la verifica semestrale degli obiettivi previsti nel DUP 2023-2025.

3.3.5. Con riguardo alla mancata analisi dei costi di funzionamento della società, in sede di Relazione di deferimento il M.I. ha evidenziato che il Piano 2024 non fornisce specifiche motivazioni a supporto degli incrementi dei costi della produzione per 180 mila euro nel 2023 rispetto al precedente esercizio, né illustra il percorso valutativo che ha condotto a ritenere non necessario alcun intervento di contenimento.

L’Ente ha, pertanto, fornito chiarimenti in sede di controdeduzioni (*cfr.* nota prot. n. 346/2026), indicando in maniera accurata gli incrementi dei costi di funzionamento con riguardo, in particolare, agli oneri per materie prime, ai costi per prestazioni di servizi, alle spese per il godimento di beni di terzi e ai costi del personale.

Alla luce di tali elementi, il Collegio ribadisce la necessità che l’Ente proceda, nei successivi cicli di revisione, ad un’analisi puntuale e documentata dei costi di funzionamento e della sostenibilità economico-finanziaria della gestione *in house*,

esplicitando il percorso motivazionale alla base del mantenimento della partecipazione e verificando in concreto la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20 TUSP.

3.4. AISA IMPIANTI S.p.A.

AISA Impianti S.p.A. è una società a prevalente capitale pubblico (96%), partecipata dal Comune di Arezzo, che detiene la quota maggioritaria dell'84,91%. La restante partecipazione è suddivisa tra dieci Comuni (11,09% complessivo) e due soci privati (4%), Iren Ambiente Toscana S.p.A. e T.M.E. S.p.A. – Termomeccanica Ecologia.

AISA Impianti S.p.A. è stata costituita nel 2012, a seguito di un'operazione straordinaria di scissione proporzionale di A.I.S.A. S.p.A. (ora in liquidazione) già affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti nel Comune di Arezzo. La società, alla quale è stato trasferito il ramo aziendale di A.I.S.A. S.p.A. relativo allo smaltimento dei rifiuti, opera quale soggetto industriale con *core business* nel trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, svolto attraverso l'impianto di recupero di San Zeno, operativo dal 2 gennaio 2013. Il rapporto con ATO Toscana Sud, Autorità di ambito competente per l'organizzazione e il controllo del ciclo dei rifiuti, è disciplinato da apposite convenzioni che regolano le condizioni di gestione degli impianti. L'attività sociale riguarda il trattamento dei rifiuti provenienti prevalentemente dalla raccolta indifferenziata e, in parte residuale, dalla raccolta differenziata. AISA Impianti S.p.A., quindi, non svolge attività di raccolta, affidata invece a S.E.I. Toscana S.r.l., gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nell'ambito di riferimento, partecipato indirettamente anche da A.I.S.A. S.p.A. in liquidazione e, dal 1° luglio 2022, controllato dal Gruppo IREN.

Nel Piano 2024 e in quelli precedenti, il comune di Arezzo qualifica la società come “a controllo pubblico”.

3.4.1. Nel Piano 2024, così come nei precedenti, non risulta esplicitato il percorso motivazionale a fondamento della scelta di mantenere la partecipazione societaria senza interventi di razionalizzazione. L'ente si limita a dichiarare, nelle schede allegate al Piano, che la società rispetta le “condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016” e “risponde ai requisiti di legge” senza declinare tali affermazioni – formulate in modo sostanzialmente uniforme per tutte le società partecipate - in relazione all'attività concretamente svolta e all'indispensabilità della partecipazione per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Tale esigenza motivazionale assume particolare rilievo alla luce di quanto rappresentato dall'ente nel Piano 2022, ove si escludeva la sussistenza dei presupposti per la razionalizzazione di AISA Impianti S.p.A., socio unico di Gestione Ambientale S.r.l., all'interno della distinta operazione di razionalizzazione “infragruppo” che coinvolgeva la stessa Gestione Ambientale S.r.l. e Coingas S.p.A., successivamente non attuata.

Il mutamento degli esiti, previsti nei Piani successivi (2023 e 2024) per le due società (Gestione ambientale S.r.l e Coingas S.p.A., che presentavano criticità ex art. 20, comma 2, TUSP), determina, pertanto, profili di incertezza in ordine alle ragioni del mancato coinvolgimento della società AISA Impianti S.p.A., allora come ora, in misure di razionalizzazione suscettibili di condurre a soluzioni alternative, tra cui il mantenimento con interventi correttivi.

La Sezione rileva, in merito a tale carenza, che la motivazione delle scelte assunte dall'ente con riguardo al mantenimento o meno delle partecipazioni societarie riveste un ruolo centrale per consentire agli organi di controllo la valutazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, ovvero il c.d. “vincolo di

scopo” ed il c.d. “vincolo di attività”, e ai cittadini di esprimere le loro valutazioni sulle scelte e sulle politiche pubbliche attuate dall’amministrazione.

In sede di controdeduzioni (nota prot. n. 346/2026) l’ente ha riferito che la partecipazione in AISA Impianti S.p.A. non assume natura meramente finanziaria o di investimento, ma si configura come *“strumentale all’esercizio di una funzione fondamentale dell’ente, in quanto consente di presidiare, sul versante impiantistico, la corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio di riferimento, in coordinamento con l’Autorità di ambito. Ne consegue che il “vincolo di scopo” di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 risulta soddisfatto, atteso che la società opera in un settore direttamente riconducibile alle finalità istituzionali del Comune e, in particolare, all’adempimento delle funzioni fondamentali in materia di gestione dei rifiuti. Parimenti, il “vincolo di attività” è assicurato dalla circostanza che l’oggetto sociale concreto di AISA Impianti S.p.A. – gestione e conduzione dell’impianto integrato di smaltimento di San Zeno e correlati servizi di trattamento – è strettamente correlato al perimetro delle competenze comunali e alla necessità di garantire, in un quadro regolato, la continuità, l’efficienza e la sostenibilità del servizio.”*

Con riferimento al rilievo formulato in sede istruttoria circa la mancata esplicitazione, nei Piani 2022, 2023 e 2024, del percorso motivazionale a fondamento della scelta di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione, l’Ente ha preso atto dell’esigenza di rendere maggiormente esplicito, in sede di revisione periodica, il collegamento tra la partecipazione in AISA Impianti S.p.A. e l’assetto complessivo del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, anche alla luce delle funzioni fondamentali sopra richiamate, impegnandosi, nelle prossime revisioni periodiche ex art. 20 TUSP, ad esplicitare nei termini sopra esposti la motivazione delle proprie determinazioni in ordine al mantenimento della partecipazione in AISA Impianti S.p.A.

3.4.2. Dall’esame dell’oggetto sociale di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, dello Statuto vigente (approvato il 16 febbraio 2022), emergono plurime attività che risultano sovrapponibili a quelle previste dagli statuti di altre società partecipate dal Comune di Arezzo, il cui mantenimento è stato confermato - nel Piano 2024 - senza interventi correttivi.

In particolare, risultano comuni ad AISA Impianti S.p.A., a S.E.I. Toscana S.r.l., a E.S.T.R.A. S.p.A. e a Gestione Ambientale S.r.l. attività afferenti alla raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti, allo spazzamento e alla manutenzione dell’arredo urbano; ulteriori attività di gestione di rifiuti speciali e di impianti di trattamento risultano condivise tra AISA Impianti S.p.A. e C.R.C.M. S.r.l., società da essa partecipata. Inoltre, lo Statuto di AISA Impianti S.p.A. contempla attività in materia di depurazione delle acque reflue che appaiono sovrapponibili a quelle svolte da Nuove Acque S.p.A., affidataria del servizio idrico integrato e a quelle previste nello statuto di E.S.T.R.A. S.p.A.

Tale quadro ha messo in evidenza profili di potenziale criticità riconducibili all’art. 20, comma 2, lett. c), del TUSP (svolgimento di attività analoghe o simili), che sembravano richiedere una specifica valutazione da parte dell’Ente circa l’adozione di misure di razionalizzazione, incluse eventuali soluzioni di aggregazione societaria.

In sede di controdeduzioni (nota prot. n. 346/2026) l’ente ha chiarito che AISA Impianti S.p.A. opera quale soggetto impiantistico, in un perimetro funzionale distinto rispetto alla società affidataria della gestione del servizio o operanti in settori contigui, senza sovrapposizioni operative rilevanti ai fini della norma. Con specifico riferimento ad AISA Impianti S.p.A., l’Ente ha affermato che *“la verifica ex art. 20, comma 2, lett. c), TUSP va condotta secondo un criterio di specializzazione funzionale, tenendo distinta, da un lato,*

l'attività industriale e impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti e, dall'altro, le attività strumentali e accessorie (ispezione ambientale, supporto al controllo dell'esecuzione contrattuale, attività tecniche specifiche)" svolte, dalle altre società, in coerenza con le esigenze operative del servizio. Applicando tale criterio, per AISA Impianti S.p.A. l'Ente ha rilevato l'assenza di sovrapposizioni operative rilevanti e sostanziali con altre società partecipate, ritenendo esistente piuttosto "un rapporto di complementarità funzionale all'interno della filiera del servizio".

La Sezione prende atto, alla luce dei chiarimenti pervenuti, dell'assenza del fattore di criticità relativo allo svolgimento di attività analoghe o simili, che avrebbe comportato la necessità di azioni di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. c). Tuttavia, osserva che l'oggetto sociale, così come descritto in sede statutaria, deve essere coerente con l'attività effettivamente svolta dalla società. In caso contrario, un oggetto sociale eccessivamente ampio potrebbe generare dubbi circa la sua conformità ai principi del TUSP, in quanto idoneo a ostacolare il controllo e il monitoraggio economico-finanziario e in contrasto con le finalità di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Inoltre, tale ampiezza risulterebbe priva del carattere di esclusività previsto per le società miste nelle quali al socio privato è affidato il contratto di appalto o di concessione.

3.4.3. Dall'istruttoria svolta in relazione al Piano 2024 del Comune di Arezzo è emerso che lo Statuto della società AISA Impianti S.p.A., nella versione approvata dall'assemblea dei soci in data 20 luglio 2017 (adottata al fine di consentirne l'adeguamento alle disposizioni del TUSP entro il termine previsto dall'art. 26, comma 1, del medesimo Testo unico) presenta profili di non piena conformità alla disciplina vigente.

In particolare, l'art. 22, comma 1, dello Statuto prevede, oltre alla carica di Vicepresidente vicario, chiamato a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, anche la figura di un Vicepresidente aggiunto, espressamente qualificato come *"privo di poteri di rappresentanza"*. Tale previsione non risulta coerente con i principi e le disposizioni del TUSP in materia di composizione e funzionamento degli organi amministrativi delle società a partecipazione pubblica.

In sede di controdeduzioni (nota prot. n. 346/2026) l'Ente ha chiarito che la previsione statutaria che contempla la figura del Vicepresidente aggiunto non è preordinata all'attribuzione di ulteriori poteri gestori o rappresentativi, né comporta l'attribuzione di compensi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai componenti dell'organo amministrativo, assumendo natura meramente organizzativa interna.

Ciò nondimeno, al fine di assicurare la piena linearità e coerenza dell'assetto statutario con il quadro ordinamentale e con gli indirizzi applicativi del TUSP, si è impegnato a promuovere, nelle competenti sedi societarie, un intervento di aggiornamento/precisazione dello Statuto volto a eliminare possibili profili di ambiguità, anche mediante la revisione della previsione in parola.

La Sezione vigilerà sull'attuazione degli interventi di adeguamento programmati.

3.4.4. Con riguardo alla mancata indicazione, da parte dell'ente, della natura e delle ragioni giustificative dei contributi in conto esercizio percepiti dalla società AISA Impianti S.p.A. negli esercizi 2021-2023 (euro 7.619,00 nel 2021, euro 165.498,00 nel 2022 ed euro 265.298,00 nel 2023) si rinvia a quanto già rappresentato al precedente punto 2.2. L'ente, in particolare, non ha riferito sulla loro natura né sulle ragioni giustificative nella relazione integrativa, limitandosi a segnalare che l'ammontare degli stessi *"non risulta determinante rispetto al criterio di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 175/2016"*

(fatturato triennale medio minimo superiore al milione di euro)". In sede di controdeduzioni (prot. n. 346/2026) l'Ente, in coerenza con gli indirizzi interpretativi richiamati dalla Sezione, ha dichiarato di aver *"già provveduto a richiedere formalmente alla società AISA Impianti S.p.A. una rappresentazione sistematica della natura delle poste e del relativo fondamento giuridico-contabile, anche ai fini di un'informativa più completa nelle prossime revisioni periodiche"*. L'Ente si è impegnato, inoltre, *"a integrare la documentazione istruttoria del Piano non appena perverranno i riscontri richiesti e, in ogni caso, a dare indicazione alla società affinché tali elementi siano esplicitati, già a decorrere dall'esercizio in corso, anche nella nota integrativa, così da assicurare un livello informativo pienamente coerente con le esigenze di trasparenza e verificabilità sottese agli adempimenti ex art. 20 TUSP"*.

Con riguardo al fattore di criticità ex art. 20 co. 2, lett. c) TUSP relativo allo svolgimento di *"attività analoghe"* a quelle svolte da altre società si rinvia a quanto già rappresentato al precedente punto 3.4.2.

Con riferimento ai costi di funzionamento di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 175/2016, il Comune di Arezzo, nella Relazione di cui all'Allegato 2 al Piano 2024, ha dichiarato di non ravvisare, per AISA Impianti S.p.A., esigenze di contenimento, limitandosi ad attestare, nella relazione integrativa, che *"non emergono elementi che richiedano l'avvio di azioni di razionalizzazione in relazione alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento"*.

Nella medesima relazione l'ente ha rappresentato l'andamento, nel triennio 2021-2023, di alcune voci di costo rilevate dal conto economico, nonché degli indicatori reddituali ROI, ROE e ROS, evidenziando un decremento del saldo della gestione caratteristica (che passa da euro 1.071.686 ad euro 953.505, con una riduzione dell'11,03 per cento).

La Sezione osserva che, tale rappresentazione, seppur apprezzabile non integra un'analisi puntuale delle dinamiche sottese ai costi di funzionamento, né consente di desumere elementi idonei a supportare l'esclusione di interventi di contenimento.

L'esame dei dati di bilancio evidenzia, al contrario, incrementi significativi nelle principali voci considerate: i costi per materie prime aumentano da euro 1.720.640,00 a euro 2.114.273,00; i costi per godimento di beni di terzi da euro 133.364,00 a euro 339.960,00; la spesa di personale da euro 2.636.119,00 a euro 2.889.283,00; gli oneri diversi di gestione da euro 324.419,00 a euro 567.073,00. Anche i costi per servizi risultano in crescita nel raffronto con l'esercizio 2021.

Il Piano non reca specifiche motivazioni atte a spiegare tali variazioni, né documenta il percorso valutativo che ha condotto a ritenere insussistente la necessità di misure di contenimento. Con riguardo a tale aspetto l'Ente, in sede di controdeduzioni (nota prot. n. 346/2026), ha fornito specifiche indicazioni in merito alle variazioni di costo registrate nel passaggio dell'esercizio 2022 al 2023 e si è impegnato - nelle successive revisioni periodiche delle partecipazioni - a incrementare il livello di dettaglio informativo.

Il Collegio rileva, al riguardo, che l'analisi dei costi di funzionamento, non effettuata dall'ente, dovrebbe invece costituire oggetto di un sistematico e costante monitoraggio. Tale analisi dovrebbe trovare adeguata formalizzazione in un apposito documento o atto a consuntivo, nel quale siano puntualmente rappresentati gli esiti dell'attività svolta e individuate le misure di contenimento ritenute necessarie.

I dati inviati dall'ente, in sede di controdeduzioni, non fanno ritenere superata la criticità rilevata in sede istruttoria, risultando mancante un'effettiva analisi valutativa da parte dell'ente socio, come richiesto dal TUSP. L'ente si è limitato, infatti, a riportare i dati

trasmessi dalla società e quanto dalla stessa espresso in relazione ad essi, senza procedere all'analisi che il TUSP richiede all'ente socio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio richiama l'attenzione dell'ente sulla necessità di procedere, nelle successive rilevazioni annuali, allo svolgimento delle suddette analisi sui costi di funzionamento e di darne conto nella relazione tecnica da allegare al Piano, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del TUSP.

La Sezione, conclusivamente, ribadisce, la necessità di un'adeguata analisi dei costi di funzionamento della società, supportata da dati contabili, nonché dell'esplicitazione delle motivazioni poste a fondamento della valutazione di non necessità di interventi di contenimento.

3.5. AREZZO CASA S.p.A.

Arezzo Casa S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata direttamente dai 36 Comuni dell'ambito provinciale, costituita nell'ambito della Conferenza L.O.D.E. di Arezzo per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'art. 4 della L.R.T. n. 78/1998 in materia di edilizia residenziale pubblica. La società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni soci o ad essi attribuito, nonché delle funzioni connesse alla realizzazione di nuovi interventi.

Alla data del 31 dicembre 2023 il Comune di Arezzo deteneva il 33,34% del capitale sociale; tale quota è stata successivamente rideterminata nel 33,21% a seguito dell'aumento di capitale deliberato il 28 marzo 2025, conseguente all'ingresso del Comune di Badia Tedalda, con incremento del capitale sociale da euro 3.120.000,00 a euro 3.132.530,00.

3.5.1. Il Comune di Arezzo, nell'ambito del Piano 2024, ha disposto il mantenimento della partecipazione e, nella scheda MEF, contenuta nella Relazione di cui all'allegato 2, ha ricondotto l'attività societaria alla *"Gestione del servizio di edilizia residenziale pubblica"* e alla *"produzione di un servizio di interesse generale"* ex art. 4, comma 2, lett. a) TUSP, qualificando, altresì, la società come *in house* e dichiarandone l'assoggettamento al controllo analogo congiunto degli enti soci.

Con particolare riguardo al requisito del controllo analogo, in sede istruttoria è stata esaminata la disposizione statutaria che lo disciplina (art. 6) indicandone varie forme di esercizio, tra cui: la Conferenza del LODE, i contratti di servizio, l'Assemblea dei soci, la nomina degli organi sociali nonché la stipula di patti parasociali.

Nella Relazione di cui all'allegato 2 al Piano l'ente, peraltro, rappresenta che i soci, nel 2021, *"al fine di disciplinare l'esercizio del controllo analogo congiunto"*, hanno sottoscritto uno specifico patto parasociale che istituisce e regola il funzionamento del Comitato di coordinamento tra i soci di Arezzo Casa S.p.A., chiamato a riunirsi prima di ogni assemblea.

I patti parasociali, approvati con deliberazione consiliare n. 92 del 17 giugno 2021, prevedono l'istituzione del Comitato di Coordinamento di cui fanno parte i legali rappresentanti di ciascuno degli enti soci *"con diritto di voto paritario, indipendentemente dall'entità della partecipazione al capitale sociale"*.

E' utile rammentare, a tal riguardo, che la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, sentenza del 10 settembre 2009, C-573/07 Sea) ha ritenuto *"validi strumenti"*

per l'esercizio del "controllo analogo congiunto" organi come i Comitati tecnici o unitari in presenza delle seguenti condizioni: i) che ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante nel Comitato; ii) che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità, secondo un criterio riconducibile al c.d. voto capitario; iii) che vengano introdotti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l'autonomia decisionale del Consiglio di amministrazione, attraverso l'imposizione di indirizzi e prescrizioni, nonché la previsione di poteri consultivi preventivi.

L'esame delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali del 2021 evidenzia l'assolvimento della condizione di cui al punto i) - in quanto ogni comune socio ha, in esso, un suo rappresentante indipendentemente dall'entità della partecipazione societaria - e di cui al punto iii), in considerazione del fatto che le deliberazioni dell'Amministratore Unico/Consiglio di amministrazione/Presidente possono essere assunte solo previa deliberazione favorevole dell'Assemblea, nell'ambito della quale - per quanto previsto al punto 9 dei patti parasociali - i soci esprimono voto conforme alle deliberazioni del Comitato di Coordinamento in relazione al proprio ambito territoriale. In particolare, il punto 8 del Patto accoglie espressamente il principio del voto "per testa" nelle deliberazioni del Comitato e attribuisce a ciascun comune socio un potere di veto sulle questioni che riguardano il proprio ambito territoriale.

In relazione alla condizione di cui al punto ii), invece - vista la previsione statutaria di cui all'art. 10, secondo cui l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente *"con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale"* - gli esiti istruttori hanno messo in dubbio la fattiva partecipazione di tutti i soci (compresi quelli di minoranza), alla guida della società e all'esercizio del controllo analogo sulle attività societarie.

In sede di controdeduzioni (cfr. nota prot. n. 346/2026) l'ente ha sottolineato, al riguardo, che la finalità della salvaguardia dei diritti e delle prerogative di ogni singolo socio (fanno parte della compagine sociale tutti i comuni della provincia di Arezzo) è al centro di altre previsioni statutarie e pattizie, anche attraverso meccanismi di rappresentanza per vallata e che un ulteriore livello di garanzia per i singoli comuni - soprattutto riguardo alla programmazione e controllo sul servizio - è rappresentato dalla partecipazione al Livello Ottimale di Esercizio della Provincia ("L.O.D.E" di Arezzo), il quale si configura giuridicamente come una forma di esercizio associato di funzioni (ERP) tra Comuni, sulla base di una Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L e disciplinato dall'art. 5 della, L.R. 77/1998. A ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione che le deliberazioni dell'Assemblea, risultano condizionate dalle determinazioni assunte dal Comitato di Coordinamento e vincolate a quanto disposto da quest'ultimo, composto, come già detto, dai rappresentanti di tutti gli enti soci aventi diritto di voto paritario non dipendente dall'entità della partecipazione al capitale sociale.

3.5.2. L'istruttoria ha evidenziato che l'adeguamento statutario di Arezzo Casa S.p.A., alle disposizioni e ai nuovi obblighi previsti dal TUSP per le società in controllo pubblico e per quelle in house, è stato deliberato, dall'assemblea dei soci, solo in data 9 aprile 2018 (Rep. 144.981) e, quindi, in ritardo rispetto alla scadenza del termine ultimo previsto dall'art. 26, comma 1 TUSP (31 luglio 2017).

Lo Statuto, seppur rivisitato nel 2021 e nel 2025, non risulta, tuttavia, pienamente rispondente a quanto previsto dall'art. 11, comma 8, per le società a controllo pubblico,

in quanto non prevede il divieto che gli amministratori societari siano dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti.

L'articolo 18 dello Statuto, inoltre, pur recando la previsione secondo cui *"L'organo amministrativo della società è costituito da un Amministratore unico salvo che le norme consentano e l'Assemblea disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione"*, non prevede la necessità che la delibera assembleare di nomina del C.d.A. (in luogo dell'Amministratore Unico) sia *"motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi"* ed inviata alla Corte dei Conti e alla Struttura di monitoraggio del MEF, come previsto dall'art. 11, comma 3, TUSP.

Le delibere assembleari di nomina del C.d.A. (2022/2024 e 2025/2027) risultano, tuttavia, pervenute alla Sezione ed inviate anche alla Struttura di monitoraggio del MEF (nota prot. n. 6480 dell'11.8.2022 e nota prot. n. 6158 dell'1.8.2025), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del TUSP. La motivazione addotta, in entrambe le circostanze, è connessa all'estesa realtà territoriale ed alla necessità di rappresentare le esigenze delle quattro vallate del territorio provinciale, oltre al capoluogo. Oltre a questo, a partire dalla nomina 2025, gli amministratori non percepiranno alcun compenso, tranne i rimborsi delle spese per la presenza alle sedute del C.d.A.

Rispetto all'assetto dell'organo amministrativo al 31.12.2023 (data di ricognizione delle società partecipate) il Collegio evidenzia che l'ente non ha osservato indirizzi formulati dal MEF, nell'Orientamento del 10 giugno 2019, nella parte in cui le società a controllo pubblico sono invitate a dettagliare, nell'ambito della delibera di determinazione dei compensi degli organi societari, *"le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo"*. Criticità che risulta, tuttavia, superata a partire dal 2025 in considerazione della gratuità degli incarichi dei consiglieri di amministrazione.

In merito alla segnalata non piena rispondenza dello Statuto a quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 175/2016 per le società a controllo pubblico (divieto che gli amministratori siano dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti) e all'art. 11, comma 3, TUSP (nella parte in cui richiede che la delibera assembleare che opta per il consiglio di amministrazione sia motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza, tenga conto delle esigenze di contenimento dei costi e sia trasmessa alla Corte dei conti e alla Struttura di monitoraggio del MEF) l'ente, in sede di controdeduzioni, ha osservato che le disposizioni in parola hanno efficacia direttamente precettiva e trovano applicazione indipendentemente da un'esplicita riproduzione statutaria.

Ciò nondimeno, al fine di rafforzare la chiarezza regolatoria e prevenire incertezze applicative, valuterà, previa condivisione con gli altri enti locali soci, l'opportunità di un recepimento espresso in sede di primo aggiornamento statutario utile.

3.5.3. Arezzo Casa S.p.A., in quanto società controllata, è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 19, co.5, 6 e 7 TUSP, in materia di contenimento delle spese di funzionamento. Il Collegio rileva, tuttavia, che il Piano 2024 del Comune di Arezzo non ha indicato le modalità di assegnazione annuale degli obiettivi specifici di contenimento delle spese di funzionamento, di cui all'art. 19, comma 5, TUSP, né le misure previste per il loro conseguimento e le modalità di monitoraggio dell'andamento economico-finanziario della società. Non sono emersi, peraltro, in sede istruttoria, documenti con i quali i soci, in forma congiunta, abbiano assegnato obiettivi di tale natura alla società Arezzo Casa S.p.A.

In sede istruttoria, tramite verifica sul sito del comune di Arezzo, è stato rilevato che, per tale società, l'ente ha impartito unicamente gli obiettivi gestionali ex art. 147-quater del TUEL declinati nel DUP 2024-2026 di cui alla deliberazione consiliare n. 118/2023 (da allegato B, Sezione Operativa: mantenimento dell'equilibrio finanziario e patrimoniale e coerenza con le strategie di investimento stabilite dal LODE) e comunicati alla società con nota *prot.* n. 12034 del 24.1.2024, pubblicata sul sito societario. Nella nota, peraltro, l'ente richiama gli obiettivi specifici sulle spese di funzionamento ex art. 19, comma 5, TUSP, limitandosi a fornire una relazione descrittiva delle modalità di svolgimento del controllo analogo congiunto, esercitato attraverso il Comitato di coordinamento, competente a definire anche detti obiettivi.

Risulta, invece, che, per l'esercizio 2025, siano stati impartiti - sempre nell'ambito del DUP approvato con deliberazione consiliare n. 121/2024 - obiettivi specifici annuali e pluriennali sulle spese di funzionamento e che tali obiettivi, ex art. 19 commi 6 e 7, siano stati recepiti dalla società con deliberazione n. 7 del 27.2.2025 e pubblicati sul sito societario.

La criticità rilevata, tuttavia, è superata solo parzialmente perché tali obiettivi risultano declinati in modo troppo generico, richiedendo alla società - per il triennio 2025-2027 - solo l'ottenimento di un differenziale positivo tra valore e costi della produzione e di un risultato di esercizio maggiori di zero.

Il Collegio osserva, a tal proposito, che gli obiettivi da assegnare alla società, secondo le previsioni del TUSP, devono avere, invece, carattere specifico ed essere riferiti al complesso delle spese di funzionamento ivi comprese quelle per il personale, previa accurata analisi dell'andamento economico finanziario della società e focus specifico sui costi da razionalizzare, presupposto indispensabile per pianificarne un possibile contenimento. Il Comune di Arezzo, a fronte dei rilievi formulati su tale aspetto, si è impegnato a proseguire, nei successivi aggiornamenti programmatici, nel rafforzamento del collegamento tra analisi dei costi, obiettivi di contenimento e sistema di monitoraggio, così da assicurare una piena conformità sostanziale alle previsioni dell'art. 19 TUSP.

La Sezione, nel successivo ciclo di controlli, vigilerà sulla corretta attuazione di tale proposito.

3.5.4. Con riguardo alla mancata indicazione, da parte dell'ente, della natura e delle ragioni giustificative dei contributi in conto esercizio percepiti dalla società Arezzo Casa S.p.A. negli esercizi 2022 e 2023 (euro 24.566,00 nel 2022 ed euro 24.823,00 nel 2023), l'ente ha chiarito, in sede di controdeduzioni (*cfr.* nota *prot.* n. 346/2026) che detti contributi attengono a somme percepite nell'anno 2023, per importo pari ad euro 24.823,00, con riferimento al contributo superbonus 110% a copertura degli oneri di manutenzione straordinaria sostenuti da condomini amministrati esternamente ed attinenti alla quota di competenza degli immobili gestiti in regime di E.R.P. Tale contributo trova corrispondenza e rilevazione nei costi di manutenzione straordinaria per medesimo importo. La Sezione rinvia, su questo aspetto, a quanto già rappresentato al precedente punto 2.2.

Con riguardo all'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) TUSP), nella Relazione di cui all'allegato 2 al Piano 2024, l'ente ha rilevato la "*non necessità*" di azioni di razionalizzazione pur in presenza di alcune voci di costo in costante crescita, soprattutto quelle relative alle materie prime, ai servizi e ai costi del personale che dal 2021 al 2023 sono passati, rispettivamente, da euro 33.008,00 a euro

42.007,00, da euro 3.249.948,00 a euro 3.465.290,00 e da euro 1.569.995,00 a euro 1.840.344,00. L'ente, per giustificare tali incrementi, ha attestato che i dati devono essere "letti" in una *"contestualizzazione che tenga conto di obiettivi non strettamente legati alla massimizzazione del profitto, ma piuttosto al perseguimento di finalità pubbliche e sociali, che implicano una gestione orientata al contenimento dei costi per l'utenza e alla sostenibilità dell'offerta abitativa nel lungo periodo"*.

Il Collegio evidenzia, a tal proposito, che il conto economico 2023 presenta un differenziale "negativo" tra valore e costi della produzione di 53.725,00 euro, come risulta dalla Nota integrativa al bilancio 2023 reperita dal Portale Telemaco di Infocamere. Per tale ragione, l'ente avrebbe dovuto condurre un'analisi dettagliata dei costi di funzionamento - suffragata da dati contabili - e delle cause del loro incremento, nonché descrivere il percorso logico che lo ha condotto a non impartire obiettivi di riduzione di tali valori.

3.6. AREZZO FIERE E CONGRESSI S.r.l.

Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. è una società mista, a partecipazione pubblica maggioritaria, che si occupa della gestione delle strutture del polo espositivo aretino e dell'organizzazione di eventi fieristico-espositivi, ai sensi dell'art. 4, co. 7, del d.lgs. n. 175/2016.

Il Comune di Arezzo detiene una partecipazione diretta nel capitale sociale pari al 17,88%. La restante quota è suddivisa tra i diversi soci nel seguente modo: 36,81% Regione Toscana; 18,17% CCIAA di Arezzo e 11,08% Provincia di Arezzo. Un'ulteriore percentuale del 16,06% è poi suddivisa nel seguente modo: 3 Banche, AMCO S.p.A. e altri soci privati e associazioni imprenditoriali, con quote frammentate inferiori al 4,65%.

3.6.1. In merito alla qualificazione societaria, l'Ente ha dichiarato nella scheda MEF relativa al *"tipo di controllo"* (All. 2) che la società non è soggetta ad alcun tipo di controllo ed ha ricondotto l'attività della società nell'ambito della gestione di spazi fieristici e di organizzazione di eventi fieristici ex art. 4, comma 7, del TUSP, con particolare riguardo alla *"gestione polo fieristico aretino"* (All. 2, campo *"descrizione dell'attività"*). In esito a tale ricognizione il Comune di Arezzo ha deliberato il mantenimento della partecipazione, escludendo la necessità di eventuali interventi di razionalizzazione

In merito alla qualificazione societaria, tuttavia, il M.I., in sede di Relazione di deferimento, ha osservato che i soci pubblici della società Arezzo Fiere S.r.l. hanno sottoscritto apposito patto parasociale in data 10 giugno 2025, completando il percorso di definizione del controllo pubblico congiunto.

Al riguardo, nell'ambito delle controdeduzioni, rese con nota *prot. n. 346/2026*, l'Ente ha confermato l'avvenuta sottoscrizione del predetto patto parasociale tra soci pubblici, intervenuta in data 10 giugno 2025, rappresentando che nel Piano 2025, approvato con deliberazione consiliare n. 156 del 18 dicembre 2025, Arezzo Fiere e Congressi è stata correttamente inquadrata come società a controllo pubblico su base pattizia, aggiornando il precedente inquadramento della società in esame.

Il Collegio prende atto del nuovo inquadramento della società quale società a controllo pubblico congiunto.

3.6.2. In merito ai costi di funzionamento l'Ente ha attestato, nel bilancio 2023, la necessità di assicurarne la riduzione, specificando che *"l'azione amministrativa negli ultimi due esercizi, pur in presenza di difficoltà oggettive, è stata improntata alla concreta riduzione e"*

razionalizzazione dei costi di funzionamento con la prospettiva di perseguimento di obiettivi strutturali mediante l'aggiornamento del Piano industriale e monitoraggi periodici". I dati esaminati in sede istruttoria non appaiono idonei, tuttavia, a dimostrare il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi ipotizzato, evidenziando, invece, il perdurare di una situazione di criticità economico-finanziaria, confermata dal fatto che *"l'esercizio 2024, il cui bilancio è stato approvato nell'assemblea del 10/12/2025, si chiude registrando una perdita di 727.208,00 euro in forte peggioramento rispetto al 2023 nel quale era stato registrato un utile di € 28.459,00".*

A riprova che la società versa in una situazione di criticità, la Sezione evidenzia che, in data 10/12/2025, nella stessa assemblea nella quale è stato approvato il Bilancio 2024, i soci hanno approvato anche un Piano di Risanamento e Rilancio (2025-2028). Tale Piano prefigura varie azioni di rilancio con necessità di un aumento di capitale sociale di 1,8 milioni di euro. L'art. 3 della l.r. n. 45/2025, peraltro, ha autorizzato la Giunta regionale a sottoscrivere un aumento di capitale della società Arezzo Fiere S.r.l. fino alla concorrenza dell'importo massimo di 1 milione di euro per l'anno 2026, con possibile incremento della percentuale di partecipazione ad oggi detenuta dalla Regione.

La decisione del Comune, nonostante il perdurare della situazione di crisi in cui versa la società, è nel senso del mantenimento della partecipazione, da attuarsi però nell'ambito di un percorso di riassetto e risanamento strutturale, secondo apposite linee guida.

In sede di controdeduzioni (nota prot. n. 346/2026) è stato precisato che nel Piano 2025, in considerazione delle criticità manifestate relativamente all'andamento societario rappresentato in istruttoria dal M.I. e ricorrendo le condizioni rilevanti ai fini dell'adozione di misure ex art. 20, comma 2, lett. f) e g), TUSP, il Comune di Arezzo ha disposto l'avvio di due percorsi distinti e tra loro coordinati: (i) verifica dell'attuazione del Piano di Risanamento e Rilancio - approvato dal Consiglio di amministrazione nell'ottobre 2025 e dall'assemblea dei soci del 10 dicembre 2025 - e delle misure conseguenti; (ii) approfondimento dell'ipotesi di aggregazione regionale, quale possibile opzione di razionalizzazione/efficientamento.

In particolare, dunque, una prima direttrice concerne il mantenimento condizionato della partecipazione e la verifica del piano di risanamento e rilancio. In tal senso, l'Ente ha rappresentato che la partecipazione del Comune in Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. è mantenuta, fermo restando che la definitiva adesione al percorso di risanamento e la sottoscrizione della quota di aumento di capitale (indicata dal Piano 2025-2028 in 1,8 milioni di euro complessivi) restano sospensivamente condizionate ad una specifica e successiva deliberazione del Consiglio comunale, che dovrà valutare la congruità dell'investimento, la sostenibilità del piano e l'avvenuta copertura integrale del fabbisogno finanziario da parte della compagine sociale.

Inoltre, in relazione al monitoraggio sull'andamento del Piano, l'Ente ha precisato che il mancato rispetto degli obiettivi intermedi di riequilibrio (economici, patrimoniali e finanziari) potrà determinare la rivalutazione della posizione del Comune, anche in relazione a possibili opzioni di riduzione o dismissione della partecipazione.

La seconda linea guida prospettata dall'Ente in sede di controdeduzioni ha riguardato, invece, la razionalizzazione della società tramite valutazione di percorsi di riassetto industriale e di aggregazione.

A tal fine, il Comune di Arezzo ha evidenziato che saranno valutate in via prioritaria varie modalità di integrazione societaria (fusioni o, in subordine, conferimenti in holding regionali) dirette a garantire l'equilibrio economico del polo fieristico aretino attraverso

economie di scala e sinergie di sistema, anche mediante la partecipazione ai tavoli di confronto con la Regione, gli altri enti soci e le società coinvolte. L'Ente evidenzia, infine, che il percorso di aggregazione sarà considerato l'alternativa preferenziale nell'ipotesi in cui il Piano di risanamento non garantisca i risultati attesi o qualora la manovra finanziaria da parte dei soci non raggiungesse la copertura totale del fabbisogno previsto.

Il Collegio prende atto delle precisazioni rese e richiama l'attenzione sulla necessità che gli esiti del predetto piano di risanamento, delle operazioni di riassetto industriale e di aggregazione siano oggetto di un costante monitoraggio in sede di revisioni periodiche ex art. 20 TUSP.

3.7. AREZZO MULTISERVIZI S.r.l.

Arezzo Multiservizi S.r.l., nata nel 2007 quale società in house *providing* del Comune di Arezzo per la gestione dei servizi cimiteriali, è una società a totale capitale pubblico posseduto, oltre che dal Comune di Arezzo (76,67%) dall'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Fraternita dei Laici (23,33%).

I preesistenti rapporti contrattuali tra l'ente e la Fraternita dei Laici, che gestiva mediante affidamento tali servizi, sono confluiti nel modello societario in house ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del TUEL, mediante conferimento, da parte dell'ASP, del ramo d'azienda relativo ai servizi cimiteriali.

3.7.1. Nell'ambito del Piano 2024, l'Ente ha disposto il mantenimento della partecipazione riconducendo l'attività societaria, nella scheda MEF di cui all'Allegato 2, alla *"produzione di un servizio di interesse generale"* ex art. 4, c. 2, lett. a) e specificando che detta attività è svolta in via prevalente nei confronti della collettività di riferimento.

L'Ente ha incluso l'attività societaria in esame anche nella ricognizione dei S.P.L. a rilevanza economica di cui all'Allegato 4 al Piano. Per la disamina delle problematiche emerse a seguito di tale inclusione si rimanda ai paragrafi 2.2.4.1 e 2.2.4.3.

Il Comune di Arezzo qualifica, poi, la società come *"in house"*, soggetta a *"controllo analogo congiunto"*.

In tal senso, l'Ente dà atto nel Piano 2024 (allegato 4 inerente ai S.P.L.) che il Comune di Arezzo, ha stipulato apposita convenzione con la Fraternita dei Laici (Rep. n. A-18525 del 13/01/2020, approvata dapprima con la deliberazione consiliare n. 68 del 19.7.2019 e integrata con la deliberazione n. 122 del 17.12.2019) per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Arezzo Multiservizi s.r.l.

In esito all'istruttoria è emerso che la richiamata convenzione sembra attribuire, a ciascuno dei due soci (Comune di Arezzo e Fraternita dei Laici), distintamente, il potere di veto inerente sulle attività societarie prestate sugli immobili di rispettiva proprietà/ambito di riferimento, con la conseguente possibile insorgenza di problematiche nella gestione societaria in quanto ciascuno dei due soci potrebbe porre condizioni che si riverberano sui servizi complessivamente resi dalla società.

Inoltre, è stato richiesto all'Ente di esplicitare, in sede di contraddittorio, come venga garantita la fattiva partecipazione di tutti i soci anche quelli di minoranza, alla guida della società e in sede di espletamento di tale tipologia di controllo sul complesso delle attività societarie anche per consentire che l'esercizio del controllo analogo congiunto venga effettuato in conformità ai criteri delineati dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, causa C-573/07, SEA).

In proposito, l'Ente in sede di controdeduzioni ha precisato che *“La Conferenza di coordinamento, composta dai rappresentanti di entrambi i soci, esercita poteri di indirizzo, monitoraggio e veto sulle deliberazioni assembleari incidenti sull'attuazione dei contratti di servizio, assicurando che nessuna decisione strategica possa essere assunta senza il concorso di entrambi i soci pubblici, fermo restando il coordinamento complessivo dell'attività societaria. Il potere di veto, pur riconosciuto con riferimento agli ambiti patrimoniali di competenza, opera all'interno di un quadro di coordinamento unitario delle scelte gestionali, così da garantire la fattiva partecipazione di ciascun socio alla guida della società e all'espletamento del controllo sul complesso delle attività. In tale prospettiva, l'assetto convenzionale risulta volto a realizzare un controllo congiunto effettivo, in linea con i principi delineati dalla giurisprudenza comunitaria, pur restando l'Ente disponibile a valutare, in sede di aggiornamento statutario e convenzionale, eventuali affinamenti volti a rendere ancora più chiara la riconduzione dell'assetto ai requisiti dell'in house providing”*.

Nel Piano 2024 l'Ente ha attestato il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, richiamando indicatori di carattere generale senza, tuttavia, specificare il percorso motivazionale seguito per giungere a tale esito, in particolare senza esplicitare i vantaggi in termini di economicità, efficienza e perseguimento degli interessi strategici tali da rendere indispensabile il ricorso all'*in house*, nonché in assenza di una puntuale analisi della convenienza economica dei servizi affidati.

In proposito, l'Ente in sede di controdeduzioni dà conto di tutti i predetti aspetti con un percorso motivazionale dettagliato.

In particolare, in primo luogo il Comune di Arezzo premette che sotto il profilo della coerenza con le finalità istituzionali e della natura del servizio, *“La società è stata costituita per la gestione integrata del servizio cimiteriale. In tale quadro, la scelta di mantenere la partecipazione si correla in modo diretto alla necessità di garantire continuità, uniformità di standard e capacità di governo pubblico su una filiera di prestazioni che, per natura, incide su diritti e bisogni essenziali della comunità.*

In tale contesto, l'Ente precisa che *“la gestione in house risulta maggiormente coerente con l'interesse pubblico locale”*, sotto vari aspetti che analizza nel dettaglio e che ricomprendono: la garanzia della continuità del servizio *“per costruzione”*, nonché dell'effettività di un presidio pubblico quanto a standard e decoro, della omogeneità e unitarietà di un servizio pubblico su un perimetro capillare, di attuazione di una gestione tariffaria coerente con equità e sostenibilità, di rafforzamento della capacità di programmazione degli investimenti e di reinvestimento nel servizio, nonché di riduzione del rischio amministrativo e reputazionale.

L'Ente, quindi, motiva analiticamente la preferenza per l'*in house* in base alla *“necessità di assicurare continuità, unitarietà e qualità sostanziale del servizio, riducendo i rischi di disallineamento fra obiettivi pubblici e gestione operativa e contenendo i costi di monitoraggio/negoziazione tipici dei modelli esternalizzati”*.

Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti dall'ente, ritenendo che tali informazioni non siano sufficienti a superare la criticità motivazionale rilevata, posto che l'indispensabilità della partecipazione (vincolo di scopo) e lo svolgimento di attività di interesse generale (vincolo di attività) devono essere dimostrati e argomentati dall'ente in sede di ricognizione annuale, nella relazione tecnica allegata al Piano, non essendo consentita – secondo giurisprudenza costante – l'integrazione postuma della motivazione.

3.7.2. Nella Relazione di deferimento si evidenziava che la previsione statutaria relativa al Vicepresidente non risulta conforme alle previsioni del TUSP, non essendo espressamente previsto - come richiesto dall'art. 11, comma 9, lett. b) - che la carica può essere attribuita *“esclusivamente”* in sostituzione del presidente, in caso di assenza o impedimento (art. 14, comma 1, e art. 19, comma 11).

In sede di controdeduzioni, l'Ente, al fine di recepire in modo esplicito il dettato della predetta norma, ha dichiarato la disponibilità *“a promuovere, in occasione della prossima modifica statutaria utile, un'integrazione dell'articolo che specifichi testualmente che la carica di Vicepresidente, ove istituita, è conferita “esclusivamente” per la sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza attribuzione di competenze ulteriori”*.

Nella nota di deferimento, inoltre, il M.I. ha rilevato la mancata attuazione degli indirizzi formulati dal MEF, nell'Orientamento del 10 giugno 2019, nella parte in cui le società a controllo pubblico sono invitate a dettagliare, nell'ambito della delibera di determinazione dei compensi degli organi societari, *“le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo”*.

Al riguardo, in sede di controdeduzioni, l'Ente si è impegnato a richiedere che *“le deliberazioni (o determinazioni) di definizione dei compensi degli amministratori, a partire dal prossimo ciclo di nomina/adeguamento e comunque in sede di prima utile integrazione, indichino in modo distinto e verificabile le singole componenti del trattamento economico (quota fissa, eventuale quota variabile, rimborsi spese, altri oneri), assicurando così piena trasparenza e un più agevole controllo sulla conformità ai limiti di spesa e ai criteri dell'art. 11 TUSP”*.

3.7.3. In relazione alle modalità di reclutamento del personale della società in esame, il Magistrato istruttore ha rilevato, in sede di Relazione di deferimento, che il Regolamento vigente prevede, quale forma ordinaria di pubblicazione degli avvisi di selezione, la diffusione per quindici giorni sul solo sito della società, relegando ad eventualità ulteriori forme di divulgazione (inserzioni su organi di stampa o altri canali).

In proposito, l'Ente in sede di controdeduzioni ha precisato che *“con particolare riferimento alla pubblicità degli avvisi, deve osservarsi che l'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 non tipizza forme di pubblicazione vincolate, ma impone che le procedure di reclutamento siano conformi ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e ai principi di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. In tale cornice, la pubblicazione sul sito istituzionale della società costituisce un presidio minimo di conoscibilità, idoneo ad assicurare la tracciabilità e la trasparenza delle procedure*.

Il Collegio concorda con i rilievi del M.I. ritenendo che le modalità di pubblicazione degli avvisi di selezione non appaiono idonee ad assicurare il livello di trasparenza richiesto dall'art. 19, comma 2, del TUSP, in quanto limitate alla pubblicazione per quindici giorni sul sito della società e, solo eventualmente, *“attraverso inserzione su giornali locali e/o nazionali e/o mediante altre forme di divulgazione e pubblicazione ritenute opportune”*.

Ciò in quanto tali modalità, fondate su una forma di diffusione minima e su una divulgazione ulteriore meramente eventuale, non appaiono coerenti a soddisfare i sopra citati principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità che devono caratterizzare le procedure di reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico.

Inoltre, anche la durata della pubblicazione degli avvisi, limitata a quindici giorni, non appare idonea a garantire un'adeguata conoscibilità degli stessi da parte dei potenziali interessati, in difformità a quanto richiesto dai principi di concorrenza e pari opportunità di accesso.

Infine, in sede di Relazione di deferimento, il M.I. ha rilevato il mancato rispetto del riparto di competenze recato dal TUEL, precisando che con deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 22/06/2020, avente ad oggetto *“Società in house A.T.A.M. S.p.a. e Arezzo Multiservizi S.r.l. Piano di assetto organizzativo e indirizzi in ordine al reclutamento del personale”*, sono stati approvati *“alcuni indirizzi e principi in tema di personale sostituendoli, in parte qua, a quelli in precedenza adottati con la deliberazione di G.C. n. 394 del 20/07/2017”*.

In merito, il Collegio ribadisce come l'organo di indirizzo e controllo del Comune competente in materia sia il Consiglio comunale e pertanto invita l'Ente a rispettare il riparto delle competenze recato dal TUEL.

3.7.4. Con riguardo all'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) TUSP), nella Relazione di cui all'allegato 2 al Piano 2024, l'Ente ha rilevato che *“non emergono elementi che richiedano l'avvio di azioni di razionalizzazione in relazione alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento”*, sottolineando che gli indicatori economici di bilancio richiedono una lettura non puramente aziendalistica in quanto legati a fattori esogeni (tra cui la variabilità del tasso di mortalità).

La Sezione osserva, a tal proposito, che la Relazione, tuttavia, non contiene un'analisi puntuale dei costi di funzionamento idonea a dimostrare l'efficientamento perseguito e, conseguentemente, a giustificare l'esclusione di eventuali interventi di contenimento dei costi. Tale esclusione, infatti, è dichiarata dal Comune di Arezzo nel Piano, ma non risulta sorretta da un'analisi dettagliata e rigorosa delle dinamiche di costo, rilevando, peraltro, l'incremento di talune voci di costo in assenza di motivazione delle relative variazioni, né alcuna indicazione di un percorso valutativo in merito alla non necessità di interventi di contenimento.

Si osserva, peraltro, che né la nota integrativa, né il Piano 2024 forniscono un'analisi organica e approfondita dei costi di funzionamento, dalla quale sia possibile ricavare valutazioni motivate circa la necessità o meno di attivare misure di contenimento.

In sede di controdeduzioni, l'Ente ha fornito un'articolata analisi delle singole voci di costi di funzionamento e delle relative dinamiche, dando atto della motivazione delle singole variazioni.

Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti dall'ente, ritenendo che tali informazioni non siano sufficienti a superare la criticità rilevata, posto che l'analisi dei costi, a supporto delle valutazioni inerenti alla necessità o meno del loro contenimento, deve essere effettuata in sede di ricognizione annuale, nella relazione tecnica allegata al Piano, non essendo consentita – secondo giurisprudenza costante – l'integrazione postuma della motivazione.

3.8. COINGAS S.p.A.

COINGAS S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata direttamente dal Comune di Arezzo che detiene la quota di maggioranza relativa del 45,17%. La restante parte del capitale (54,83%) è detenuta da altri 26 comuni della provincia di Arezzo.

La società, costituita nel 2002, ai sensi dell'art. 115 del TUEL, per trasformazione della preesistente azienda - affidataria diretta del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale - ha cessato ogni attività operativa, assumendo esclusivamente, dal 2010, la funzione di holding di (co)partecipazione alla multiutility E.S.T.R.A. S.p.A. Da tale anno è operativa, infatti, l'aggregazione con le due società omologhe operanti nel comparto

energetico dei bacini di Siena e Prato - rispettivamente Intesa S.p.A. e Consiag S.p.A. (poi confluita in Alia Servizi Ambientali S.p.A.) - che ha dato luogo al gruppo facente capo alla holding E.S.TR.A. S.r.l. (poi trasformata in società per azioni).

Nella scheda *“03.01 Finalità perseguite e attività ammesse”* del modello standard Sezione Autonomie allegata al Piano l'ente ha specificato che *“Estra S.p.A., società quotata nei termini di cui alla definizione dell'art. 2, co. 1, lett. p) del TUSP ... agisce come società holding di controllo di un gruppo operante nel settore della distribuzione, vendita del gas e dell'energia elettrica da fonti alternative. In particolare, tramite Centria S.r.l. (controllata da Estra Spa) viene gestito, in regime transitorio nelle more della gara, il servizio di distribuzione del gas naturale per il Comune di Arezzo, giusto art. 14, comma 7 del D.lgs. 164/2000”*.

L'ente ha dichiarato - nella parte della scheda MEF relativa al *“tipo di controllo”* - che la società è soggetta a controllo *“solitario”* per *“influenza dominante”* anche a seguito della condizione accertata dal Consiglio di Stato, con sent. n. 7865/2023, di un *“controllo di fatto”* esercitato dal Comune di Arezzo in ragione della quota *“quasi maggioritaria detenuta, unitamente alla frammentazione delle altre quote”* (nel Piano 2022 l'ente aveva attestato il *“controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti”*).

3.8.1. Nel Piano 2024, l'attività societaria è stata sinteticamente descritta come *“Holding finanziaria che detiene una partecipazione di influenza rilevante nel gruppo Estra SpA”* (scheda MEF) e come *“Amministrazione quote di partecipazione in Estra Spa (holding servizio di distribuzione gas e altri servizi)”* (scheda modello standard Sezione Autonomie). In particolare, l'ente ha dichiarato che la società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ex art. 4, comma 1, TUSP e ne ha ricondotto l'attività sia alla *“gestione delle partecipazioni societarie di enti locali ex art. 4, comma 5”*, come indicato nella scheda MEF (All. 2), sia ad un *“servizio di interesse generale”* ex art. 4, comma 2, lett. a), come indicato nella scheda *“03.01. Finalità perseguite e attività ammesse”* modello standard Sezione Autonomie (All. 3).

Nella Relazione di deferimento il Magistrato istruttore ha manifestato dubbi sulla correttezza dell'indicazione fornita, dall'ente, nella scheda MEF - in quanto l'art. 4, comma 5, del TUSP si limita a prevedere che la società holding, purché abbia *“come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali”*, possa acquisire (e mantenere) partecipazioni in altre società - e dubbi anche sulla ulteriore qualificazione operata dall'ente, considerato che l'attività di holding (qualora la società non sia anche operativa) rientra nei servizi c.d. strumentali ascrivibili alla fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del TUSP (cfr. delib. n. 15/SEZAUT/2021/FRG e delib. n. 15/2023/VSGO repertorio Emilia-Romagna).

Nella risposta al contraddittorio (nota prot. n. 346/2026), l'ente ha rappresentato che la ricognizione comunale ha *“valorizzato la natura di società di partecipazione (holding finanziaria) che, per come oggi opera, è coerentemente ricondotta ... quanto al vincolo di attività, alla fattispecie di cui al comma 2, lett. d), TUSP, quale soggetto che rende servizi strumentali in senso lato agli enti soci, attraverso la gestione accentrata della partecipazione in una multiutility che opera nei servizi di interesse generale e lo svolgimento di alcune attività minori in favore dei Comuni partecipanti”*. Ciò conferma, dunque, i dubbi espressi sulla corretta compilazione delle schede di cui si compone il Piano. Si rende necessario, pertanto, adeguare le opzioni prescelte nell'ambito delle stesse (campo *“Attività svolta dalla partecipata”* della scheda MEF e scheda *“03.01. Finalità perseguite e attività ammesse”* del Modello standard Sezione Autonomie), riservando allo spazio dedicato alle *“Note”* (in entrambe le schede) ogni

eventuale ulteriore informazione *“integrativa e interpretativa rispetto alle finalità previste”* che l’ente voglia fornire.

Quanto all’esito della ricognizione, come rappresentato nel precedente punto 2.1, nella Relazione di deferimento il Magistrato istruttore ha osservato che non risulta esplicitato il percorso motivazionale a fondamento della scelta di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione. L’ente, infatti, si limita a dichiarare, nelle schede allegate al Piano, che la società rispetta le *“condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016”* e *“risponde ai requisiti di legge”* senza declinare tali affermazioni – formulate in modo sostanzialmente uniforme per tutte le società partecipate - in relazione all’attività concretamente svolta e all’indispensabilità della partecipazione per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. Né tantomeno si rinvergono ulteriori informazioni nella *“relazione tecnica”* allegata alla *“schede MEF”*.

Nella specie, tale esigenza motivazionale assume particolare rilievo poiché le valutazioni del Comune relative alla società sono mutate nel tempo dato che, inizialmente, fino al Piano 2022, era previsto il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione (acquisizione della società Gestione Ambientale S.r.l., detenuta al 100% da Aisa Impianti S.p.A., e successiva aggregazione della stessa in Coingas S.p.A. attraverso l’operazione di fusione semplificata per incorporazione, ex art. 2505 c.c.), mentre, a partire dal Piano 2023, ne è stato disposto il mantenimento senza interventi.

Più in dettaglio, le misure di razionalizzazione erano state ritenute necessarie in quanto entrambe le società, già a partire dalla revisione straordinaria approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 116/2017, presentavano criticità ex art. 20, comma 2, TUSP. Segnatamente, Coingas S.p.A. risultava priva di dipendenti (condizione di cui alla lett. b) e Gestione ambientale S.r.l. presentava un fatturato medio inferiore al parametro di cui alla lett. d) del citato articolo 20.

Le valutazioni dell’ente sono poi mutate, a partire dal Piano 2023, nel quale l’ente ha dato atto del *“virtuoso percorso gestionale intrapreso dalla società”* Gestione Ambientale S.r.l., riscontrando *“significativi incrementi di fatturato, tali da superare ampiamente il livello soglia di cui all’art. 20, comma 2, lett. d), TUSP”* ed evidenziando che *“A seguito degli ulteriori approfondimenti e confronti tra le COINGAS S.p.A. e AISA IMPIANTI S.r.l., è emerso il venir meno dell’interesse strategico delle parti all’operazione sia per la significativa crescita di valore di Gestione Ambientale per la società cedente, sia in considerazione del fatto che l’operazione non risulta tale da offrire alla società acquirente un congruo e adeguato rapporto in termini di costi/benefici per la società ed i soci pubblici in quanto comporterebbe un significativo detrimento della liquidità aziendale in ragione dei consistenti oneri che si porrebbero a carico della stessa, in relazione al notevole accrescimento nel tempo del valore patrimoniale della società di cui era prevista la cessione.”* (cfr. All. 1, Relazione sullo stato di attuazione del precedente piano). Come attestato dall’ente nella scheda MEF allegata al Piano 2023, risultava superata intanto anche la criticità di Coingas, essendo *“emersa la convenienza di ricorrere a fattori produttivi interni rispetto all’acquisto di servizi esterni, risultando tale soluzione sia funzionale in termini operativi, sia utile al conseguimento di economie di spesa. Pertanto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 19 del d.lgs. n. 175/2016 e secondo la procedura disciplinata dal regolamento societario sul reclutamento del personale, in data 03/04/2023 Coingas ha pubblicato un avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 “addetto amministrativo e segreteria generale”. In esito alla procedura espletata, la persona selezionata è stata assunta a tempo indeterminato in data 21/08/2023”*. Peraltro, la relativa procedura - avviata, come detto, in sede di revisione straordinaria - era stata sospesa a partire dal Piano 2019, in applicazione dell’art. 24, commi 5 bis e 5 ter, del TUSP.

In sede di contraddittorio, l'ente ha rappresentato che *“la mancata reiterazione, nei Piani successivi, di una specifica misura di aggregazione non costituisce un “vuoto motivazionale”, ma, in altri termini, l'espressione fisiologica della discrezionalità amministrativa, esercitata alla luce delle sopravvenienze e della verifica di non praticabilità – o non convenienza – delle ipotesi di razionalizzazione precedentemente immaginate”*.

A tal proposito, il Collegio richiama l'attenzione sul ruolo di preminente centralità della motivazione nell'ambito delle valutazioni annuali sull'assetto degli organismi partecipati. Pertanto, se è indubbio che gli esiti della ricognizione debbano essere rimessi all'esclusiva discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, l'esercizio del potere discrezionale, per non essere viziato, deve essere espressamente motivato con riferimento alle ragioni sottese alla decisione adottata con particolare riguardo alla coerenza della partecipazione con le proprie finalità istituzionali (c.d. principio della funzionalizzazione) e all'indispensabilità della stessa per il conseguimento di quei fini. Su tale aspetto si rinvia a quanto già rilevato al punto 2.2.1.

Rispetto a quanto ulteriormente osservato dall'ente – che ha ritenuto di aver reso *“con il Piano 2024 e con le presenti controdeduzioni ... espressa e puntuale la propria motivazione di mantenimento: – ricordando il ruolo storico e attuale di COINGAS nel presidio di un asset strategico quale la partecipazione in Estra; – documentando il rispetto dei parametri economico-finanziari di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, in particolare quanto a fatturato, equilibrio gestionale e contenimento dei costi di funzionamento; – valorizzando l'accertato controllo di fatto in capo al Comune di Arezzo, quale garanzia di effettiva capacità di indirizzo sulla società”* – il Collegio ritiene utile rammentare che l'assenza dei fattori di criticità elencati all'art. 20, comma 2, del TUSP, così come lo svolgimento di attività di interesse generale da parte delle società partecipate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo Testo unico, non costituiscono, di per sé, dimostrazione dell'indispensabilità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La verifica di tale indispensabilità, invece, è richiesta, dall'art. 4, comma 1, del TUSP, quale principale parametro di riferimento ai fini della scelta tra i possibili esiti (dismissione oppure mantenimento, con o senza interventi) e deve essere effettuata in via preliminare rispetto a ogni ulteriore valutazione, concernente la natura dell'attività svolta dalla società (art. 4, comma 2, TUSP) e l'assenza di fattori di criticità (art. 20, comma 2, TUSP).

3.8.2. L'istruttoria condotta sul Piano 2024 del Comune di Arezzo ha evidenziato che lo Statuto della società Coingas S.p.A., nella versione – tuttora vigente - approvata dall'assemblea dei soci in data 6 settembre 2017, al fine di consentirne l'adeguamento alle disposizioni del TUSP (entro il termine del 31 luglio 2017, previsto dall'art. 26, comma 1, del medesimo Testo unico), presenta profili di non piena conformità alla disciplina vigente.

In particolare, in merito alla composizione dell'organo amministrativo, l'art. 14, prevede che la società sia amministrata *“di norma”* da un amministratore unico e che *“Qualora la società rientri nei criteri, stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, l'Assemblea dei soci potrà disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), e comunque nei limiti di legge”*. La Sezione osserva che quest'ultima previsione statutaria risulta non conforme all'art. 11, comma 3, del TUSP, ai sensi del quale la delibera assembleare di eventuale nomina del C.d.A. (in luogo dell'Amministratore Unico) deve essere *“motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi”* ed inviata alla Corte dei

Conti e alla Struttura di monitoraggio del MEF (con l'occasione, si segnala che il dettato normativo prevede un C.d.A. *"composto da tre o cinque membri"*).

Si rileva, inoltre, che gli articoli 15 e 16 dello Statuto, nel prevedere la figura del Vicepresidente, non dispongono in modo esplicito, come richiesto dall'art. 11, comma 9, lett. b), che la carica deve essere attribuita *"esclusivamente"* in sostituzione del presidente, in caso di assenza o impedimento.

Nella risposta al contraddittorio (nota prot. n. 346/2026), l'ente ha rappresentato *"in un'ottica di piena collaborazione istituzionale e di costante adeguamento agli indirizzi applicativi del TUSP, ... la disponibilità a promuovere, alla prima utile occasione, un intervento di aggiornamento statutario volto a recepire in modo espresso i richiami testuali alle previsioni dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, ferma restando l'immediata applicabilità della disciplina primaria anche in assenza di riproduzione nel testo statutario"*.

Il Collegio prende atto del riscontro fornito.

Nel Piano 2024, così come nei precedenti Piani, l'ente attesta che la società è amministrata da un Amministratore Unico, il cui compenso è dichiarato nella misura di euro 28.496,00. Dal verbale dell'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2025 pubblicato sul sito societario, risulta che i soci, nel rinnovare la nomina dell'Amministratore Unico, hanno deliberato di confermare il compenso annuo lordo fino a quel momento attribuito, pari ad euro 25.000,00. Tale importo (probabilmente al netto dei contributi e degli oneri) è stato indicato in pari misura anche nei precedenti Piani ed è confermato anche dalle visure camerali dei bilanci. Il parametro del 2013 peraltro è di difficile ricostruzione poiché all'epoca la società non era qualificata come *"controllata"*. Di tale incertezza viene preso atto nel verbale di approvazione del bilancio 2019, a fronte della richiesta di chiarimenti del Sindaco di Arezzo in merito al rispetto dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 (ovvero del limite richiamato, in tema, dall'art. 11, comma 6, TUSP). In tale sede, pertanto, anche su indicazione del collegio sindacale, è stato deliberato di corrispondere l'importo di euro 25.000 a condizione che lo stesso rientrasse *"rientri nel limite normativo sopra citato da appurarsi a cura degli uffici liquidatori"*. Tuttavia, nelle delibere successive i soci non hanno dato atto dell'avvenuto accertamento in merito all'effettivo rispetto del limite anzidetto. La società, inoltre, non ha applicato gli indirizzi formulati nell'Orientamento del 10 giugno 2019, nella parte in cui il MEF invita le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della delibera di determinazione dei compensi degli organi societari, *"le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo"*.

In sede di controdeduzioni (nota prot. n. 346/2026) il Comune ha confermato *"che il costo/compenso attuale risulta ampiamente inferiore al tetto normativo dell'80% del parametro 2013. In particolare, assumendo quale costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 l'importo di euro 80.712, il limite risulta pari a euro 64.569,60 (80%). Tale valore è largamente superiore sia al compenso deliberato dall'assemblea (euro 25.000 annui lordi, come da verbale del 23 aprile 2025), sia al costo complessivo 2023 indicato nei Piani dell'Ente (euro 28.496). Ne consegue che l'incertezza richiamata in sede assembleare (bilancio 2019) deve intendersi superata, risultando verificato l'avvenuto rispetto del limite"*.

Il Collegio prende atto delle precisazioni rese.

3.8.3. Coingas S.p.A., in quanto società controllata, è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 in materia di contenimento delle spese di funzionamento. Dall'istruttoria svolta risulta che - a fronte di alcune carenze riscontrate nei documenti di programmazione e rendicontazione degli esercizi precedenti - a decorrere dall'anno

2024, gli adempimenti previsti dai commi 5, 6 e 7 del citato art. 19 risultano correttamente definiti e attuati dall'ente socio e dalla società anche sotto il profilo del recepimento degli obiettivi, del monitoraggio e della pubblicazione degli esiti.

Nella Relazione di deferimento è stato rilevato che nel Piano 2024, come nei piani precedenti, l'ente non ha dato evidenza di tali adempimenti, né nella relazione integrativa, né mediante la compilazione dello specifico campo relativo all'assegnazione degli obiettivi ex art. 19, comma 5, del TUSP, previsto nella scheda di rilevazione annuale predisposta dal MEF.

Relativamente alla società risultano mancanti, in particolare, i provvedimenti di recepimento degli obiettivi fino a tutto il 2023. Per tale anno, la società si è limitata a pubblicare (in Amministrazione trasparente, sezione Bilanci/Provvedimenti) una nota del 10 luglio 2024, inviata all'ente per la verifica dell'obiettivo previsto nel DUP 2023-2025 (che risulta raggiunto). Sul sito societario, peraltro, non risultano pubblicati i precedenti provvedimenti di assegnazione degli obiettivi da parte del Comune.

In sede di controdeduzioni (nota prot. 346/2026), l'ente ha fornito puntuale riscontro, assicurando di *"dare evidenza nel prossimo Piano degli adempimenti relativi all'art. 19, comma 5 TUSP, nella relazione tecnica, con estremi dell'atto di assegnazione, recepimento societario, esiti del monitoraggio"* e di *"compilare integralmente la scheda MEF, valorizzando il campo dedicato agli obiettivi ex art. 19, comma 5, con gli estremi richiesti"*, dando atto, inoltre, che *"la società si è progressivamente adeguata alle indicazioni dell'Ente circa il corretto processo da seguire"*.

3.8.4. Con riguardo alla mancata analisi dei costi di funzionamento della società volta a dimostrare l'assenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) TUSP, relativa all'esigenza di contenimento degli stessi, si rinvia a quanto già rappresentato al precedente punto 2.2.3.

Nella Relazione di deferimento è stato evidenziato, altresì, che l'ente, nel Piano 2024, a fronte di una disamina non esaustiva dell'andamento nel triennio 2021/2023 dei *"costi di funzionamento"*, si è limitato a rappresentare che *"Complessivamente, l'andamento dei costi della produzione cresce nel corso del triennio, pur mantenendo un livello tale da non richiedere l'avvio di azioni di razionalizzazione in relazione alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento"*.

In particolare, è stato rilevato l'incremento dei costi per servizi che passano da euro 278.356,00 ad euro 328.266,00 e degli oneri diversi di gestione (da euro 66.101,00 a euro 92.472,00). Il Piano, tuttavia, non reca specifiche motivazioni atte a spiegare tali variazioni, né documenta il percorso valutativo che ha condotto a ritenere insussistente la necessità di misure di contenimento.

Nella risposta al contraddittorio (nota prot. n. 346/2026) l'ente ha fornito maggiori dettagli sull'andamento degli stessi, valutando, in particolare, che la composizione interna delle spese per prestazione di servizi *"mostra un incremento delle prestazioni professionali in confronto all'annualità 2022 (Euro +24.784), entro le quali si collocano spese legali connesse a procedimenti giudiziali conclusi e pendenti (da euro 29.885 a euro 74.265, +44.380), con natura non ordinaria e, quindi, non necessariamente strutturale e spese per inserzioni e contributi pubblicitari in aumento da euro 93.152 nel 2022 ad euro 118.117 nell'annualità 2023. Restano sostanzialmente stabili le altre componenti ricorrenti (corrispettivi revisione/certificazione euro 26.445 → euro 26.237; utenze/energie su valori contenuti)"*.

Quanto agli oneri diversi di gestione, l'ente ha riferito che il relativo incremento è dovuto *"soprattutto dalla voce "altre sopravvenienze non straordinarie" (da euro 116 a euro*

17.210), per sua natura tendenzialmente non ripetitiva; mentre risultano pressoché stabili imposte diverse (e contributi associativi”.

In merito, il Collegio richiama l’attenzione sulla necessità di svolgere, nelle successive rilevazioni annuali, le predette analisi sui costi di funzionamento, esplicitando, ove sussistenti, le ragioni per le quali l’ente non ritenga necessario adottare azioni di contenimento dei costi nella Relazione tecnica.

3.9. L.F.I. S.p.A.

L.F.I. S.p.A. è una società attiva nel settore dei trasporti pubblici, nasce agli inizi del secolo scorso (30 gennaio 1914) come società privata per la costruzione e l’esercizio in concessione di ferrovie e tramvie. Solo nei primi anni ’70, con l’ingresso nel capitale sociale degli enti locali (Province di Arezzo e Siena e Comuni), essa vede un mutamento sostanziale della compagine sociale e la sua riconfigurazione come società a prevalente capitale pubblico, sotto il governo delle Province e dei Comuni.

Il Comune di Arezzo detiene una quota azionaria dell’8,66%. Il 62,64% è, invece, ripartito per l’11,64% quale quota di azioni proprie di L.F.I. S.p.A., mentre il 51% è detenuto da altri 32 Enti locali (Province di Arezzo e Siena e altri 30 Comuni). Il restante 28,70% è detenuto da Banca MPS e da altri soci privati.

3.9.1. Nell’ambito del Piano 2024, in merito alla qualificazione societaria, l’ente ha dichiarato nella scheda MEF relativa al “*tipo di controllo*” (All. 2) che la società non è soggetta ad alcun tipo di controllo, qualificando, per contro, la società in esame come società a prevalente capitale pubblico.

In proposito, tuttavia, in considerazione della composizione del capitale sociale prevalentemente pubblico, il M.I. – nella Relazione di deferimento - ha espresso dubbi sulla correttezza della mancata riconduzione della società alla categoria delle “società a controllo pubblico”, ex art. 2, comma 1, lettere b) ed m) del TUSP.

Considerato che la qualificazione come “società a controllo pubblico” appare rilevante anche in ragione delle conseguenti implicazioni in merito allo statuto normativo applicabile (ad es. il numero degli amministratori ex artt. 11, commi 2 e 3; l’adozione di programmi di prevenzione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6, comma 2; crisi d’impresa art. 14; le disposizioni in materia di gestione del personale ex art. 19, le regole sulla trasparenza ex art. 22 del TUSP) e agli obblighi di censimento delle società detenute indirettamente dall’ente tramite le società a controllo pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, l’ente è stato invitato a chiarire, in sede di controdeduzioni, le motivazioni per le quali, nonostante la partecipazione pubblica maggioritaria, abbia ritenuto insussistente una situazione di controllo pubblico sulla società.

Nella risposta al contraddittorio (cfr. nota prot. n. 346/2026) l’Ente ha rappresentato che “non sussistono patti parasociali tra i soci pubblici che formalizzino un controllo congiunto sulla società. Inoltre, la composizione del capitale e le principali previsioni statutarie vigenti confermano che non ricorre, in concreto, una situazione di controllo pubblico ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) e m), TUSP”.

Inoltre, l’Ente ha rilevato che “sotto il profilo partecipativo, che la società risulta partecipata per circa il 43% da soci privati. Tra questi, rivestono particolare rilievo RATP DEV Italia S.r.l. (circa l’11%), TRA.IN S.p.A., Tiemme (circa l’8,5%) e la stessa LFI S.p.A. in proprio (circa l’11%). Il socio pubblico con la partecipazione più elevata è il Comune di Arezzo, con una quota pari all’8,66% del capitale sociale”.

L'Ente ha, altresì, preso in esame una serie di disposizioni statutarie dalle quali emergerebbe la non sussistenza di elementi per qualificare L.F.I. S.p.A. come società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) e m), TUSP, risultando piuttosto configurabile una società a partecipazione pubblica mista, nella quale i soci privati dispongono di poteri di veto e di rilevanti prerogative gestionali tali da escludere, in concreto, l'esercizio di una influenza dominante da parte delle amministrazioni pubbliche partecipanti.

In particolare, l'assetto societario (definito nell'ambito dell'art. 6 dello Statuto), pur assicurando una riserva di azioni a favore dei soci pubblici, non è, tuttavia, sufficiente, di per sé, a integrare una situazione di controllo pubblico in assenza di poteri effettivi di influenza dominante sulle decisioni strategiche.

In secondo luogo, l'Ente pone l'accento sulla sussistenza, ai sensi degli art. 13 e 17 dello Statuto, di un vero e proprio potere di veto privato su decisioni incidenti in modo significativo sul patrimonio e sulla struttura aziendale della società, con conseguente attenuazione della posizione dei soci pubblici, ancorché complessivamente maggioritari nel capitale.

In ultima analisi, il Comune evidenzia che, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, la conduzione operativa e gestionale della società è, in larga misura, rimessa a un organo esecutivo espressione della componente privata, la quale risulta così in posizione idonea a incidere in modo determinante sulle decisioni gestionali e sulle scelte operative di rilievo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio osserva che l'informazione relativa ai patti parasociali avrebbe dovuto essere inserita nel Piano 2024, e, in base alle argomentazioni dedotte dall'Ente ed alle previsioni statuarie sopra riportate, ritiene condivisibile la valutazione relativa all'assenza di controllo asserita dal Comune di Arezzo socio, nonostante la composizione del capitale sociale prevalentemente pubblico della società in esame.

Si rammenta, tuttavia, che per argomentare - nei futuri Piani di razionalizzazione - l'eventuale assenza di controllo pubblico, il Comune di Arezzo dovrebbe indicare in modo specifico e circostanziato le ragioni che giustificano il mantenimento di una partecipazione di modesta entità in una società di capitali che svolge un servizio valutato come necessario a soddisfare i bisogni della collettività.

Non risulta di immediata percezione, infatti, come tale società - in assenza di un potere pubblico in grado di orientarne le scelte - possa operare in modo strumentale alle finalità istituzionali dell'ente. Come affermato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG) *"tali partecipazioni, infatti, rischierebbero di essere sindacate quali meri sostegni finanziari nel nostro sistema non consentiti"*.

3.9.2. Nell'ambito del Piano 2024, l'Ente ha precisato nella scheda MEF (All. 2) e nella scheda modello *standard* della Sezione Autonomie (All. 3) che la società *"produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente"*. Inoltre, in quest'ultima scheda il Comune di Arezzo ha dichiarato che *"La partecipazione in L.F.I. SpA, operante nel settore dei trasporti pubblici, presenta un nesso di inerenza funzionale con la mission del Comune"*.

In esito a tale ricognizione l'Ente ha, quindi, deliberato il mantenimento della partecipazione, escludendo la necessità di eventuali interventi di razionalizzazione.

Tuttavia, in sede di Relazione di deferimento, il M.I. ha sollevato dubbi sull'esistenza del vincolo di scopo dichiarato dall'ente, in quanto nel Piano 2024 non risulta esplicitato il percorso motivazionale a fondamento della scelta di mantenere la partecipazione societaria senza interventi di razionalizzazione.

In proposito, infatti, il M.I. ha rilevato che nel Piano 2024 l'Ente si è limitato a dichiarare che la società *"produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente"* e svolge un *"servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a) del TUSP"* (All. 2), senza declinare tali affermazioni in relazione all'attività concretamente svolta e all'indispensabilità della partecipazione per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Nella risposta al contraddittorio (cfr. nota prot. n. 346/2026) l'Ente ha, pertanto, esplicitato in modo più analitico gli elementi sostanziali a fondamento del giudizio di sussistenza del vincolo di scopo perseguito dalla società.

Il Collegio prende atto del percorso motivazionale tratteggiato dal Comune di Arezzo, in quanto l'Ente ha, innanzitutto, rilevato che L.F.I. S.p.A. riveste il ruolo di gestore dell'infrastruttura ferroviaria sulle linee Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga e che l'attività di realizzazione, gestione e manutenzione della rete ferroviaria e delle relative opere civili costituisce, in modo diretto, esercizio di una funzione riconducibile alla lettera a) del citato art. 4, comma 2, in quanto inerente alla produzione di un servizio di interesse generale e alla gestione degli impianti funzionali ai servizi di trasporto pubblico locale.

Sotto il profilo del vincolo di scopo, la partecipazione del Comune di Arezzo in L.F.I. S.p.A. risulta strettamente connessa alle finalità istituzionali dell'Ente in tema di mobilità urbana ed extraurbana, accessibilità del territorio, tutela dell'ambiente e della qualità dell'aria, coesione sociale e territoriale. Invero, la disponibilità, anche tramite società partecipata, di un presidio infrastrutturale stabile per la rete ferroviaria locale e per i beni essenziali al TPL automobilistico consente all'Ente di assicurare, in coordinamento con la programmazione regionale, la continuità e la qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico, il collegamento dei centri periferici con il capoluogo, nonché l'integrazione tra sistemi di trasporto diversi (ferroviario, automobilistico, mobilità dolce), in coerenza con gli strumenti di pianificazione della mobilità e del territorio.

L'Ente ha precisato, inoltre, che anche l'ulteriore segmento di attività di gestione dei beni essenziali afferenti allo svolgimento dei servizi minimi di trasporto pubblico automobilistico urbani ed extraurbani insistenti sul territorio del Comune di Arezzo rientra nel perimetro dell'art. 4, comma 2, lett. a), TUSP, in quanto attiene alla gestione di infrastrutture e impianti indispensabili per l'erogazione del servizio pubblico di trasporto.

La Sezione osserva che tali chiarimenti, pur pertinenti e dettagliati, non appaiono tuttavia sufficienti a superare la criticità rilevata, non essendo consentita - secondo costante giurisprudenza - l'integrazione postuma della motivazione. Le informazioni in argomento pertanto dovranno essere inserite, per il futuro, nella relazione tecnica allegata al Piano.

La Sezione osserva, a tal proposito, che l'assenza dei fattori di criticità elencati all'art. 20, comma 2, del TUSP, così come lo svolgimento di attività di interesse generale da parte delle società partecipate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo Testo unico non costituiscono, di per sé, dimostrazione dell'indispensabilità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La verifica di tale indispensabilità, invece, è richiesta, dall'art. 4, comma 1, del TUSP, quale principale parametro di riferimento ai fini della scelta tra i possibili esiti (dismissione oppure mantenimento, con o senza interventi) e deve essere effettuata in via preliminare rispetto a ogni ulteriore valutazione, concernente la natura dell'attività svolta dalla società (art. 4, comma 2, TUSP) e l'assenza di fattori di criticità (art. 20, comma 2, TUSP).

Il Collegio richiama l'attenzione sul ruolo di preminente centralità della motivazione nell'ambito delle valutazioni annuali sull'assetto degli organismi partecipati. Pertanto, se è indubbio che gli esiti della ricognizione debbano essere rimessi all'esclusiva discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, l'esercizio del potere discrezionale, per non essere viziato, deve essere espressamente motivato con riferimento alle ragioni sottese alla decisione adottata con particolare riguardo alla coerenza della partecipazione con le proprie finalità istituzionali (c.d. principio della funzionalizzazione) e all'indispensabilità della stessa per il conseguimento di quei fini.

3.9.3. Con riguardo alla mancata indicazione, da parte dell'ente, della natura e delle ragioni giustificative dei contributi in conto esercizio percepiti dalla società L.F.I. S.p.A. negli esercizi 2021-2023 (pari a 286.776 euro nel 2021, a 331.226 euro nel 2022 e a 13.119 euro nel 2023), il Collegio evidenzia che l'Ente si è limitato a segnalare che *"L'ammontare dei contributi in conto esercizio, non determinante rispetto al criterio di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 175/2016, si riduce drasticamente, passando da Euro 331.226 ad Euro 13.119"*.

Nella risposta al contraddittorio (cfr. nota prot. n. 346/2026) l'Ente ha evidenziato che la riduzione di tali contributi, come esplicitato nel bilancio al 31/12/2023, è scaturita dal fatto che *«la voce Contributi Finanziamento CCNL non risulta più valorizzata»*.

In particolare, il Comune motiva il drastico ridimensionamento della voce A5 nel 2023 (euro 13.119) riferendo che, a decorrere dall'esercizio 2023, tale contribuzione è stata integrata nel corrispettivo previsto dal Contratto di Servizio, in esito all'abolizione dell'art. 35 della l.r. n. 86/2014, con la conseguenza che la relativa componente economica non è più contabilizzata tra i contributi in conto esercizio, ma risulta ricompresa nella remunerazione ordinaria del servizio.

La Sezione osserva che tali chiarimenti, pur pertinenti e dettagliati, non appaiono tuttavia sufficienti a superare la criticità rilevata, poiché le informazioni in argomento devono essere inserite, ab origine, nella relazione tecnica allegata al Piano, per ragioni di trasparenza e per consentire agli organi di controllo di verificare l'irrelevanza del contributo stesso ai fini della determinazione della soglia minima di fatturato (1 milione) prevista dal TUSP e per vagliare l'esistenza delle ragioni giuridiche a fondamento di tale erogazione, nel rispetto delle norme sul divieto di soccorso finanziario.

3.9.4. Con riguardo all'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) TUSP), nella Relazione di cui all'Allegato 2 al Piano 2024, l'Ente ha rilevato che *"non emergono elementi che richiedano l'avvio di azioni di razionalizzazione in relazione alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento"*.

La Sezione, tuttavia, osserva che la Relazione tecnica di cui all'Allegato 2 al Piano 2024 non contiene un'analisi puntuale dei costi di funzionamento idonea a dimostrare l'efficientamento perseguito e, conseguentemente, a giustificare l'esclusione di eventuali interventi di contenimento dei costi. Inoltre, l'incremento di alcune voci di costo non risulta suffragato da specifiche motivazioni a supporto di tali variazioni, né da un

percorso valutativo finalizzato a ritenere non necessario alcun intervento di contenimento.

Nella risposta al contraddittorio (cfr. nota prot. n. 346/2026) l'Ente ha dato atto in maniera analitica delle singole voci di costo chiarendo le ragioni dei relativi incrementi in quanto correlate a esigenze di funzionalità del servizio e non ad inefficienze strutturali.

Il Collegio rileva, tuttavia, che nella redazione dei successivi Piani occorrerà attendere ad un maggior grado di specificazione descrittiva delle singole voci componenti i costi di funzionamento, mediante un ulteriore affinamento del livello di dettaglio informativo fornito dall'Ente e rinvia alle considerazioni espresse al precedente paragrafo 2.2.4.

3.10. NUOVE ACQUE S.p.A.

Nuove Acque S.p.A. è una società mista a maggioranza pubblica (53,84%), costituita ai sensi della previgente l. n. 142/1990, affidataria del servizio idrico integrato dell'ex Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Altovaldarno", oggi ricompreso, quale ente unico di bacino, nell'Autorità Idrica Toscana. La residua quota del capitale azionario (46,16%) è posseduta dal socio privato Intesa Aretina Scarl. Con delibera dell'Assemblea n. 7 del 21/05/1999 l'allora Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4, sulla base di una procedura di gara per l'individuazione del soggetto privato, ha affidato a Nuove Acque S.p.A. la gestione del servizio per un periodo di 25 anni. Nel corso del 2022, l'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana ha approvato l'estensione della durata della convenzione al 31 maggio 2029, «quale misura per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario».

Il Comune di Arezzo detiene una partecipazione diretta nel capitale sociale pari al 15,89%, nonché una partecipazione indiretta pari allo 0,46%, detenuta tramite la società controllata Coingas S.p.A. La restante quota di partecipazione pubblica è detenuta, complessivamente, dalla Provincia di Arezzo, da 33 Comuni della provincia e da 2 Unioni di Comuni.

La ripartizione del capitale sociale tra soci pubblici e soci privati indicata dall'ente, nel Piano 2024, non è risultata, tuttavia, coerente con il descritto assetto rilevato sul sito istituzionale della società, ove si riporta che *"il capitale azionario di Nuove Acque è diviso tra soci pubblici (53,84%) e il socio privato Intesa Aretina Scarl (46,16%)"* avendo il medesimo rappresentato una quota complessiva di partecipazione pubblica pari al 51,83%.

L'ente è stato invitato, pertanto, a fornire chiarimenti indicando l'esatta composizione del capitale sociale e la corretta ripartizione delle quote tra soci pubblici e soci privati, anche ai fini della verifica della conformità dei dati riportati nel Piano alle risultanze ufficiali della società partecipata.

In esito al contraddittorio (cfr. nota prot. n. 346/2026), l'ente ha chiarito che la percentuale del 53,84% di partecipazione pubblica indicata sul sito istituzionale della società deriva *"dall'aggregazione di tutte le partecipazioni riconducibili a soggetti pubblici, incluse le partecipazioni indirette detenute per il tramite di società a capitale interamente pubblico"*. A tal proposito, ha specificato che *"Nel Piano 2024, ai soli fini descrittivi, la società Intesa S.p.A. era stata indicata tra i soggetti di natura privata, pur trattandosi di società interamente partecipata da enti pubblici: ricondotta tale società alla corretta categoria dei soci pubblici in senso ampio, si conferma il valore del 53,84% quale sommatoria delle partecipazioni di matrice pubblica (enti locali e società pubbliche)"*. Il medesimo ha pertanto ricostruito il quadro della

compagine sociale, assicurandone la corretta rappresentazione a decorrere dal prossimo Piano.

3.10.1. L'ente ha ricondotto l'attività della società alla *"produzione di servizi di interesse generale"* ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP, in quanto la stessa provvede all'erogazione del servizio idrico (ivi compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti sull'area territoriale d'ambito) e, in esito a tale ricognizione, ha deliberato il mantenimento della partecipazione, escludendo la necessità di eventuali interventi di razionalizzazione.

Nella Relazione di deferimento, è stato rilevato che le motivazioni addotte dall'ente per giustificare il mantenimento della partecipazione appaiono generiche, non emergendo dal Piano 2024 il percorso motivazionale seguito per giungere a tale esito. L'ente si è infatti limitato a dichiarare l'assenza delle condizioni di criticità di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, nonché a richiamare l'andamento positivo di alcuni indicatori economico-finanziari della società (fatturato, ROE, ROI e ROS), traendone la conclusione circa il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione. Risultano, invece, omessi ulteriori elementi informativi essenziali, già richiamati tra le criticità generali del Piano 2024, e in particolare una specifica e puntuale motivazione in ordine alla sussistenza del *"vincolo di scopo"* richiesto dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016.

In particolare, Il Magistrato istruttore ha richiamato il principio secondo cui l'affidamento del servizio idrico integrato rientra nella competenza esclusiva dell'ente di governo dell'ambito territoriale, mentre la partecipazione del singolo Comune nella società affidataria della gestione costituisce una scelta autonoma, assoggettata alla disciplina generale del TUSP. Ne consegue che l'affidamento del servizio disposto dall'ente d'ambito non determina automaticamente la partecipazione del singolo Comune alla compagine societaria del soggetto gestore.

Nel caso di specie, il Piano e i relativi allegati si limitano a richiamare la natura pubblica del servizio, l'appartenenza obbligatoria del Comune all'ambito territoriale e l'affidamento del servizio da parte dell'ente di governo dell'ambito, elementi che non risultano idonei, di per sé, a soddisfare l'onere motivazionale richiesto dall'art. 4 TUSP.

Alla luce di quanto sopra, sono stati rilevati, quali profili di criticità, l'assenza di una motivazione espressa sul vincolo di scopo e la mancata distinzione, nel Piano 2024 e in quelli precedenti, tra la funzione di organizzazione del servizio, attribuita all'ente di governo dell'ambito, e la scelta di detenere partecipazioni societarie, con la precisazione che l'onere motivazionale ex art. 4 TUSP grava su ciascun ente partecipante, anche in presenza di società operanti in ambiti territoriali sovracomunali.

In sede di controdeduzioni (nota prot. n. 346/2026), l'ente ha ricondotto la stretta necessità della partecipazione all'esercizio delle proprie funzioni fondamentali in materia di servizi pubblici locali e di tutela delle risorse idriche *"con specifico riguardo: (i) al presidio degli interessi della comunità locale nella programmazione e realizzazione degli investimenti infrastrutturali sul proprio territorio; (ii) alla coerenza tra la gestione del servizio idrico e la pianificazione urbanistica e ambientale; (iii) alla possibilità di contribuire, in sede societaria oltre che d'ambito, alla definizione degli standard qualitativi del servizio, alla tutela della continuità e sicurezza dell'erogazione e alla sostenibilità tariffaria"*.

In particolare, l'ente, nel concordare con il principio espresso dal Magistrato istruttore, ha dichiarato di valutare la propria presenza nella compagine di Nuove Acque S.p.A. *"non come conseguenza automatica dell'appartenenza all'ambito territoriale, bensì come strumento organizzativo idoneo a rafforzare la capacità dell'Amministrazione comunale di"*

incidere, nel rispetto del modello regolatorio delineato dalla normativa di settore, sulle scelte strategiche relative al servizio (programmi di investimento, priorità infrastrutturali, interventi di adeguamento e resilienza delle reti, politiche di contenimento delle perdite idriche e di tutela delle risorse)", concludendo che la partecipazione è da ritenersi "necessaria e non surrogabile, per equivalenza, da meri strumenti di coordinamento interistituzionale, in quanto consente di partecipare al governo del gestore d'ambito con strumenti e intensità non altrimenti conseguibili".

Dopo aver accennato all'analogo percorso valutativo seguito nella ricognizione sui servizi pubblici locali con riferimento alla *"documentazione d'ambito richiamata per relationem"*, il Comune ha ribadito, infine, che la scelta attuata *"risulta sorretta da un percorso motivazionale effettivamente sussistente e ricostruibile sulla base dell'istruttoria complessiva svolta dall'Ente come rappresentata nel Piano 2024 e qui ulteriormente specificata"*, assicurando comunque, per le successive revisioni periodiche, una più esplicita e analitica esposizione del percorso motivazionale in ordine al vincolo di scopo ex art. 4 TUSP.

Il Collegio prende atto di quanto rappresentato, sollevando, tuttavia, dubbi in ordine alla concreta capacità dell'ente di incidere sulle scelte strategiche relative al servizio svolto dalla società, stante la mancata riconduzione della stessa alla categoria delle *"società a controllo pubblico"*, ex art. 2, comma 1, lettere b) ed m) del TUSP, come meglio illustrato nel punto seguente.

Non risulta di immediata percezione, infatti, come tale società – in assenza di un potere pubblico in grado di orientarne le scelte – possa operare in modo strumentale alle finalità di *"presidio degli interessi della comunità locale"* indicate dall'ente a fondamento della stretta necessità di mantenere la partecipazione. Come affermato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG) *"tali partecipazioni, infatti, rischierebbero di essere sindacate quali meri sostegni finanziari nel nostro sistema non consentiti"*.

3.10.2. In merito alla qualificazione societaria, l'ente ha dichiarato, nel Piano, che la società non è soggetta ad alcun tipo di controllo.

In considerazione della composizione del capitale sociale prevalentemente pubblico (53,84%) il M.I., nella Relazione di deferimento, ha espresso, invece, dubbi sulla correttezza della mancata riconduzione della società alla categoria delle *"società a controllo pubblico"*, ex art. 2, comma 1, lettere b) ed m) del TUSP.

Considerato che tale qualificazione appare rilevante anche in ragione delle conseguenti implicazioni in merito allo statuto normativo applicabile (ad es. il numero degli amministratori ex artt. 11, commi 2 e 3; l'adozione di programmi di prevenzione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6, comma 2; crisi d'impresa ex art. 14; le disposizioni in materia di gestione del personale ex art. 19, le regole sulla trasparenza ex art. 22 del TUSP) e agli obblighi di censimento delle società detenute indirettamente, dall'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, l'ente è stato invitato a chiarire, in sede di controdeduzioni, le motivazioni per le quali, nonostante la partecipazione pubblica maggioritaria, abbia ritenuto insussistente una situazione di controllo pubblico sulla società.

Nella risposta al contraddittorio (nota prot. n. 346/2026) l'ente ha confermato di non ritenere integrata, per Nuove Acque S.P.A., una situazione di controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e m), TUSP, rappresentando, a tal fine, *"una pluralità di*

elementi convergenti” sia sotto il profilo partecipativo che relativamente all’assetto statutario.

In merito alla configurazione societaria l’ente ha sostanzialmente ritenuto mancanti i poteri di controllo previsti dall’art. 2359 c.c., evidenziando l’assenza di *“un socio pubblico titolare della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.)”, oltre alla circostanza che non risultano “in capo a uno o più soci pubblici, voti “sufficienti” a esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria ai sensi del n. 2 del medesimo articolo”. Nello specifico del controllo congiunto, infatti, l’ente ha attestato che “non risultano in essere patti parasociali tra i soci pubblici – né specifiche clausole statutarie – idonei a formalizzare un coordinamento vincolante tale da rendere configurabile, in termini giuridicamente rilevanti, un unico “centro” di imputazione del controllo esercitato congiuntamente dalle amministrazioni”, ritenendo, peraltro, che “In difetto di un vincolo formale di coordinamento tra i soci pubblici, la mera prevalenza numerica della componente pubblica non consente di per sé di inferire l’esercizio di un controllo congiunto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), TUSP, che richiede una verifica concreta delle condizioni di dominanza e dei meccanismi statutari e negoziali che rendano effettivo e stabile tale controllo”.*

A tale ultimo riguardo, sotto il profilo delle regole statutarie, è stato specificato che *“l’assetto deliberativo non appare strutturato in modo tale da attribuire alle amministrazioni pubbliche partecipanti una capacità decisionale “dominante” sulle scelte strategiche in senso proprio”.*

In particolare, l’ente ha evidenziato che lo Statuto prevede, per l’assemblea straordinaria, il voto favorevole di almeno il 60% del capitale sociale (cfr. art. 9), esprimendo in tal modo *“in un contesto di compagine mista con una componente privata significativa ... una logica di convergenza tra soci e non un meccanismo di dominanza unilaterale della componente pubblica”.* In tale ambito, è stato, inoltre, rappresentato che l’attribuzione al consiglio di amministrazione di un novero ampio di materie *“non delegabili”* e la previsione di maggioranze consiliari qualificate per le relative deliberazioni (cfr. artt. 15 e 16) *“rispondono alla medesima ratio di stabilità e condivisione delle decisioni strategiche, e non costituiscono un indice univoco di controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 c.c. e dell’art. 2 TUSP”.*

Il Collegio prende atto della qualificazione di Nuove Acque S.p.A., effettuata dal Comune, come società non a controllo pubblico, in ragione del descritto assetto statutario, dal quale emerge un’influenza determinante del socio privato nelle scelte strategiche della società.

Da ultimo, nel rilevare che l’informazione relativa ai patti parasociali avrebbe dovuto essere inserita nel Piano 2024, il Collegio invita il Comune di Arezzo ad approfondire, nelle prossime rilevazioni annuali, le valutazioni di strategicità della partecipazione (pari al 15,89%) in una società sulla cui gestione il medesimo non ha un’effettiva capacità di direzione, nemmeno congiuntamente con gli altri soci pubblici.

3.10.3. Con riguardo alla mancata indicazione, da parte dell'ente, della natura e delle ragioni giustificative dei contributi in conto esercizio percepiti dalla società Nuove Acque S.p.A., per gli esercizi 2022 e 2023 (euro 712.211,00 nel 2022 ed euro 984.770,00 nel 2023) – rilevata dal Magistrato istruttore nella Relazione di deferimento – l'ente, in sede di controdeduzioni, (nota prot. n. 346/2026), ha chiarito che *“gli importi pari a euro 712.211,00 per l'esercizio 2022 ed euro 984.770,00 per l'esercizio 2023 sono integralmente riconducibili ai crediti d'imposta per agevolazioni su Energia Elettrica e Gas, riconosciuti alle imprese diverse da quelle energivore e gasivore per il primo trimestre 2023 ai sensi dell'art. 1, commi 2-9 e 45-50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e per il secondo trimestre 2023 ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 34/2023”, qualificandoli come “misure agevolative aventi natura tributaria e carattere straordinario e temporaneo, finalizzate a compensare parzialmente l'eccezionale incremento delle tariffe energetiche, che la società ha contabilizzato secondo il principio di competenza, avvalendosi di apposita stima tecnica e imputandole in A5 in coerenza con la disciplina contabile di riferimento”*. L'ente ha, inoltre, specificato che *“Tali poste non costituiscono contributi strutturali al funzionamento della società, né forme di copertura di perdite operative, ma agevolazioni fiscali connesse al “caro energia”, che non alterano la rappresentazione della gestione ordinaria né incidono sulla valutazione delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP”*.

Il Collegio prende atto delle precisazioni rese, rinviando a quanto già rappresentato al precedente punto 2.2.2.

Con riguardo alla mancata analisi dei costi di funzionamento della società volta a dimostrare l'assenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) TUSP, relativa all'esigenza di contenimento degli stessi, nella Relazione di deferimento è stato evidenziato, che l'ente, nell'Allegato 2 al Piano, si è limitato a rappresentare che *“I costi di funzionamento risultano coerenti con le attività condotte dalla società, non emergendo la necessità di avviare azioni di razionalizzazione”*.

Nelle controdeduzioni, l'ente ha fornito maggiori dettagli sull'andamento degli stessi.

In merito, il Collegio rinvia a quanto già rappresentato al precedente punto 2.2.3 e richiama l'attenzione sulla necessità di svolgere, nelle successive rilevazioni annuali, le predette analisi sui costi di funzionamento, esplicitando, ove sussistenti, le ragioni per le quali l'ente non ritenga necessario adottare azioni di contenimento dei costi nella Relazione tecnica.

3.11. S.E.I. (Servizi Ecologici Integrati) Toscana S.r.l.

S.E.I. (Servizi Ecologici Integrati) Toscana S.r.l. è il gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'ATO Toscana Sud (province di Arezzo, Grosseto e Siena e 6 comuni della provincia di Livorno). Il Comune di Arezzo detiene, nella società, una partecipazione indiretta, pari allo 0,0091% del capitale sociale, tramite la società controllata A.I.S.A. S.p.A. in liquidazione, che ne detiene lo 0,0107%.

3.11.1. Il Comune di Arezzo, nell'ambito del Piano 2024 ha disposto il mantenimento della partecipazione qualificando l'attività societaria come *“produzione di un servizio di interesse generale”*, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 175/2016. Tuttavia, la relazione allegata al medesimo Piano ha evidenziato che nell'ambito della procedura di liquidazione di A.I.S.A. S.p.A., avviata nel 2021 in attuazione del Piano di razionalizzazione 2020, il liquidatore ha avviato la dismissione anche della partecipazione detenuta in S.E.I. Toscana S.r.l. La cessione è stata già perfezionata per

una quota pari al 6,80%, con incasso del relativo corrispettivo, mentre per la residua quota di euro 4.879,00 è stata richiesta autorizzazione di ATO Toscana Sud.

A seguito del ricorso proposto da A.I.S.A. S.p.A. al TAR Toscana, la procedura di liquidazione è stata sospesa. Con sentenza n. 794/2025, pubblicata il 2 maggio 2025, il TAR Toscana ha riconosciuto la titolarità di un diritto soggettivo di A.I.S.A. S.p.A. all'alienazione della quota, precisandone, tuttavia, la temporanea inalienabilità, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, sino alla scadenza del termine ivi previsto ovvero all'eventuale cessazione anticipata del rapporto concessorio (in quanto AISA fa parte del RTI cui ATO Toscana ha aggiudicato la concessione del servizio).

In sede di Relazione di deferimento, il M.I. ha rilevato l'erronea indicazione, nel Piano 2024, dell'esito delle valutazioni dell'ente in ordine alla partecipazione in S.E.I. Toscana S.r.l., sostenendo che, in luogo del mantenimento senza interventi, l'Ente avrebbe dovuto indicare, già quale esito del Piano di razionalizzazione 2020, la cessione della partecipazione e dar conto, nei successivi Piani, compreso il Piano 2024 dello stato di avanzamento della procedura.

Il M.I. ha chiesto, inoltre, all'Ente di chiarire, in sede di controdeduzioni, le misure da adottare alla luce della pronuncia giurisdizionale del Tar, nonché di relazionare sugli effetti della stessa in ordine ai tempi di conclusione della procedura di cessione della residua quota di partecipazione in S.E.I. Toscana S.r.l.

In sede di controdeduzioni (cfr. nota prot. n. 346/2026) l'Ente ha precisato, in primo luogo, che *"l'esito della ricognizione per SEI Toscana è strettamente connesso allo stato di avanzamento della liquidazione di A.I.S.A. e, in particolare, alla dismissione della quota detenuta da quest'ultima in SEI Toscana, quale passaggio essenziale per la chiusura della procedura liquidatoria e, conseguentemente, per la cessazione della partecipazione indiretta dell'Ente"*.

Per quanto concerne, invece, lo stato di attuazione della liquidazione, l'Ente ha riscontrato la Sezione deducendo che *"nell'ambito del realizzo delle attività detenute da A.I.S.A. S.p.A. in liquidazione (comprensive della partecipazione originaria in SEI Toscana S.r.l. pari al 6,818%), il liquidatore [...] ha posto in vendita la quota, perfezionando nel 2022 la cessione del 6,80% a IREN Ambiente Toscana S.p.A., già socia di SEI Toscana, con incasso del relativo prezzo. Permane, allo stato, una quota residuale del valore nominale di euro 4.879,00, corrispondente allo 0,0107% del capitale, per la quale il liquidatore ha già acquisito idonea offerta di acquisto da parte di IREN alle medesime condizioni della precedente operazione, restando tuttavia la cessione subordinata al rilascio dell'autorizzazione/gradimento da parte di ATO Toscana Sud"*.

Inoltre, il Comune ha evidenziato che, in esito alla sentenza n. 794/2025 (2 maggio 2025) del Tar Toscana che ha affermato la temporanea inalienabilità della quota ai sensi dell'art. 156, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 sino alla scadenza del relativo termine ovvero alla cessazione anticipata del rapporto concessorio, il liquidatore ha proposto appello al Consiglio di Stato (deposito 12/11/2025), *"rappresentando l'esigenza di coltivare le tutele giurisdizionali per evitare pregiudizi economici e profili di possibile danno erariale connessi all'eventuale rinuncia"*.

L'Ente ha dato, altresì, atto che a seguito *"del completamento della cessione della quota residuale da parte del liquidatore, si determinerà conseguentemente anche la fattiva dismissione della partecipazione indiretta del Comune in SEI Toscana S.r.l.; ove la dismissione non risulti perfezionata entro la fine del corrente anno, il Piano 2026 ne terrà formalmente conto, adeguando la rappresentazione dell'esito e sostituendo l'attuale "mantenimento" con l'esplicita qualificazione della partecipazione quale oggetto di dismissione nell'ambito della procedura liquidatoria in corso"*.

3.11.2. In sede di Relazione di deferimento il M.I. ha rilevato che dall'esame dell'oggetto sociale di cui all'art. 2 dello Statuto vigente emergono plurime attività che risultano sovrapponibili a quelle previste dagli statuti di altre società partecipate dal Comune di Arezzo, il cui mantenimento è stato confermato - nel Piano 2024 - senza interventi correttivi.

Il M.I. ha evidenziato che tale aspetto comporta profili di potenziale criticità riconducibili all'art. 20, comma 2, lett. c), del TUSP (svolgimento di attività analoghe o simili), che avrebbero richiesto, già nei precedenti Piani, una specifica valutazione da parte dell'Ente circa l'adozione di misure di razionalizzazione, incluse eventuali soluzioni di aggregazione societaria.

In sede di controdeduzioni (cfr. nota prot. n. 346/2026) l'Ente ha precisato, come rilevato al punto che precede, che a seguito *"del completamento della cessione della quota residuale da parte del liquidatore, si determinerà conseguentemente anche la fattiva dismissione della partecipazione indiretta del Comune in SEI Toscana S.r.l."*.

Di conseguenza, *"verrebbe in ogni caso meno anche l'elemento di potenziale criticità segnalato dal M.I. in ordine all'oggetto sociale, poiché la cessazione della partecipazione indiretta del Comune in SEI Toscana S.r.l. rende il relativo rilievo non più attuale ai fini dell'applicazione dell'art. 20 TUSP"*.

3.11.3. Nell'ambito della Relazione di deferimento, il M.I. ha rilevato anche la mancata attuazione degli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche"* adottati dal MEF nel 2019, ove è precisato che, qualora il bilancio societario includa, nella voce A5) Altri ricavi e proventi del conto economico *"contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione"*.

Al riguardo, in particolare, il M.I. ha evidenziato che il Comune di Arezzo, in sede di compilazione delle schede del Piano 2024, ha omesso di indicare - per S.E.I. Toscana S.r.l. - la natura dei contributi in conto esercizio ricevuti nel 2021 (euro 2.355.205,00), nel 2022 (euro 190.094,00) e nel 2023 (euro 76.607,00) e le ragioni giustificative della loro inclusione nel calcolo del fatturato.

In sede di controdeduzioni (cfr. nota prot. n. 346/2026) l'Ente ha, pertanto, precisato in relazione ai contributi in conto esercizio, che il valore di euro 76.607,00 fa riferimento al *"credito d'imposta riconosciuto alle imprese non energivore"*.

La Sezione rinvia, su questo aspetto, a quanto già rappresentato al precedente punto 2.2.

3.11.4. In relazione all'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) TUSP) è emersa l'assenza di un'analisi degli stessi necessaria ai fini delle conseguenti valutazioni di competenza dell'organo decisionale e, al contempo, l'assenza di motivazioni - fondate su dati contabili - atte a descrivere il percorso logico che ha portato l'ente alle conclusioni della *"non necessità"* di contenimento dei suddetti costi.

In particolare, in sede di Relazione di deferimento, il Magistrato Istruttore ha rilevato, per la società in esame, l'incremento della spesa di personale, che presenta un andamento crescente nel triennio 2021-2023, passando da euro 46.140.809,00 del 2021 a euro 47.638.793,00 nel 2023 e del costo per servizi che passa da euro 114.991.726,00 del 2021 a euro 122.422.478,00, in difetto di una specifica motivazione relativa a tali variazioni nell'ambito del Piano 2024.

In sede di controdeduzioni (cfr. nota prot. n. 346/2026) l'Ente ha, pertanto, precisato che l'incremento della spesa di personale si è determinato prevalentemente nel 2023 in ragione di *“nuove assunzioni (n.20) per far fronte ai maggiori servizi”* e stante *“la sottoscrizione del nuovo CCNL per gli oggetti al settore di igiene urbana che ha comportato un incremento dei costi per euro 690.000,00”*.

In relazione, invece, alle variazioni concernenti le spese per prestazioni di servizi, l'Ente in sede di controdeduzioni si limita ad affermare che le medesime *“aumentano passando da euro 120.599.481 nel 2022 ad euro 122.422.478 nel 2023; la composizione interna di tale aggregato di spesa, riportata nella tabella che segue, mostra un incremento prevalente nelle spese di manutenzione e riparazione e per personale distaccato presso l'impresa”*, allegando uno specifico prospetto che analizza nel dettaglio le singole voci di costo.

Il Collegio prende atto e rinvia alle considerazioni espresse al precedente paragrafo 2.2.3.

3.12. GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.

Gestione Ambientale S.r.l., costituita nel 2013, è una società partecipata indirettamente dal Comune di Arezzo che, tramite il socio unico AISA IMPIANTI S.p.A., detiene la quota indiretta dell'84,91%. La visura camerale conferma che il capitale sociale - di euro 33.619,14, come da art. 5 dello Statuto - è interamente detenuto dalla società controllante AISA IMPIANTI S.p.A.

Nel Piano 2024 il Comune di Arezzo riconduce Gestione Ambientale S.r.l. alla categoria delle *“società a controllo pubblico”*.

3.12.1. Dalla Relazione tecnica allegata al Piano 2024 emerge che Gestione Ambientale S.r.l. svolge, per il Comune di Arezzo e per altri enti dell'ATO Toscana Sud, il servizio di ispezione ambientale finalizzato all'accertamento delle violazioni in materia di conferimento dei rifiuti, ai sensi del Regolamento di Polizia Municipale.

Gli ispettori ambientali della società svolgono altresì, per conto dell'Amministrazione comunale, attività di controllo sull'operato dell'aggiudicatario del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento (S.E.I. Toscana S.r.l.).

La società svolge inoltre servizi di progettazione di opere pubbliche che AISA Impianti S.p.A. è tenuta a realizzare presso l'impianto di recupero dei rifiuti urbani di San Zeno, in attuazione della DGRT n. 1083/2020, nonché attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione per conto della medesima AISA Impianti S.p.A., configurabili quali servizi strumentali svolti a favore di quest'ultima società, controllata dal Comune di Arezzo.

Dalla Nota integrativa al bilancio 2023 di Gestione Ambientale S.r.l. risulta che, a decorrere dal marzo 2021, l'attività prevalente della società è divenuta quella di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi, attività che ha consentito di supportare AISA Impianti S.p.A. nell'individuazione di flussi di rifiuti organici extra-ambito funzionali alla saturazione del nuovo reparto di compostaggio dell'impianto di San Zeno e ha determinato un significativo incremento del fatturato, pari nel 2023 a circa euro 1.785.000,00.

Ciò premesso, il Collegio rileva che l'esame dell'oggetto sociale di cui all'art. 3 dello Statuto vigente (approvato nel 2018) evidenzia due profili di criticità. In primo luogo, non risulta espressamente ricompresa, tra le attività statutarie, l'attività di commercializzazione dei rifiuti, che la società qualifica come attività principale nella citata Nota integrativa. In secondo luogo, lo Statuto contempla una pluralità di attività

sovrapponibili a quelle previste negli statuti di altre società partecipate dal Comune di Arezzo, il cui mantenimento è stato confermato nel Piano 2024 senza interventi correttivi.

In particolare, risultano comuni a Gestione Ambientale S.r.l., ad AISA Impianti S.p.A., ad E.S.TR.A. S.p.A. e a S.E.I. Toscana S.r.l. attività afferenti alla raccolta, al trasporto e al trattamento dei rifiuti, nonché allo spazzamento e alla manutenzione dell'arredo urbano; ulteriori attività di gestione dei rifiuti speciali e di impianti di trattamento risultano condivise tra AISA Impianti S.p.A., Gestione Ambientale S.r.l. e C.R.C.M. S.r.l.

Lo Statuto di Gestione Ambientale S.r.l. contempla inoltre attività in materia di depurazione delle acque reflue, sovrapponibili a quelle svolte da Nuove Acque S.p.A., affidataria del servizio idrico integrato, nonché a quelle previste dallo Statuto di AISA Impianti S.p.A.

Tale assetto evidenzia profili di potenziale criticità riconducibili all'art. 20, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 175/2016, in relazione allo svolgimento di attività analoghe o simili, che avrebbero richiesto una specifica e puntuale valutazione da parte dell'ente circa l'adozione di misure di razionalizzazione, incluse eventuali soluzioni di aggregazione societaria.

L'ente, nelle proprie controdeduzioni (*cfr.* nota *prot.* n. 346/2026), ha evidenziato che la possibile criticità relativa allo svolgimento di "attività analoghe o simili" non può essere valutata sulla sola base di generiche assonanze statutarie, ma deve essere accertata con riferimento alle attività effettivamente esercitate e alla concreta eventuale duplicazione di funzioni e costi.

Ha altresì precisato che, nel settore ambientale, la filiera è strutturalmente segmentata – comprendendo attività di impiantistica e trattamento, raccolta e spazzamento, servizi strumentali di supporto e controllo, nonché prestazioni tecniche specialistiche – anche in ragione degli assetti regolatori e dei bacini sovracomunali di riferimento. Ne consegue che una contiguità descrittiva tra oggetti sociali non implica necessariamente una sovrapposizione sostanziale delle attività.

In tale contesto, è stato chiarito che Gestione Ambientale S.r.l. svolge prevalentemente attività strumentali e di supporto tecnico-operativo (quali attività tecniche specialistiche, ispezioni e monitoraggi, supporto al controllo dell'esecuzione delle prestazioni e servizi integrativi), funzionalmente distinte rispetto all'attività industriale e impiantistica di AISA Impianti S.p.A., cui competono il trattamento, lo smaltimento e la gestione degli impianti. Il rapporto tra le due società si configura dunque in termini di specializzazione funzionale e complementarità, non di duplicazione concorrenziale: da un lato il soggetto industriale responsabile della componente impiantistica, dall'altro il soggetto deputato a funzioni strumentali di presidio tecnico, volte a migliorare efficacia, tempestività e qualità dell'azione amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e controllo.

Allo stato attuale, secondo l'ente, non emergono pertanto elementi tali da giustificare misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 TUSP.

Ciò nondimeno, la Sezione richiama l'attenzione dell'ente sulla necessità che l'oggetto sociale, come definito nello statuto, sia pienamente coerente con l'attività concretamente svolta. Tale coerenza risponde a esigenze di certezza giuridica, trasparenza e chiarezza dell'assetto societario, oltre a costituire presupposto per una corretta valutazione delle partecipazioni pubbliche e per l'effettivo esercizio delle funzioni di controllo. Un eventuale disallineamento, anche solo potenziale, tra previsione statutaria e operatività

concreta, pur non integrando di per sé i presupposti per interventi di razionalizzazione, può generare ambiguità interpretative e rendere meno leggibile il perimetro delle competenze societarie. Per tali ragioni, appare opportuno procedere, ove necessario, a una verifica e a un eventuale adeguamento dell'oggetto sociale, al fine di rafforzare la coerenza complessiva del sistema.

3.12.2. Con il Piano 2024 l'ente ha deliberato il mantenimento della partecipazione in Gestione Ambientale S.r.l., detenuta indirettamente tramite AISA Impianti S.p.A., escludendo interventi di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 TUSP.

Il Collegio rileva che le determinazioni dell'amministrazione hanno subito nel tempo un mutamento significativo: fino al Piano 2022 era prevista la razionalizzazione della partecipazione (cessione a Coingas S.p.A. e successiva fusione), in ragione delle criticità rilevate ai sensi dell'art. 20, comma 2, TUSP (assenza di dipendenti per Coingas; fatturato medio inferiore alla soglia di legge per Gestione Ambientale). A partire dal Piano 2023, invece, l'ente ha disposto il mantenimento senza interventi, richiamando un miglioramento dei risultati economici, con superamento della soglia di cui alla lett. d) del medesimo articolo.

Tuttavia, nel Piano 2024, la motivazione a sostegno del mantenimento risulta formulata in termini generici, limitandosi ad attestare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, senza un'analitica verifica in ordine all'attività concretamente svolta dalla società, né una puntuale dimostrazione dell'indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, come richiesto dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 (vincolo di scopo).

Tale carenza motivazionale assume particolare rilievo alla luce del precedente orientamento dell'ente, che aveva ritenuto necessarie misure di razionalizzazione, e del successivo mutamento di valutazione.

In sede di controdeduzioni (nota *prot.* n. 346/2026), l'ente ha rappresentato che il mantenimento discende da una valutazione sostanziale di indispensabilità, correlata al ruolo svolto dalla società nell'ambito dei servizi pubblici locali e strumentali, e ha assicurato un rafforzamento, nei futuri aggiornamenti del Piano, della motivazione relativa al vincolo di scopo e al monitoraggio periodico dell'andamento societario.

La Sezione richiama, pertanto, l'ente a una più puntuale e circostanziata esplicitazione delle ragioni che giustificano il mantenimento della partecipazione, con specifico riferimento ai presupposti normativi di cui agli artt. 4 e 20 TUSP.

3.12.3. Il Comune di Arezzo ha trasmesso, in sede istruttoria, lo Statuto societario aggiornato al 15 giugno 2018. Dall'esame della documentazione è emerso che le modifiche statutarie di adeguamento al TUSP, previste dall'art. 26, comma 1, sono intervenute oltre il termine del 31 luglio 2017.

È stata inoltre rilevata una criticità in relazione alla disciplina della figura del Vicepresidente: la previsione statutaria non risulta conforme all'art. 11, comma 9, lett. b), TUSP, in quanto non specifica espressamente che tale carica può essere attribuita "esclusivamente" per la sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, come richiesto dalla norma (artt. 23, comma 1, e 25, comma 1, dello Statuto).

Nella Relazione di deferimento è stato altresì evidenziato che lo Statuto non risultava pubblicato sul sito istituzionale della società, con conseguente violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Nella nota di controdeduzioni, l'ente ha rappresentato che la pubblicazione dello Statuto è stata, tuttavia, effettuata su impulso del socio pubblico ed è attualmente consultabile nella sezione "Società trasparente" - "Disposizioni generali" del sito web societario.

3.12.4. Dalla documentazione di bilancio 2023 risulta che, con deliberazione assembleare del 12 giugno 2024, è stato nominato Amministratore unico della società il Presidente di AISA Impianti S.p.A., con incarico fino all'approvazione del bilancio 2026 e compenso determinato in euro 20.000,00 (già euro 15.500,00 fino al 2023).

La relazione di deferimento ha rilevato l'assenza, nella documentazione di bilancio e nel Piano 2024, di elementi idonei a dimostrare il rispetto dell'art. 11, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016, che vieta nelle società a controllo pubblico indiretto la nomina di amministratori della controllante, salvo motivate eccezioni.

In sede di controdeduzioni, l'ente ha richiamato il verbale assembleare, nel quale la nomina è stata motivata con esigenze di continuità gestionale, coordinamento tra controllante e controllata e valorizzazione di specifiche competenze tecniche, riconducendo la fattispecie alle deroghe previste dalla norma.

La Sezione richiama l'ente alla necessità che le ragioni derogatorie rispetto al divieto di cui all'art. 11, comma 11, TUSP siano puntualmente ed espressamente esplicitate sia nell'atto di nomina sia nella relazione tecnica allegata al Piano di razionalizzazione, al fine di assicurare piena trasparenza e verificabilità del rispetto della disciplina vigente.

3.12.5. Con riferimento all'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento, di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 175/2016, si rileva l'assenza, nel Piano 2024, di un'analisi strutturata e puntuale dei medesimi costi, idonea a sorreggere le valutazioni dell'organo decisionale. Parimenti, non risultano esplicitate motivazioni, fondate su dati contabili, atte a ricostruire il percorso logico-argomentativo che ha condotto l'ente a concludere per la "non necessità" di interventi di contenimento.

Né la nota integrativa al bilancio né il Piano forniscono, infatti, un'esposizione organica dei costi di funzionamento, neppure con riguardo all'andamento della spesa per il personale. In particolare, per la società in esame, si registra un incremento della spesa di personale nel triennio 2021-2023 (da euro 236.457 a euro 395.572) e, contestualmente, un decremento del costo per servizi (da euro 1.623.417 a euro 1.275.619), senza che il Piano illustri le ragioni di tali variazioni né le valutazioni sottese alla decisione di non attivare misure di contenimento. Nelle controdeduzioni, l'ente ha fornito maggiori dettagli sull'andamento degli stessi.

Il Collegio, nel rinviare a quanto già rilevato al precedente punto 2.2.3, rammenta che l'analisi dei costi di funzionamento non può essere circoscritta alle sole società in perdita, ma deve riguardare tutte le partecipazioni detenute dall'ente, con riferimento alla specifica situazione economico-finanziaria di ciascuna.

Gli esiti delle verifiche svolte e le conseguenti determinazioni in ordine all'eventuale necessità di contenimento dei costi e alle misure di razionalizzazione da adottare devono confluire, in modo analitico e motivato, nella relazione tecnica prevista dall'art. 20, comma 2, TUSP.

3.13. C.R.C.M. S.r.l.

C.R.C.M. S.r.l. è una società partecipata indirettamente dal Comune di Arezzo, che detiene una quota pari al 6,07% tramite AISA Impianti S.p.A., la quale possiede il 7,15%

del capitale sociale. Il restante capitale di C.R.C.M. S.r.l. è detenuto da Valdarno Ambiente S.r.l. (85,65%), da Siena Ambiente S.p.A. (7,15%) e da Ecolat S.r.l. (0,05%).

La società opera nei servizi di trasporto, stoccaggio provvisorio, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché assimilabili; in particolare, gestisce una piattaforma di selezione e valorizzazione della carta e del cartone provenienti dalla raccolta differenziata.

Nel Piano 2024, come nei precedenti, l'ente socio riconduce C.R.C.M. S.r.l. alla categoria delle società a partecipazione pubblica non in controllo.

Dal bilancio 2023 risulta che la società appartiene al gruppo IREN S.p.A. ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della medesima, come attestato anche dalla visura camerale, che indica quale data di inizio del controllo il 2 settembre 2022.

3.13.1. Nel Piano 2024 il Comune di Arezzo ha disposto il mantenimento della partecipazione, qualificando l'attività societaria, nella scheda MEF di cui all'Allegato 2, come *"produzione di un servizio di interesse generale"* ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 175/2016.

Nel Piano medesimo, come nei precedenti, non risulta tuttavia esplicitato il percorso motivazionale posto a fondamento della scelta adottata, essendosi l'ente limitato a dichiarare, nelle schede allegate, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 e dei requisiti di legge senza declinare tali affermazioni in relazione all'attività concretamente svolta dalla società e all'indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Al riguardo, il Collegio rileva che la motivazione delle determinazioni assunte in materia di partecipazioni societarie costituisce presupposto essenziale per consentire agli organi di controllo la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del TUSP, con particolare riferimento al c.d. "vincolo di scopo" e al c.d. "vincolo di attività", nonché per garantire la trasparenza delle scelte pubbliche nei confronti della collettività. Tale motivazione dovrebbe trovare adeguata e compiuta rappresentazione nella relazione tecnica, quale sede deputata all'illustrazione delle ragioni sottese alle valutazioni sinteticamente espresse nelle schede del Piano.

Nel caso di specie, trattandosi di società soggetta al controllo di un socio privato, la motivazione avrebbe dovuto essere ulteriormente rafforzata, non risultando chiarite le ragioni di coerenza e di stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali di cui all'art. 4, comma 1, del TUSP, che possano giustificare la detenzione di una partecipazione in un soggetto societario sul quale l'ente non è in grado di esercitare, neppure congiuntamente, un'influenza sulla gestione. In tali ipotesi, la partecipazione appare configurarsi come mera operazione di investimento, non coerente con le finalità perseguite dal TUSP.

3.13.2. Dall'esame dell'oggetto sociale di cui all'art. 3 dello Statuto vigente, inoltre, emergono attività sovrapponibili a quelle previste dagli statuti di altre società partecipate dal Comune di Arezzo, il cui mantenimento è stato confermato nel Piano 2024 in assenza di interventi correttivi.

In particolare, risultano comuni a C.R.C.M S.r.l. e ad AISA Impianti S.p.A. attività afferenti alla gestione dei rifiuti speciali e degli impianti di trattamento. Tale assetto evidenzia profili di potenziale criticità riconducibili all'art. 20, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 175/2016, in relazione allo svolgimento di attività analoghe o similari, che

avrebbero richiesto una specifica valutazione da parte dell'ente circa l'adozione di misure di razionalizzazione, incluse eventuali soluzioni di aggregazione societaria.

In sede di controdeduzioni (nota prot. n. 346/2026), l'ente ha rappresentato, tra l'altro, che, successivamente all'approvazione del Piano 2025, AISA Impianti S.p.A. (società tramite cui la partecipazione è detenuta) ha ricevuto una manifestazione di interesse all'acquisto della quota, sulla quale sono in corso le necessarie valutazioni, da sottoporre *"ove occorra, alla preventiva autorizzazione consiliare nelle prossime sedute, in conformità al quadro del TUSP e agli atti di indirizzo dell'Ente, con ciò risolvendo alla radice ogni profilo di potenziale criticità riconducibili all'art. 20, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 175/2016 in relazione allo svolgimento di attività analoghe o similari"*.

Oltre ad aver precisato che la posizione della società nel portafoglio comunale ha una rilevanza marginale e indiretta e che pertanto la stessa non costituisce, in concreto, un presidio operativo sovrapponibile a quello svolto dalle altre società del comparto rifiuti *"né un fattore di duplicazione "di gruppo" riconducibile a scelte organizzative attuali del Comune"*, il medesimo ha prospettato altresì un esito della ricognizione *"coerentemente orientato alla dismissione della partecipazione indiretta"*, attestando che *"l'eventuale permanenza della quota nelle more non integra un "mantenimento" sostanziale ma una detenzione transitoria funzionale al perfezionamento della dismissione"*.

La Sezione prende atto delle precisazioni rese, rinviando ulteriori valutazioni al successivo ciclo di controlli.

3.13.3. Con riguardo alla mancata indicazione, da parte dell'ente, della natura e delle ragioni giustificative dei contributi in conto esercizio percepiti dalla società C.R.C.M. S.r.l. negli esercizi 2021-2023 (pari a euro 797 nel 2021, euro 5.454 nel 2022 e euro 49.372 nel 2023), la Sezione rinvia a quanto già rappresentato al precedente punto 2.2.2.

Con riguardo all'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) TUSP) è emersa l'assenza di un'analisi degli stessi, necessaria ai fini delle conseguenti valutazioni di competenza dell'organo decisionale e, al contempo, l'assenza di motivazioni - fondate su dati contabili - atte a descrivere il percorso logico che ha portato l'ente alle conclusioni della *"non necessità"* di contenimento dei suddetti costi.

Il Collegio rileva un incremento dei costi per materie prime, e minimi incrementi della spesa per il godimento di beni di terzi e per oneri diversi di gestione a fronte di un totale costi, così rilevati, che è in lievissima diminuzione. Il Piano, tuttavia, non fornisce specifiche motivazioni a supporto di tali variazioni, né illustra il percorso valutativo che ha condotto a ritenere non necessario alcun intervento di contenimento.

Neanche la nota integrativa contiene elementi informativi al riguardo. Il Piano è carente, dunque, di un'analisi organica e approfondita dei costi di funzionamento, dalla quale sia possibile ricavare valutazioni motivate circa la necessità - o la non necessità - di attivare misure di contenimento.

Nelle controdeduzioni, l'ente ha fornito maggiori dettagli, segnalando un aumento dei costi variabili dovuto *"ad un guasto dell'impianto pressa"*. In merito, il Collegio rinvia a quanto già rappresentato al precedente punto 2.2.3.

3.14. E.S.TR.A. S.p.A.

E.S.TR.A. S.p.A. nasce nel 2009, quando tre multiutility toscane operanti nel settore della vendita del gas naturale e dell'energia elettrica (Consiag S.p.A., Intesa S.p.A. e

Coingas S.p.A.) decidono di aggregarsi. A fine 2017, entra a far parte della compagine sociale di E.S.T.R.A. S.p.A. anche Viva Energia S.p.A. di Ancona. Nel 2022 Consiag S.p.A. confluisce in Alia Servizi Ambientali S.p.A. che diventa socio di E.S.T.R.A. S.p.A. Il Comune di Arezzo detiene, in quest'ultima società, una partecipazione indiretta dell'11,36%, tramite la società Coingas S.p.A., che ne detiene il 25,14%. La partecipazione diretta del Comune in Coingas S.p.A. è, invece, pari al 45,17%.

3.14.1. Dall'esame dell'oggetto sociale di cui all'art. 4 dello Statuto vigente emergono plurime attività che risultano sovrapponibili a quelle previste dagli statuti di altre società partecipate dal Comune di Arezzo, il cui mantenimento è stato confermato - nel Piano 2024 - senza interventi correttivi.

In particolare, risultano comuni ad E.S.T.R.A. S.p.A., a S.E.I. Toscana S.r.l., ad AISA Impianti S.p.a. e a Gestione Ambientale S.r.l. attività afferenti alla raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti, allo spazzamento e alla manutenzione dell'arredo urbano. Inoltre, lo Statuto di E.S.T.R.A. S.p.A. contempla attività in materia di depurazione delle acque reflue che appaiono sovrapponibili a quelle svolte da Nuove Acque S.p.A., affidataria del servizio idrico integrato e a quelle previste nello Statuto di AISA Impianti S.p.A.

Tale quadro configura profili di potenziale criticità riconducibili all'art. 20, comma 2, lett. c), del TUSP (svolgimento di attività analoghe o simili), che avrebbero richiesto una specifica valutazione da parte dell'Ente circa l'adozione di misure di razionalizzazione, incluse eventuali soluzioni di aggregazione societaria.

Nelle proprie controdeduzioni (nota prot. n. 346/2026), l'ente ha evidenziato, che la possibile criticità relativa allo svolgimento di "attività analoghe o simili" non può essere valutata sulla sola base della descrizione dell'oggetto sociale *"frequentemente formulata in termini estensivi e "di cautela" (anche per ragioni autorizzative/abilitative e per possibili traiettorie di evoluzione industriale)"* ma deve essere accertata con riferimento alle attività effettivamente esercitate e alla concreta eventuale duplicazione di funzioni e costi.

In tale contesto, è stato chiarito che le eventuali attività nel settore dei rifiuti richiamabili nell'oggetto sociale di E.S.T.R.A. S.p.A. e svolte a livello nazionale *"risultano, in fatto, estranee al territorio amministrato dall'Ente e comunque non interferenti con l'assetto operativo del servizio integrato dei rifiuti nell'Ambito Toscana Sud, ove operano i soggetti regolatori e gestionali competenti (SEI Toscana S.r.l. quale affidatario d'ambito; AISA Impianti S.p.A. per la componente impiantistica su base convenzionale; Gestione Ambientale S.r.l. per attività strumentali e di supporto tecnico-operativo)"*. Per E.S.T.R.A. S.p.A., pertanto, non vi sarebbero elementi di sovrapposizione sostanziale con le attività svolte dalle altre società partecipate dal Comune di Arezzo nel comparto, né, correlativamente, profili di duplicazione di funzioni/costi riconducibili al portafoglio dell'Ente.

L'ente ha confermato dunque l'esito della ricognizione in termini di "mantenimento", in quanto la partecipazione risponde a finalità di interesse generale coerenti con l'oggetto tipico della società e con le strategie di approvvigionamento/servizi energetici sui territori di riferimento.

3.14.2. Con riguardo all'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) TUSP) è emersa l'assenza di un'analisi degli stessi necessaria ai fini delle conseguenti valutazioni di competenza dell'organo decisionale e, al contempo, l'assenza di motivazioni - fondate su dati contabili - atte a descrivere il percorso logico

che ha portato l'ente alle conclusioni della "non necessità" di contenimento dei suddetti costi.

Il Collegio rileva, per la società in esame, l'incremento della spesa di personale, che presenta un andamento crescente nel triennio 2021-2023, passando da euro 10.997.121,00 del 2021 ad euro 16.612.709,00 nel 2023, del costo per servizi che passa da euro 13.665.338,00 ad euro 21.982.499,00. Il Piano, tuttavia, non fornisce specifiche motivazioni a supporto di tali variazioni, né illustra il percorso valutativo che ha condotto a ritenere non necessario alcun intervento di contenimento.

Nella nota di controdeduzioni, l'ente ha fornito maggiori dettagli sull'andamento degli stessi, rappresentando, in particolare, che l'incremento della spesa di personale, nel raffronto con quella sostenuta nel 2022, pari ad euro 13.089.484, *"deriva principalmente da "personale distaccato da terzi" che passa da euro 809.027 a euro 3.184.405, per distacchi del personale da parte delle società di vendita del gas del Gruppo ai fini della gestione accentrata delle attività commerciali"* mentre i maggiori costi per servizi derivano dall'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas metano e, soprattutto, dall'incremento dei costi legati all'assistenza esterna e al progetto di sostituzione del sistema di gestione delle aree del gruppo.

In merito, il Collegio rinvia a quanto già rappresentato al precedente punto 2.2.3 e richiama l'attenzione sulla necessità di svolgere, nelle successive rilevazioni annuali, le predette analisi sui costi di funzionamento, esplicitando, ove sussistenti, le ragioni per le quali l'ente non ritenga necessario adottare azioni di contenimento dei costi nella Relazione tecnica.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana,

- rileva, nei limiti di cui in parte motiva, le criticità emerse dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023 dal Comune di Arezzo di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 124 del 19 dicembre 2024 nonché sullo stato di attuazione del precedente Piano di razionalizzazione ordinaria di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 138 del 21 dicembre 2023;
- richiama l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per il loro superamento;
- si riserva ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei successivi provvedimenti di ricognizione ordinaria.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Consiglio Comunale e all'Organo di revisione del Comune di Arezzo.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2026.

Il Relatore

Rosaria Di Blasi

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Mario Nispi Landi

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 12 marzo 2026.

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Cristina Baldini

(firmato digitalmente)